SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 dicembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero delle finanze

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 91

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 92

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 93

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 13

MINISTERO DELLA SANITÀ

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 407.

Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

ART. 1.
(Pubblico impiego).

1. Per il 1991, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con le modificazioni ad esse apportate dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, già prorogati di un anno dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono ulteriormente prorogati di un anno. È altresì prorogata di un anno la validità delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990.

3. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per i servizi di assistenza all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di *handicap*.

4. Per l'anno 1991, per effettive, indilazionabili e documentate esigenze funzionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare, in deroga al comma 2 dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, le amministrazioni statali a bandire concorsi per le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive integrazioni.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, conservano efficacia sino al 31 dicembre 1991, ad eccezione di quella concernente la determinazione del fabbisogno di personale per lo svolgimento dei servizi di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi e della relativa dotazione organica.

6. Le norme di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, sono valide anche per il triennio 1991-1993.

7. Per tutte le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura dei posti disponibili presso gli uffici situati nelle regioni del centro-nord, si applica, per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riserva del 30 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende operanti nelle suddette regioni che fruiscano a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per più di dodici mesi, con

chiamata da apposite liste di lavoratori in cassa integrazione guadagni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'iscrizione nelle predette liste dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria in possesso dei prescritti requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi.

ART. 2.

(Abrogazione di norme).

1. Gli articoli 15 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono abrogati.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA, SANITÀ E LAVORO

ART. 3.

(Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili).

1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonché ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidità civile, secondo i criteri della legislazione vigente.

4. Gli effetti conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1991.

ART. 4.

(Modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche all'anagrafe tributaria).

1. Ai fini della realizzazione di una efficace banca dati per la lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonché per consentire la verifica dei limiti di reddito ove previsti per erogazioni di benefici assistenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti princìpi:

a) l'accesso alle banche dati deve essere richiesto ed espressamente motivato dall'amministrazione interessata ed autorizzato dal dirigente responsabile dei ser-

vizi informatizzati dell'anagrafe tributaria;

b) le amministrazioni richiedenti sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ove ciò non costituisca impedimento per il raggiungimento delle finalità per le quali è stato richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria;

c) deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 5.

(Norme relative al settore sanitario).

1. Dal 1° febbraio 1991 decadono i provvedimenti disposti in applicazione degli istituti normativi ed economici di cui agli articoli 15, 17, 18, da 66 a 73, 80, 81, 82 e da 101 a 108 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; dalla stessa data si applicano, anche nelle more della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento, i corrispondenti istituti previsti dal nuovo accordo di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono ad applicare gli istituti stessi limitatamente a situazioni di inderogabili esigenze operative. Il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al cui parere può non conformarsi solo con atto motivato, ridetermina gli *standard* di personale del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alle previsioni del nuovo accordo di lavoro in ordine agli incrementi del debito orario individuale, all'impiego di nuove figure professionali e alla necessità di graduare l'attuazione del decreto in rapporto alle disponibilità finanziarie.

2. La spesa per acquisti di beni e servizi nell'anno 1991 non può superare dell'11 per cento la spesa effettiva di competenza dell'anno 1989. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche tesoriere delle unità sanitarie locali, trascorso il tempo di latenza previsto dai contratti di fornitura o dalle convenzioni, sono autorizzate a pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili derivanti da formale impegno assunto sui capitoli di bilancio di previsione ed entro la concorrenza dello stanziamento dei capitoli stessi. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite le procedure amministrative conseguenti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991 è abrogata la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. Dalla medesima data perdono di efficacia le relative attestazioni di esenzione rilasciate dai comuni. Il Ministro della sanità, anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, ridetermina, trascorsi trenta giorni dalla richiesta di parere, le forme morbose in riferimento alle patologie croniche ed acute, che incidono gravemente sull'autosufficienza e la qualità della vita, e le modalità per il riconoscimento, che danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria. Le esenzioni riconosciute ai sensi del presente comma operano limitatamente alle prestazioni correlate alle specifiche patologie. Sono esenti da *ticket* tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in corso di gravidanza fruite presso strutture pubbliche.

4. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è elevato a lire 40.000. La quota fissa per ricetta è determinata in lire 1.500 per ogni singolo pezzo ad eccezione dei farmaci di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i prodotti in fleboclisi in confezione monodose, la quota fissa per ricetta è determinata in lire 1.000 per ogni pezzo.

Tale quota è dovuta da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. I limiti massimi di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio sono elevati a lire 40.000 per prescrizioni contemporanee della stessa branca specialistica ed a lire 80.000 per prescrizioni contemporanee di più branche specialistiche.

5. Il Comitato interministeriale prezzi è autorizzato a provvedere alla revisione generale dei prezzi dei farmaci a basso costo fino a lire 15.000, di comprovata efficacia terapeutica.

6. La accertata prescrizione a carico di un soggetto esente di una prestazione destinata ad un assistito non esente comporta l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria. Fatti comunque salvi i provvedimenti di natura penale in applicazione dell'articolo 640 del codice penale, tale circostanza comporta per l'assistito la decadenza dall'esenzione e per il medico la sospensione del rapporto convenzionale per un periodo non inferiore a sei mesi. La sanzione è comminata a norma dell'articolo 38 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, previa contestazione degli addebiti e audizione del medico interessato e comunque entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.

7. Il Ministro della sanità procede, con proprio decreto, alla revisione del decreto 30 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1990, di approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi, rideterminando la tipologia di quelle concedibili, le condizioni e il tempo minimo di rinnovo. Dalla data di emanazione del predetto decreto, è vietata l'erogazione di prestazioni protesiche diverse da quelle contemplate nel nomenclatore tariffario con oneri a carico del fondo sanitario nazionale. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa a carico del fondo sanitario nazionale ogni forma di assistenza economica che non sia espressamente prevista da leggi dello Stato.

8. Con proprio decreto il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede alla revisione del nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alla necessità di individuare le prestazioni tecnologicamente superate nonché quelle il cui costo tariffario risulta eccedente l'onere economico della prestazione stessa e determinando, in luogo delle prestazioni genericamente formulate, le singole prestazioni erogabili. Il mancato ritiro del referto entro trenta giorni dall'effettuazione della prestazione specialistica comporta l'addebito all'assistito dell'intero costo della prestazione fruita.

9. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina lo schema tipo di convenzione per le istituzioni sanitarie di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che deve ispirarsi al principio del rapporto tra entità variabile delle tariffe e quantità annuale delle prestazioni effettuate. Per quanto concerne tutte le convenzioni, il numero massimo di prestazioni riconoscibili ai fini del pagamento va predeterminato con riferimento alle dotazioni di personale e di attrezzature possedute e documentate. Dal 1991, nei rapporti con le case di cura, viene introdotto, a partire dalle patologie acute più ricorrenti, il criterio di pagamento dei ricoveri a giornate di degenza predeterminate.

10. All'interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali a gestione diretta e convenzionata obbligatoriamente sono riservati spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria e posti letto per la istituzione di camere a pagamento.

11. Limitatamente all'esercizio finanziario 1991 le somme di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e dalle province auto-

nome per essere totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti.

13. A decorrere dal 1° gennaio 1991 la misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 4,20 per cento. Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, l'aliquota dello 0,20 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata allo 0,40 per cento. Dalla stessa data sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire si applica a carico dei pensionati, sull'intero trattamento percepito, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1991, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, e dei liberi professionisti, si intende applicabile, ai fini della determinazione del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, il medesimo limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e per ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari si applica quello determinato ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge n. 233 del 1990.

ART. 6.

(Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro).

1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purché di vecchiaia.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facoltà di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108.

5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo

giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di trattamento pensionistico.

6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facoltà di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi di cui al comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione della misura della pensione previste dai singoli ordinamenti.

7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del sessantaduesimo anno di età avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti.

ART. 7.

(Trattamenti pensionistici per le attività svolte all'estero e per i residenti all'estero).

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a un anno ».

2. Al sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, come sostituito dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono abrogate le parole: « nè alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale ». Sono altresì abrogati all'ottavo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, inserito dall'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, le parole: « nonché fuori del territorio nazionale » e l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale minatori e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi integrate al trattamento minimo erogate a pensionati residenti all'estero, liquidate con il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi italiani relativi ad anzianità contributive in costanza di rapporto di lavoro inferiori a un anno, restano confermate nell'importo in pagamento al 1° gennaio 1991 fino a quando l'importo dell'integrazione al trattamento minimo non venga assorbito dalla perequazione della pensione base.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sono emanate le norme regolamentari di attuazione del secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

ART. 8.

(Norme in materia di contratti di formazione e lavoro).

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dei contratti di formazione e lavoro, a favore dei datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui

al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori assunti con tali contratti a decorrere dal 1° gennaio 1991, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 25 per cento.

2. Per le imprese artigiane nonché per quelle operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Le circoscrizioni di cui al presente comma sono individuate per ciascun anno solare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego.

3. Per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 40 per cento.

4. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

5. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici o ripetitivi, individuate, anche mediante riferimento ai livelli di inquadramento, dai contratti collettivi nazionali di categoria o da accordi interconfederali.

6. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.

7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta. In mancanza il lavoratore si intende assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Copia del contratto di formazione e lavoro e del relativo progetto vengono consegnate al lavoratore all'atto dell'assunzione.

8. In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi inerenti alla formazione del lavoratore, l'Ispettorato del lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma 1 per il lavoratore interessato.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese ope-

ranti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.

10. Nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *a*), è inserita la seguente:

« *a*-bis) liste di mobilità: lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo ».

ART. 9.

(*Aliquote contributive*).

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è stabilito per le imprese appartenenti ai settori indicati al predetto articolo 2, ivi incluse quelle alle quali l'intervento è stato esteso, in via permanente, con successivo provvedimento legislativo, con esclusione di quelle indicate all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, un contributo pari a 0,6 punti percentuali e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 10.

(*Fondo comune regionale*).

1. Per l'anno 1991 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 12,42 per cento.

2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.300 miliardi per l'anno 1991. Il fondo comune, così determinato, è comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. Per l'anno 1991 rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 40 del 1989.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, valutato in lire 897 miliardi per l'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 208 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991;

b) quanto a lire 192 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1991;

c) quanto a lire 497 miliardi, con quota parte delle entrate di cui al comma 2.

ART. 11.

(*Fondo garanzia autostrade*).

1. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane è autorizzato a provvedere al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, nonché di quelli contratti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

2. Alle finalità di cui al comma 1, il predetto Fondo provvede utilizzando le disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Il sovrapprezzo di 1 lira e di 3 lire previsto dall'articolo 15, quinto comma, lettera *b)*, della legge 12 agosto 1982, n. 531, è elevato, rispettivamente, a 3 lire e a 9 lire. L'ANAS è autorizzata a finalizzare il maggiore introito ad interventi per la fluidità ed il decongestionamento della circolazione a servizio delle aree urbane, con le modalità definite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente.

3. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente alle previsioni convenzionali vigenti, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, anche al fine di contenere gradualmente l'onere a carico del bilancio dello Stato nei limiti da determinare con lo stesso decreto.

ART. 12.

(Fondo perequativo per le camere di commercio).

1. A decorrere dal 1991 gli importi del diritto annuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono aumentati del 35 per cento.

2. Ciascuna camera di commercio è tenuta a versare in apposito conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio l'ammontare delle rispettive entrate accertate eccedenti quelle ad esse attribuite nell'anno 1990 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e le entrate accertate per l'anno 1990 derivanti dal diritto annuale, maggiorate delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo dell'anno precedente. Tale eccedenza deve essere versata, per il 50 per cento, entro novanta giorni dalla data di scadenza del pagamento dei bollettini e, per il rimanente 50 per cento, entro gli ulteriori novanta giorni, salvo conguaglio finale. Sui ritardati versamenti è dovuto un interesse pari al 70 per cento del tasso ufficiale di sconto.

3. L'ammontare del conto è annualmente ripartito tra le camere di commercio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, secondo criteri perequativi che garantiscano una base di finanziamento almeno corrispondente a quella del 1990 derivante dal diritto annuale e dal trasferimento dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e che tengano conto, fra l'altro, delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio per il conseguimento dei fini istituzionali.

4. La riscossione coattiva del diritto avviene invece tramite ruolo, da affidarsi al Servizio centrale della riscossione.

5. Le disposizioni dell'articolo 15-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono estese, relativamente agli atti di propria competenza, alle camere di commercio. Il sistema utilizzato è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

ART. 13.

(Utilizzazione delle risorse destinate al commercio).

1. Le autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e dal-

l'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, eventualmente non impegnate alla chiusura di ciascun anno, possono essere destinate, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in deroga alla riserva di cui all'articolo 6 della stessa legge n. 517 del 1975, al finanziamento degli interventi in favore dei restanti territori nazionali.

ART. 14.

(*Canone radiotelevisivo*).

1. La lettera *b*) del numero 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, già sostituita dall'articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 90, è sostituita dalla lettera *b*) di cui alla tabella allegata alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA.
(articolo 14)

Numero ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento
125			
	b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive, per anno solare	8.000	ordinario

Note:

Le tasse di cui alla lettera *b)* possono essere corrisposte, se il contribuente sceglie il pagamento rateale, nella misura semestrale di lire 4.100 o di lire 2.200 per rata trimestrale (articolo 1, primo comma, legge 28 maggio 1959, n. 362).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, concerne procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

— La legge 29 dicembre 1988, n. 554, reca disposizioni in materia di pubblico impiego.

— L'art. 10-*bis* del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) è il seguente:

«Art. 10-*bis* (*Assunzioni di personale da parte degli enti locali*). — 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti di cui al comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite dalla predetta norma qualora, entro i termini previsti dai bandi relativi alla mobilità, non pervenga loro domanda per la copertura dei posti vacanti segnalati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325"

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Gli enti locali e loro consorzi e le unità sanitarie locali, per le assunzioni che non superino i sessanta giorni, non ripetibili nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo, mediante ricorso alle liste di collocamento, sulla base delle graduatorie esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti nei comuni della circoscrizione medesima"».

L'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (cit.), è il seguente:

«1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unità sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale e, per le amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento definitivo, in ciascuna qualifica funzionale».

— L'art. 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (cit.), è il seguente:

«3. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono procedere ad assunzioni di personale in ciascun profilo nei limiti del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti. Possono, inoltre, assumere personale per posti, resisi vacanti dal 1° gennaio 1988 e non coperti, relativi:

a) a profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unità;

b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed ai loro consorzi».

— Il testo del comma 1 dell'art. 2 della predetta legge n. 554/1988 è il seguente: «1. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare ulteriori assunzioni anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988».

— Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della ripetuta legge n. 554/1988 è il seguente:

«1. Per l'anno 1989 è fatto divieto di procedere ad assunzioni in ruolo di personale tecnico ed amministrativo delle università, nonché di personale ispettivo, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, per concorsi le cui graduatorie siano state approvate dopo il 31 dicembre 1988.

2. Per il medesimo anno 1989 non si dà luogo ad assunzioni di personale non di ruolo ai sensi dell'art. 1 della legge 2 maggio 1984, n. 116, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, e dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 25 ottobre 1977, n. 808».

— L'art. 2, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), è il seguente:

«2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono prorogati di un anno».

— L'art. 4, comma 2, della legge 7 luglio 1988, n. 254 (Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale) è il seguente: «2. Dalla data del provvedimento di cui al comma 1 e fino al completamento delle procedure di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, nono e decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le amministrazioni statali non possono indire concorsi di reclutamento. Sono comunque fatte salve le assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi già indetti alla data di emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, se consentite dalle disposizioni di legge vigenti».

— Il D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219, riguarda l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

— L'art. 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, già citata è il seguente:

«Art. 11. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 (come modificato dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1973, n. 3) 20, 21, 23 e 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nonché le norme recate dai commi dal primo al sesto dell'articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49 degli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono sospese fino all'individuazione di nuovi criteri per la determinazione dell'assegno numerico delle unità necessarie a ciascun ufficio e della dotazione organica complessiva del personale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.

2. I nuovi criteri devono essere finalizzati ad una maggiore rispondenza degli assegni alle effettive esigenze del servizio, tenendo conto delle modifiche procedurali, delle innovazioni tecnologiche e della necessità di realizzare una programmazione dell'aumento di produttività».

— Il testo dell'art. 6 del D.L. 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99 (Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia) è il seguente:

«Art. 6. — 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana possono procedere ad assunzioni di personale nei posti vacanti in organico, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite del trenta per cento delle stesse vacanze organiche, con arrotondamento all'unità, previa detrazione delle unità di personale non di ruolo.

2. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al cento per cento nelle qualifiche funzionali superiori alla quinta.

3. Resta salva la competenza della regione in materia di procedure concorsuali e loro accelerazione. Al finanziamento dell'onere provvede la regione siciliana con propria legge, salva la eventuale definizione del contributo dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato medesimo e la regione siciliana».

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-*bis* e 4-*quinquies*, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 6, comma 1, del D.L. 22 novembre 1990, n. 337, in corso di conversione in legge, è il seguente:

«Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). — 1. *le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.*

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente».

Nota all'art. 2:

— Il testo degli abrogati articoli 15 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 232 (Copertura per le spese derivanti dall'applicazione per il triennio 1988-1990 realtivo al personale di Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) è il seguente:

«Art. 15 (*Disposizioni per il personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, per i sanitari della Polizia di Stato e per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno*). — 1. Al personale dei ruoli direttivo e dirigenziale di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 337, 338 e 340, si applicano, con le stesse modalità, le disposizioni previste dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121».

«Art. 25 (*Liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo*). — 1. Per il personale militare e delle forze di polizia, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo, non è richiesto il parere previsto dall'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

Nota all'art. 3:

— Il D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, reca: «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) è il seguente:

«Art. 15 (*Segreto d'ufficio*). — I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente».

— Il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.».

Note all'art. 5:

— Gli articoli 15, 17, 18, da 66 a 73, da 80 a 82 e da 101 a 108 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 (Norma risultante dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale) così dispongono:

«Art. 15 (*Turni di servizio ed organizzazione del lavoro*). — 1. L'organizzazione del lavoro deve rispondere alle esigenze dell'utenza del Servizio sanitario nazionale. Deve tendere, pertanto, ad accrescere la qualità e la produttività dei servizi ed all'utilizzazione completa delle strutture.

2. In linea con tale indirizzo in sede di contrattazione decentrata saranno previste modalità di articolazione dell'orario di lavoro che dovranno rispondere ai seguenti criteri:

a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro;

b) orario continuato, laddove le esigenze richiedano in presenza nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;

c) orario articolato al di fuori delle previsioni di cui alla lettera *b)* per consentire una migliore utilizzazione del personale;

d) ricorso al lavoro straordinario nei casi assolutamente eccezionali in base ai carichi di lavoro e, comunque, per periodi predeterminati nel limite del monte ore di cui all'art. 17.

3. La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro dovranno comunque garantire l'erogazione dei servizi nelle ore pomeridiane e sino alle ore 18, fatta salva la possibilità di anticipare o posticipare il suddetto orario per alcuni servizi, presidi, uffici ecc. da individuare in sede di contrattazione decentrata, sulla base di riscontri obiettivi delle effettive esigenze degli utenti.

4. Il personale è tenuto a svolgere la propria attività nell'ambito del complesso dei presidi, servizi, uffici dell'ente, nel rispetto dei diritti e dei doveri propri di ciascuna posizione funzionale e profilo professionale.

5. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle équipes e la responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

6. L'articolazione degli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione della unità sanitaria locale o dall'organo corrispondente negli altri enti di cui all'art. 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, su proposta del responsabile del servizio o del presidio multinazionale».

«Art. 17 *(Lavoro straordinario).* — 1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno, pertanto, carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.

3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 80 ore annue.

4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio, d'intesa con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di attività in deroga al limite di cui al precedente comma fino ad un massimo di 150 ore annue.

5. Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi sostitutivi.

6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma 3 le ore di straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronta disponibilità, comando per esigenze di servizio, partecipazione e riunioni di organi collegiali e commissioni di concorso.

7. La partecipazione a commissioni di concorso del Servizio sanitario nazionale deve essere retribuita, se effettuata al di fuori del normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario, con le modalità di cui al comma precedente, nella sola ipotesi in cui leggi regionali non prevedano specifici compensi.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente, dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;

indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

9. La maggiorazione di cui al comma 8 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.

10. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel sesto comma è ridotto a 156».

«Art. 18 *(Servizio di pronta disponibilità).* — 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.

2. Il comitato di gestione della unità sanitaria locale e l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili professionali necessari per l'organizzazione dei servizi e dei presidi.

3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i dipendenti in servizio presso unità operative con attività continua e, solo sulla base del piano di cui al comma precedente il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze personali.

4. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.

5. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

6. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni e festivi, ha durata di 12 ore e da diritto ad una indennità nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore.

7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive.

8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.

9. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere comunque durata inferiore alle quattro ore.

10. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.

11. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di 6 pronte disponibilità nel mese.

12. È vietata la pronta disponibilità alle seguenti figure professionali, eccetto coloro che svolgono la loro attività nei comparti operatori e nelle strutture di emergenza:

a) tutte le figure del ruolo amministrativo;

b) tutte le figure professionali del ruolo professionale ad eccezione dell'ingegnere;

c) ruolo tecnico;

agente tecnico;

ausiliario socio-sanitario;
ausiliario socio-sanitario specializzato;
assistente sociale;
analista centro elaborazione dati statistici, sociologi;

d) ruolo sanitario:

capo sala;
terapista della riabilitazione;
psicologi.

13. Alle seguenti figure professionali è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura:

farmacisti;

operatori tecnici;

operatori tecnici coordinatori;

infermieri generici;

dirigenti di servizi infermieristici.

14. Alle altre figure professionali è consentita la pronta disponibilità in relazione alle esigenze ordinarie di servizio ed alla connessa organizzazione del lavoro.

15. Dal 31 dicembre 1987, in relazione a quanto sopra, i turni di pronta disponibilità debbono diminuire complessivamente del 13% in ragione d'anno rispetto a quelli effettuati nell'anno 1986.

16. Gli aumenti rispetto alle precedenti misure decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

«Art. 66 *(Tipologia e finalità dell'istituto).* — 1. L'istituto di incentivazione della produttività deve tendere ad incrementare la economicità e qualità delle prestazioni rese, in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di migliorare la qualità dell'assistenza.

2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovrà essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.

3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986-1988 recepito dal presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema «per obiettivi», con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (22/a).

4. L'attivazione dell'istituto resta subordinata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:

a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario secondo le rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986;

b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di produttività complessivi;

c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale delle prestazioni utilizzando l'attività resa in plus-orario, oltre alla sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali.

5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale che traccerà altresì le linee generali dei programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovrà comunque verificarsi, a livello di unità sanitarie locali, un incremento della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite media per assistito secondo le rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.

6. Pertanto il nuovo processo è così articolato:
I) incentivazione ex artt. 59 e segg. decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 (23);

II) produttività "per obiettivi"».

«Art. 67 (*Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto*). — 1. Gli enti finanziano l'istituto sub I), comma 6, dell'articolo 66 esclusivamente con il fondo 1986, così come determinato ai sensi della circolare del Ministero della sanità e del dipartimento della funzione pubblica del 29 aprile 1986, e risultate dal consuntivo dello stesso anno il quale sarà rivalutata per gli anni 1987 e 1988 secondo l'andamento dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie cui potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal raffronto tra la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e la spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto relativa alle funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.

2. Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse strettamente connesse alla attivazione di nuove unità operative in misura non superiore alla media di quanto liquidato pro-capite a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unità operative di nuova attivazione.

3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilirà l'entità del fondo da destinare all'istituto di incentivazione che, in caso di attivazione *ex novo* dello stesso, non potrà essere inferiore al 10% della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1986 dell'intera attività specialistica resa al cittadino su base regionale.

4. In sede di accordo, a livello di enti, gli stessi converranno con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto l'articolazione delle attività professionali da rendere in plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione, in modo da garantire un incremento della produttività e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.

5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario da personale medico dipendente o da personale che rientra nelle categorie *B* e *C*, non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttività al netto della quota di spettanza dell'amministrazione.

6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste nell'apposito tariffario di cui all'art. 69.

7. L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 66 viene finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun ente e da una quota del fondo comune di cui all'art. 70 non superiore allo 0,30 determinata in sede di accordo quadro regionale.

8. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttività e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguiti, ai fini della valutazione della produttività è demandata ad una apposita commissione paritetica costituita da esperti designati dal Governo, regioni, ANCI e organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto che li definisce entro il 30 settembre 1987, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale.

9. L'istituto di cui al comma 7 viene, altresì, finanziato da ulteriori eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni».

«Art. 68 (*Valutazione della produttività*). — 1. L'istituto di incentivazione della produttività, valutato sulla base delle prestazioni complessive prodotte dall'équipe secondo le modalità operative ed indici obiettivi che comportano un incremento di impegno dei componenti dell'équipe stessa, viene garantito nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni funzionali di appartenenza.

2. Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla base del tariffario nazionale e ripartite con le modalità previste nell'art. 70.

3. Tali prestazioni vengono organizzate attraverso la predisposizione di orari e turni che garantiscono un'equa ripartizione di tutto il personale in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti l'équipe.

4. I fini, le modalità operative, i criteri per la fissazione delle tariffe e la valutazione della produttività dell'istituto sub II), comma 6, dell'art. 66, sono quelli indicati nello stesso art. 66 e nell'art. 73».

«Art. 69 (*Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe*). — 1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione dell'istituto viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante del presente decreto per il personale del Servizio sanitario nazionale.

2. La formulazione del tariffario dovrà prevedere il valore delle prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire all'équipe e al fondo comune della categoria *A)* medici e all'équipe e al fondo comune *B)* del personale laureato non medico, alla categoria *C)* e alla categoria *D)*. Nel nuovo tariffario occorrerà ricomprendere oltre alle prestazioni di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non mediche assoggettabili a rilevazione e fatturazione.

3. Per la definizione del tariffario unico sarà costituita presso il Ministero della sanità, una commissione paritetica formata da componenti designati dalla parte pubblica e da componenti designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.

4. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il decreto ministeriale che recepirà il tariffario unico nazionale dovrà essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avrà effetti economici dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale medesimo.

6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, il fondo della categoria *B)* del personale laureato non medico è costituito dalle quote storicamente spettanti secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 343 (23/*a*), per tale istituto ai laureati non medici, più il 5% del fondo per incentivazione sub I) da prevedere in aumento al fondo stesso per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 (23/*a*), e per il periodo di validità del presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 308/1986.

7. Il fondo della categoria *B)* viene ripartito nel modo seguente:

le competenze previste nel tariffario per la categoria *A)* medici vengono utilizzate come riferimento economico di riparto per il personale della categoria *B)*, personale laureato non medico.

8. Pertanto al fondo di ciascuna équipe della categoria *B)* che trova corrispondenza nel tariffario afferiscono le quote economiche pari al fondo della corrispondente équipe della categoria *A)*.

9. In analogia è costituito il fondo comune della categoria *B)*; le quote eventualmente non liquidate per le équipes della categoria *B)* afferiscono al fondo comune *B)*, personale laureato non medico.

10. Nell'accordo decentrato a livello regionale tra le équipes del personale laureato non medico deve essere inserita quella del personale farmacista.

11. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria *B)* saranno suddivise nel modo seguente:

	Fondo équipe B	Fondo comune B
Dirigente	1,8	1,2
Coadiutore	1,4	1,1
Collaboratore	1	1

12. Al personale farmacista, inoltre, vengono corrisposte le quote di incentivazione provenienti dal 30% del risparmio per la produzione di farmaci in proprio e la distribuzione diretta all'utenza dei presidi e prodotti previsti dall'assistenza farmaceutica integrativa, il cui calcolo dovrà essere attivo con decorrenza 1° gennaio 1986 e le cifre corrispondenti vanno sommate al fondo della categoria *B)*.

13. L'assegnazione del plus orario al personale farmacista non può essere inferiore a quello attribuito con i piani di lavoro del 1986.

14. Per il personale laureato non medico dei profili biologici, chimici e fisici l'assegnazione del plus-orario non può essere inferiore a quello attribuito per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 308/1986.

15. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto dell'incentivazione al personale medico debbono essere esclusivamente utilizzate per il fondo *A)* medici.

16. Il fondo predetto deve essere comunque, garantito e liquidato nella sua globalità al personale medico per la durata del presente decreto con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi dell'attività ambulatoriale complessivamente resa dalle strutture pubbliche».

«Art. 70 (*Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub 1), comma 6, dell'art. 66).* — 1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente:

A) Medici;

B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;

C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico, ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella *h)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, dell'unità operativa che concorre alla prestazione, nonché il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica;

D) Restante personale.

2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale.

	A	B	C	D	Totale
1) prestazioni di radiologia	70	—	18	12	100
2) prestazioni di laboratorio	65	—	23	12	100
3) visite e/o interventi specialistici delle varie attività di servizio ed altre prestazioni fatturabili	85	—	10	5	100
4) prestazioni riabilitative	55	—	32	13	100

3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria *A)* medici e *B)* personale laureato non medico saranno suddivise come segue:

all'équipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti;
al fondo comune il 55%.

4. Tale suddivisione troverà applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La quota afferente all'équipe va ripartita fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttività nelle seguenti proporzioni:

assistente e collaboratore 1;
aiuto e coadiutore 1,4;
primario ed equiparati, dirigente 1,8,

mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno.

6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono ripartite come segue:

assistente 1;
aiuto 1,1;
primario . . . . . 1,2.

7. Il fondo comune sarà suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote sarà effettuata nell'accordo decentrato a livello regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e di utilizzo del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi all'interno del personale laureato non medico per il perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 66.

8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus-orario con le modalità appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali.

9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo.

10. La distribuzione delle quote avverrà in misura proporzionale a plus-orari concordati ed effettuati.

11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune.

12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al fondo di cui all'istituto sub II.

13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative alla categoria *b)* debbono intendersi riferite alla nuova categoria *C)*, le quote relative alla categoria *C)*, afferiscono alla nuova categoria *D)*.

14. La colonna della categoria *B)* verrà riempita dalle percentuali risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.

15. Le quote di cui al fondo comune dell'équipe non medica previsto dall'art. 104, area negoziale medica, saranno ripartite in quote proporzionali alla retribuzione fra i componenti dell'équipe stessa».

«Art. 71 (*Plus orario e sua determinazione).* — 1. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I), comma 6, dell'art. 66 va svolta in plus orario.

2. I tetti massimi di plus orario sono fissati nei limiti del fondo a disposizione di cui all'art. 67 come segue:

a) 7 ore settimanali per il personale laureato non medico che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili ai sensi del tariffario unico nazionale.

b) 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione, di vigilanza e ispezione. In attesa degli accordi quadro regionali, attuativi dell'istituto restano in vigore le norme specifiche del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, art. 64.

3. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2 verranno pertanto applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo decentrato a livello regionale applicativo dell'istituto di cui al presente decreto.

4. Per il personale infermieristico il plus-orario non potrà essere superiore a due ore settimanali.

5. Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili al personale non medico viene mantenuto nel caso in cui non sia stato attribuito il tetto massimo di plus-orario.

6. Il plus orario, concordato con le organizzazioni sindacali e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.

7. La misura del plus orario reso può trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto e non reso, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.

8. Il tetto retributivo per il personale non medico sarà rapportato al 10% del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1° gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.

9. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci:

stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianità;
indennità integrativa speciale;
indenntà annue fisse e continuative;
rateo di tredicesima mensilità.

10. Con periodicità semestrale dovrà essere attuata la revisione del plus-orario.

11. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.

12. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione ma compete la quota relativa alla categoria *D)*».

«Art. 72 (*Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub I dell'art. 66*). — 1. Per quanto attiene il personale laureato non medico che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili le modalità di ripartizione sono definite nell'art. 70.

2. Relativamente agli ingegneri addetti all'attività di vigilanza e ispezione il tariffario unico nazionale dovrà prevedere i criteri di riparto dell'attività fatturabile.

3. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, al fondo del personale della categoria *B)* affluiscono le somme corrisposte da enti o privati, al netto delle quote di spettanza dell'amministrazione, per prestazioni effettuate dagli ingegneri in plus orario.

4. Le competenze attribuite al personale della categoria *C)* dell'art. 70 che ha concorso alle prestazioni vengono sommate e l'importo risultante forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto personale.

5. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria *D)* dell'art. 70 saranno suddivise in base alle seguenti proporzioni individuali: al personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico inquadrato nei livelli dal settimo all'undicesimo: 2; al personale inquadrato nei livelli dal quinto al sesto 1,30; al personale inquadrato nei primi quattro livelli: 1.

6. Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo la tabella di cui all'art. 103 vanno ad incrementare il fondo sub II, comma 6, dell'art. 66».

Capo II

«Art. 73 (*Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 66*). — 1. Il fondo di incentivazione sub II) è ripartito dalla regione in quote corrispondenti ai progetti determinati anche a norma dell'art. 66.

2. Gli enti individuano, sentite le organizzazioni sindacali, le unità di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.

3. La regione provvede alla erogazione delle quote di cui al presente articolo sulla scorta di idonea documentanzione, attestante il conseguimento dei risultati ottenuti.

4. Nell'ambito di ciascun ente si provvederà alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi».

Art. 80 (*Turni di servizio ed organizzazione del lavoro*). — 1. La presenza medica in ospedale ed in particolari servizi anche nel territorio, individuati in sede di contrattazione decentrata, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione e una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di servizio.

2. Tale presenza medica è destinata a far fronte ad esigenze ordinarie e di emergenza.

3. Alle citate esigenze si provvede mediante la presenza attiva, attraverso un funzionale utilizzato delle équipes per le dodici ore diurne, ove le piante organiche lo consentano e, comunque, in rapporto alla migliore organizzazione del lavoro.

4. Nei reparti di rianimazione e terapia intensiva la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.

5. Alle esigenze di emergenza notturne e festive si provvede mediante:

a) il dipartimento di emergenza, laddove esso è istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità secondo i criteri indicati in sede di contrattazione decentrata;

b) l'utilizzazione della guardia medica divisionale e/o interdivisionale.

6. La guardia medica è svolta durante il normale orario di lavoro, laddove la dotazione organica delle unità operative consenta di garantire tutte le attività mediche istituzionali.

7. Nelle situazioni di carenza dell'organico, e comunque fino all'adeguamento delle relative dotazioni, la guardia medica può essere svolta attraverso il ricorso ad ore di lavoro straordinario.

8. La presenza medica nei servizi veterinari deve essere assicurata nelle dodici ore diurne feriali mediante turni di servizio ed articolazione degli orari. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilità secondo i criteri indicati nell'accordo decentrato».

«Art. 81. (*Lavoro straordinario*). — 1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.

3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 80 ore annue.

4. Gli enti, per comprovate ed improcastinabili esigenze di servizio e previo confronto con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di attività in deroga al limite di cui al comma 3, fino ad un massimo di 150 ore annue.

5. Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi sostitutivi.

6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma 2, le ore di straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronta disponibilità; comando per esigenze di servizio; partecipazione a riunioni di organi collegiali e commissioni di concorso.

7. La partecipazione a commissioni di concorso del Servizio sanitario nazionale potrà essere retribuita, se effettuata al di fuori del normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario, con le modalità di cui al comma 6, nella sola ipotesi in cui leggi regionali non prevedano specifici compensi.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;

indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

9. La maggiorazione di cui sopra è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.

10. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma 8 è ridotto a 156.

11. Le tariffe orarie, stabilite al 31 dicembre 1985 in base al preesistente sistema di calcolo, previste dai rispettivi ordinamenti sono mantenute *ad personam* fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema di calcolo.

12. Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai medici a tempo pieno».

«Art. 82 (*Servizio di pronta disponibilità*). — 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.

2. I comitati di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili organizzativi dei servizi e dei presidi.

3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i dipendenti in servizio presso unità operative con attività continua e, sulla base del piano di cui al comma 2, il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali.

4. Il servizio di pronta disponibilità sostitutiva ed integrativa della guardia divisionale o interdivisionale è organizzato utilizzando personale della stessa disciplina.

5. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi soltanto la pronta disponibilità integrativa.

6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

7. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni e festivi; ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive.

9. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.

10. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere comunque durata inferiore alle quattro ore.

11. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recuperio orario.

12. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di dieci pronte disponibilità nel mese.

13. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di gurdia è, di norma, di competenza del primario, degli aiuti e degli assistenti con almeno cinque anni di anzianità, nonché, solo per particolari necessità, degli altri assistenti.

14. Il servizio di pronta disponibilità sostitutivo dei servizi di guardia coinvolge, a turno individuale, tutti i sanitari della divisione o del servizio, ad eccezione dei primari».

«Art. 101 (*Tipologia e finalità dell'Istituto*). — 1. L'istituto di incentivazione della produttività deve tendere ad incrementare la economicità e qualità delle prestazioni rese in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di migliorare la qualità dell'assistenza.

2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovrà essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.

3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal presente decreto e a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase transitoria verso il futuro sistema «per obiettivi», con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986.

4. L'attivazione dell'istituto è obbligatoria ed è finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:

a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario, secondo le rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986;

b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di produttività complessivi;

c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale delle prestazioni utilizzando l'attività resa in plus-orario, oltre alla sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali.

5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo-quadro regionale che traccerà altresì le linee generali dei programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovrà comunque verificarsi, a livello di unità sanitarie locali, un incremento della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite media per assistito secondo le rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.

6. Pertanto il nuovo processo è così articolato:

I) incentivazione ex articoli 59 e seguenti decreto del Presidente della Repubblica n. 348, 1983;

II) produttività "per obiettivi"».

«Art. 102 (*Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto*). — 1. Gli enti finanziano l'istituto sub I), comma 6, dell'art. 101 esclusivamente con il fondo 1986, così come determinato ai sensi della circolare del Ministero della sanità e del Dipartimento della funzione pubblica del 29 aprile 1986, e risultante dal consuntivo dello stesso anno il quale sarà rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo l'andamento dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie, cui potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal raffronto tra la spesa dell'anno pecedente a quello preso a riferimento e la spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto, relativa alle funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.

2. Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse strettamente connesse alla attivazione di nuove unità operative in misura non superiore alla media di quanto liquidato procapite a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unità operative di nuova attivazione.

3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilirà l'entità del fondo da destinare all'istituto di incentivazione, che in caso di attivazione *ex novo* dello stesso non potrà essere inferiore al 10% della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1986 dell'intera attività specialistica resa al cittadino su base regionale.

4. In sede di accordo a livello di enti gli stessi converranno con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto l'articolazione delle attività professionali da rendere in plus-orario, soggette a rilevazione e fratturazione in modo da garantire un incremento della produttività e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.

5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario da personale medico dipendente o da personale che rientra nelle categorie *B* e *C*, non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttività al netto della quota di spettanza dell'amministrazione.

6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste nell'apposito tariffario di cui all'art. 104.

7. L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 101 viene finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun ente, e da una quota del fondo comune di cui all'art. 105 non superiore allo 0,80%, determinata in sede di accordo quadro regionale.

8. L'istituto di cui al comma 7 viene, altresì finanziato da ulteriori eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni».

«Art. 103 (*Valutazione della produttività*). — 1. Fermo restando l'obbligo dell'attività ambulatoriale da prestarsi nel normale orario di servizio viene valutata ai fini dell'istituto la quota parte delle prestazioni complessive prodotte dall'équipe in plus-orario, secondo modalità operative ed indici obiettivi di produttività che comportino un incremento di impegno dei componenti dell'équipe stessa.

2. Detta attività viene organizzata attraverso la predisposizione di orari o turni che garantiscano una equa rotazione di tutto il personale sanitario in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti della équipe, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e delle rispettive posizioni funzionali, nonché l'espletamento dell'attività stessa in tutti i giorni feriali.

3. L'accordo decentrato a livello regionale, nel definire le modalità operative dell'istituto dell'incentivazione della produttività, finalizzate al perseguimento degli obiettivi programmatici, dovrà comunque tenere conto dei seguenti indici di produttività:

a) durata media della degenza complessiva e per singole unità operative;

b) riduzione dei tempi di attesa *intra* ed *extra* ospedaliera.

4. Ai fini del computo economico del presente istituto il numero delle prestazioni effettuate secondo le predette modalità soggette a tale valutazione non può eccedere nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione il 50% del volume complessivo, compresa l'attività svolta in favore dei pazienti ricoverati, di attività dell'unità operativa tenendo anche conto dell'attività lavorativa prestata per altri istituti contrattuali.

5. Fino al raggiungimento del predetto 50% (vedi tabella *A)* le prestazioni effettuate sono considerate tutte utili ai fini della determinazione dei tetti consentiti e concordati.

6. Per le attività ambulatoriali svolte da equipes operanti in unità operative con posti letto l'attività di maggiore produttività rivolta ai non ricoverati verrà valutata sulla base delle prestazioni effettivamente erogate in plus-orario senza limitazioni di cui ai commi precedenti.

7. La valutazione della produttività dell'istituto sub II), comma 6, dell'art. 101 viene definita su specifici programmi in sede regionale, attuati e verificati nelle singole unità sanitarie locali sulla base dei seguenti indici medi di produttività oggettivamente rilevati a livello regionale:

a) contenimento della spesa corrente rispetto a quella storica riferita all'anno precedente a quello preso in considerazione e rivalutazione del tasso ufficiale di inflazione escludendo dal computo la eventuale assegnazione finanziaria rispetto alla predetta determinazione;

b) durata media della degenza, indice di occupazione di posti letto, indice di turn-over del posto letto;

c) riduzione dei tempi di attesa *intra* ed *extra* ospedaliera;

d) economie realizzate rispetto all'indice medio regionale per la farmaceutica esterna;

e) altri eventuali indici di produttività, oggettivamente rilevabili e quantificabili, determinati a livello regionale.

8. Tabella *A*

Attività per interni	Attività per esterni	Quota da attribuire al personale
50%	50%	100,00%
49%	51%	98,00%
48%	52%	96,15%
47%	53%	94,33%
46%	54%	92,59%
45%	55%	90,90%
44%	56%	89,28%
43%	57%	87,71%
42%	58%	86,20%
41%	59%	84,74%
40%	60%	83,33%
39%	61%	81,96%
38%	62%	80,64%
37%	63%	79,36%
36%	64%	78,12%
35%	65%	76,92%
34%	66%	75,75%
33%	67%	74,62%
32%	68%	73,52%
31%	69%	72,46%
30%	70%	71,42%
29%	71%	70,42%
28%	72%	69,44%
27%	73%	68,49%
26%	74%	67,56%
25%	75%	66,66%
24%	76%	65,78%
23%	77%	64,93%
22%	78%	64,10%
21%	79%	63,29%
20%	80%	62,50%
19%	81%	61,72%
18%	82%	60,97%
17%	83%	60,24%
16%	84%	59,52%
15%	85%	58,82%
14%	86%	58,13%
13%	87%	57,47%
12%	88%	56,81%
11%	89%	56,17%
10%	90%	55,55%
9%	91%	54,94%
8%	92%	54,34%
7%	93%	53,76%
6%	94%	53,19%
5%	95%	52,63%
4%	96%	52,08%
3%	97%	51,54%
2%	98%	51,02%
1%	99%	50,50%
0%	100%	50,00%».

«Art. 104 (*Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe*). — 1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione dell'istituto viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante del presente decreto. La formulazione del tariffario dovrà prevedere il valore delle prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire all'équipe e al fondo comune della categoria *A)*, ed all'équipe e al fondo comune della categoria *B)* del personale laureato non medico, alla categoria *C)* e alla categoria *D)*.

2. Nel nuovo tariffario occorrerà ricomprendere oltre alle prestazioni di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non mediche assoggettabili a rilevazione e fatturazione.

3. Per la definizione del tariffario unico sarà costituita presso il Ministero della sanità una commissione paritetica formata da componenti designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.

4. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il decreto ministeriale che recepirà il tariffario unico nazionale dovrà essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avrà effetti economici dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale medesimo.

6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario il fondo della categoria *B)* del personale laureato non medico è costituito dalle quote storicamente spettanti secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, per tale istituto ai laureati non medici più il 5% del fondo per l'incentivazione sub I), comma 6, dell'art. 101, da prevedere in aumento al fondo stesso, per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 (28/*a*), e per il periodo di validità dell'accordo recepito dal presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV n. 308/1986.

7. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto di incentivazione al personale medico debbono essere esclusivamente utilizzate per il fondo *A)* medici.

8. Il fondo predetto deve essere comunque garantito e liquidato nella sua globalità al personale medico per la durata del presente accordo con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi dell'attività ambulatoriale complessivamente resa dalle strutture pubbliche».

«Art. 105 (*Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub I), comma 6, art. 101*). — 1. Le competenze spettanti al personale articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente:

A) Medici;

B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;

C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella *h)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 dell'unità operativa che concorre alla prestazione, nonché il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica;

D) Restante personale.

2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale:

	A	B	C	D	Totale
1) prestazioni di radiologia	70	—	18	12	100
2) prestazioni di laboratorio	65	—	23	12	100
3) visite e/o interventi specialistici delle varie attività di servizio ed altre prestazioni fatturabili.	85	—	10	5	100
4) prestazioni riabilitative . .	55	—	32	13	100

3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria *A)* medici saranno suddivise come segue:

all'équipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti;

al fondo comune il 55%.

4. Tale suddivisione troverà applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La quota afferente all'équipe va ripartita fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttività nelle seguenti proporzioni:

assistente 1; aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e coadiutore sanitario 1,4; primario, direttore sanitario e dirigente sanitario 1,8, mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno.

6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono ripartite come segue:

assistente 1;
aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e coadiutore. 1,1;
primario ed equiparati, direttore sanitario e dirigente 1,2.

7. Il fondo comune sarà suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote sarà effettuata nell'accordo-quadro regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e d'utilizzo del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi all'interno della categoria medica e, quindi il perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 101.

8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus-orario con le modalità appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali.

9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo.

10. La distribuzione delle quote avverrà in misura proporzionale ai plus-orari concordati ed effettuati.

11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune.

12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al fondo di cui all'istituto sub II), comma 6, dell'art. 101.

13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative alla categoria *B)* debbono intendersi riferite alla nuova categoria *C)* le quote relative alla categoria *C)* afferiscono alla nuova categoria *D)*.

14. La colonna della categoria *B)* verrà riempita dalle percentuali risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario».

«Art. 106. *(Plus-orario e sua determinazione)*. — 1. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I), comma 6, dell'art. 101 va svolta in plus-orario.

2. I tetti massimi di plus-orario sono fissati nei limiti del fondo a disposizione di cui all'art. 102 come segue:

7 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;
5 ore settimanali per il personale medico a tempo definito.

3. In attesa degli accordi decentrati a livello regionale, attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche previste dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983.

4. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2 verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo-quadro regionale applicativo dell'istituto di cui al presente decreto.

5. Il plus-orario, ivi compreso quello afferente al fondo comune, concordato con le Organizzazioni sindacali e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso pertanto deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.

6. La misura del plus-orario reso può trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus-orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus-orario dovuto e non reso si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.

7. Il tetto retributivo sarà rapportato per ciascun operatore al 10% del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1° gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.

8. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci:

stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianità;
indennità integrativa speciale;
indennità primariale differenziata;
indennità annue fisse e continuative;
rateo di 13ª mensilità.

9. Con periodicità semestrale dovrà essere attuata la revisione del plus-orario.

10. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.

11. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione».

«Art. 107 *(Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di ripartizione, per il personale dei servizi veterinari)*. — 1. Nel rispetto della normativa generale dell'istituto gli incentivi alla produttività per il servizio veterinario formano un comparto autonomo e riservato agli operatori del servizio stesso.

2. Il fondo di incentivazione del personale dei servizi veterinari viene costituito dalle somme corrisposte da enti o privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate esclusivamente nel plus-orario assegnato al netto della quota di spettanza dell'amministrazione, nonché della quota parte delle somme attribuite dal Servizio sanitario nazionale per l'esecuzione di profilassi di Stato afferente alle prestazioni del personale dipendente.

3. Nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e contestualmente al tariffario di cui all'art. 104, verrà emanato il tariffario unico nazionale sulla base del quale vengono quantificate le prestazioni erogate; nelle more di emanazione si farà riferimento al tariffario in vigore approvato con decreto ministeriale 22 maggio 1986. Il nuovo tariffario trova applicazione dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di recepimento.

4. Al personale veterinario è riconosciuto lo stesso tetto orario del personale medico a tempo pieno determinato ai sensi dell'art. 106.

5. Si considerano utili ai fini della determinazione dei tetti consentiti di plus-orario, non più del 75% delle prestazioni di assistenza zoolatrica che le Unità sanitarie locali erogano come attività istituzionale e del 50% delle restanti prestazioni.

6. Le competenze spettanti al personale dei servizi veterinari saranno ripartite secondo i criteri di cui allo schema contenuto nell'art. 105.

7. L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo è obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le attività di vigilanza, ispezione e profilassi».

«Art 108. *(Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 101)*. — 1. Il fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 101, è ripartito dalla regione in quote corrispondenti ai progetti determinati a norma dell'art. 101.

2. Gli enti individuano, sentite le Organizzazioni sindacali, le unità di personale mediche e veterinarie assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.

3. La regione, nell'accordo decentrato a livello regionale attuativo dell'istituto determinerà le modalità di erogazione delle quote di cui al presente articolo sulla scorta di idonea documentazione, attestante il conseguimento dei risultati ottenuti.

4. Nell'ambito di ciascun ente si provvederà alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi.

5. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttività e di ulteriori fondi di finanziamenti per i diversi settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguenti, ai fini della valutazione della produttività è demandata ad un'apposita commissione paritetica costituita da esperti designati dal Governo, regioni, ANCI, UNCEM, e Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto che li definisce entro il 30 settembre 1987, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale».

— L'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del D.L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali) così dispone:

«1. Sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria:

a) i cittadini cui sia riconosciuta dai comuni di residenza la condizione di indigenza di cui all'art. 32, primo comma, della Costituzione;

(*omissis*)».

— L'art. 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), così dispone:

«2. Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata, nonché alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione. Nel predetto elenco i galenici preparati dal farmacista su ricetta medica sono indicati per sostanza o per categoria terapeutica, con eventuale specificazione di limitazioni quantitative».

— Si riportano di seguito le lettere *a)* e *b)* dell'allegato 4 al decreto del Ministro della sanità 30 ottobre 1989:

«ALLEGATO 4

ELENCO DEI GALENICI OFFICINALI INSERITI NEL PRONTUARIO TERAPEUTICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

a) *Elenco dei galenici già prescrivibili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, con la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 30 per cento del prezzo di vendita al pubblico, oltre alla quota fissa per ricetta:*

Prodotto galenico officinale	Confezione	Prezzo
Acido nalidissico, 500 mg compresse	n. 20	5.760
Acido nalidissico, 6% p/v sciroppo ml 150	flacone n. 1	5.695
Amoxicillina triidrato equivalente a 2,5% p/v di amoxicillina base, sciroppo ml 100	flacone n. 1	3.890
Ampicillina, 250 mg capsule	n. 12	3.695
Ampicillina sodica (polvere per p.i.) equivalente a 250 mg di ampicillina base - diluente 2,5 ml	flacone n. 1	2.470
Ampicillina sodica (polvere per p.i.) equivalente a 500 mg di ampicillina base - diluente 2,5 ml	flacone n. 1	2.725
Ampicillina sodica (polvere per p.i.) equivalente a 1000 mg di ampicillina base - diluente 4 ml	flacone n. 1	3.235
Benzilpenicillina benzatinica (polvere per p.i.) 600.000 U.I. - diluente 2,5 ml	flacone n. 1	2.425
Benzilpenicillina benzatinica (polvere per p.i.) 1.200.000 U.I. - diluente 4 ml	flacone n. 1	2.595
Benzilpenicillina potassica (polvere per p.i.) 1.000.000 U.I. - diluente 4 ml	flacone n. 1	2.585
Cefalexina, 250 mg capsule	n. 12	5.190
Cefalexina, 500 mg capsule	n. 8	6.010
Cefalexina 5% p/v, sciroppo ml 100	flacone n. 1	7.490
Cefalotina sodica (polvere per p.i.) equivalente a mg 1000 di cefalotina base - diluente 4 ml	flacone n. 1	4.735
Cloramfenicolo, 250 mg capsule	n. 12	2.745
Cloramfenicolo palmitato equivalente a 2,5% p/v di cloramfenicolo base, sciroppo ml 100	flacone n. 1	3.490
Cloramfenicolo succinato sodico (polvere per p.i.) equivalente a 1000 mg di cloramfenicolo base - diluente 10 ml	flacone n. 1	3.015
Clorochina fosfato, 250 mg compresse	n. 30	3.585
Cloxacillina sodica (polvere per p.i.) equivalente a 500 mg di cloxacillina base - diluente 2 ml	flacone n. 1	2.625
Cloxacillina sodica euivalente a 2% di p/v di cloxacillina base, sciroppo ml 100	flacone n. 1	3.210
Doxiciclina cloridrato equivalente a 100 mg di doxciclina base, capsule	n. 8	3.105
Eritromicina stearato equivalente a 250 mg di eritromicina base, compresse	n. 12	5.525
Eritromicina etilsuccinato equivalente a 100 mg di eritromicina base 2 ml	flacone n. 1	2.150
Eritromicina etilsuccinato equivalente a 2,5% p/v di eritromicina base, sciroppo ml 100	flacone n. 1	4.390
Eritromicina lattobionato (polvere per p.i.) equivalente a 500 mg di eritromicina base - diluente 10 ml	flacone n. 1	2.915
Etambutolo cloridrato, 200 mg compresse	n. 20	3.250
Etambutolo cloridrato, 400 mg compresse	n. 20	4.210
Fenossimetilpenicillina, 125 mg compresse	n. 10	2.505
Fenossimetilpenicillina, 500 mg compresse	n. 10	4.280
Fenossimetilpenicillina potassica 2,5% p/v, sciroppo ml 100	flacone n. 1	3.200
Ftalisulfatiazolo, 500 mg compresse	n. 20	3.330

Prodotto galenico officinale	Confezione	Prezzo
Gentamicina solfato equivalente a 40 mg di gentamicina base 2 ml	flacone n. 1	2.720
Griseofulvina, 125 mg compresse	n. 20	3.555
Griseofulvina, 250 mg compresse	n. 10	3.275
Isoniazide, 100 mg compresse	n. 50	3.100
Isoniazide, 200 mg compresse	n. 50	3.730
Isoniazide 1% p/v, sciroppo ml 150	flacone n. 1	2.345
Litio carbonato, capsule 300 mg	n. 10-20-30	
Metronidazolo, 250 mg compresse	n. 20	2.790
Nitrofurantoina, 50 mg compresse	n. 20	2.590
Nitrofurantoina 0,5% p/v, sciroppo ml 1000	flacone n. 1	2.820
Piperazina adipato, mg 300 capsule	n. 20	2.720
Sulfadiazina, 500 mg compresse	n. 20	3.745
Sulfadizina sodica, 250 mg/1 ml	flaconi n. 5	3.330
Sulfadimetossina, 500 mg compresse	n. 20	4.455
Sulfametopirazina, 500 mg compresse	n. 10	3.530
Sulfametopirazina 5% p/v sciroppo ml 60	flacone n. 1	3.210
Streptomicina solfato (polvere p.i.) equivalente a 1 g di streptomicina base - diluente 3 ml	flacone n. 1	2.565
Tetraciclina cloridrato (polvere p.i.) equivalente a 250 mg di tetraciclina base - diluente 3 ml	flacone n. 1	2.270
Tetraciclina cloridrato equivalente a mg 250 di tetraciclina base, capsule	n. 16	3.025

b) *Elenco dei galenici officinali che saranno prescrivibili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, con la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 30 per cento del prezzo di vendita al pubblico, oltre alla quota fissa per ricetta, dalla data di prima applicazione del prezzo stabilito dal Comitato interministeriale prezzi:*

Prodotto galenico officinale	Confezione	Prezzo
Acqua per preparazioni iniettabili 2 ml	fiala n. 1	—
Acqua per preparazioni iniettabili 5 ml	fiala n. 1	—
Acqua per preparazioni iniettabili 10 ml	fiala n. 1	—
Adrenalina 0,5 mg/1 ml per uso parenterale	fiale n. 5	—
Adrenalina 1 mg/1 ml per uso parenterale	fiale n. 5	—
Amoxicillina, mg 250 compresse	n. 12	—
Amoxicillina, mg 500 compresse	n. 6	—
Amoxicillina, g 1 compresse	n. 6	—
Argento proteinato 0,5% p/v, gocce auricolari e nasali 10 ml	flacone n. 1	—
Atropina solfato 0,5 mg/1 ml, per uso parenterale	flaconi n. 5	—
Atropina solfato 0,5% p/v, collirio ml 10	flacone n. 1	—

Prodotto galenico officinale	Confezione	Prezzo
Atropina solfato 1% p/v, collirio 10 ml	flacone n. 1	—
Calcio cloruro 500 mg/10 ml per uso parenterale	flaconi n. 5	—
Cefalexina, 1 g compresse	n. 8	—
Cloxacillina, 250 mg capsule	n. 12	—
Cloxacillina, 500 mg capsule	n. 6	—
Eritromicina lattobionato (polvere per p.i.) equivalente a 1 g di eritromicina base - diluente 10 ml	flacone n. 1	—
Glicerina fenica, gocce auricolari nasali g 10	flacone n. 1	—
Glucosio 5% p/v ml 10	fiale n. 1	—
Glucosio 5% p/v ml 20	fiala n. 1	—
Glucosio 10% p/v ml 10	fiala n. 1	—
Glucosio 10% p/v ml 20	fiala n. 1	—
Glucosio 20% p/v ml 10	fiala n. 1	—
Glucosio 33% p/v ml 5	fiala n. 1	—
Glucosio 33% p/v ml 10	fiala n. 1	—
Litio carbonato, capsule 300 mg	n. 10-20-30	—
Litio carbonato, compresse 300 mg	n. 50	—
Metadone cloridrato 0,1% p/v, sciroppo 5 ml	flac. monodose n. 1	—
Metadone cloridrato 0,1% p/v, sciroppo 10 ml	flac. monodose n. 1	—
Metadone cloridrato 0,1% p/v, sciroppo 20 ml	flac. monodose n. 1	—
Morfina cloridrato 10 mg/1 ml per uso parenterale	fiale n. 2-5	—
Morfina cloridrato 20 mg/1 ml per uso parenterale	fiale n. 2-5	—
Morfina cloridrato 0,1% p/v sciroppo ml 100	flacone n. 1	—
Morfina cloridrato 1% p/v sciroppo ml 320	flacone n. 1	—
Morfina cloridrato 2% p/v sciroppo ml 160	flacone n. 1	—
Papaverina cloridrato 30 mg/2 ml per uso parenterale	fiale n. 5	—
Papaverina cloridrato 50 mg/3 ml per uso parenterale	fiale n. 5	—
Pilocarpina cloridrato 1% p/v, collirio ml 10	flacone n. 1	—
Pilocarpina cloridrato 2% p/v, collirio ml 10	flacone n. 1	—
Pilocarpina cloridrato 4% p/v collirio ml 10	flacone n. 1	—
Potassio iodato, 170 mg compresse	n. 20	—
Potassio ioduro, 130 mg compresse	n. 20	—
Potassio ioduro, 50 p/v, gocce 20 ml	flacone n. 1	—
Rifampicina, 150 mg capsule	n. 8	—
Rifampicina, 300 mg capsule	n. 8	—
Rifampicina 2%, sciroppo ml 60	flacone n. 1	—
Sodio cloruro 18 mg/2 ml per uso parenterale	fiala n. 1	—
Sodio cloruro 45 mg/5 ml per uso parenterale	fiala n. 1	—
Sodio cloruro 90 mg/10 ml per uso parenterale	fiala n. 1	— »

— L'art. 38 del D.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, così dispone:

«Art. 38 (*Commissione regionale di disciplina*). — In ciascuna regione, con provvedimento della giunta regionale, è istituita una commissione di disciplina composta da:

il presidente dell'ordine provinciale dei medici della città capoluogo di regione o suo delegato, che la presiede;

tre membri medici e un esperto designati dall'assessore regionale alla sanità, sentito l'ANCI regionale; un membro medico designato dall'U.S.L. interessata;

tre membri medici e un esperto designati dal consiglio direttivo della federazione regionale degli ordini dei medici su indicazione unitaria effettuata, di norma, d'intesa fra i sindacati medici di categoria più rappresentativi a livello nazionale.

La sede della commissione è indicata dalla regione.

Ai fini della nomina di cui al primo comma il presidente della federazione regionale degli ordini dei medici invita, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati medici nazionali di categoria a procedere alla designazione unitaria dei medici da nominare.

Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta designazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il consiglio direttivo della federazione regionale degli ordini dei medici provvede direttamente a nominare la rappresentanza medica in seno alla commissione.

I medici di nomina ordinaria devono essere in possesso dei seguenti requisiti;

1) età non inferiore a 40 anni;

2) anzianità di laurea non inferiore a 15 anni;

3) attività di medicina generale svolta in regime convenzionale per un periodo non inferiore a dieci anni;

4) essere iscritti negli elenchi dei medici convenzionati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla regione.

L'U.S.L. provvede all'istruttoria del caso avvalendosi della collaborazione del comitato di cui all'art. 36 prima dell'eventuale deferimento alla commissione di cui al presente articolo.

La commissione esamina i casi dei medici ad essa deferiti dall'U.S.L., per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro un mese dalla data di deferimento.

Al medico deferito sono contestati gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni.

La commissione propone all'U.S.L. con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:

richiamo con diffida per trasgressioni ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dall'accordo;

riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi; per inadempienze già oggetto di richiamo con diffida;

sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni;

per gravi infrazioni finalizzate anche all'acquisizione di vantaggi personali;

per omessa o infedele comunicazione di circostanza comportanti incompatibilità, ai sensi dell'art. 4 dell'accordo;

per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla riduzione del trattamento economico;

revoca per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto.

I provvedimenti devono essere adottati dall'U.S.L. in conformità alle proposte della commissione di disciplina e sono definitivi. Essi sono notificati agli interessati e comunicati all'ordine dei medici ed alla commissione di cui al presente articolo».

— Il decreto del Ministro della sanità 30 aprile 1990 concerne: «Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa».

— L'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 («Istituzione del Servizio sanitario nazionale») così dispone:

«Art. 44 (*Convenzioni con istituzioni sanitarie*). — 1. Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la necessità di convenzionare le istituzioni private di cui all'articolo precedente, tenendo conto prioritariamente di quelle già convenzionate.

2. La legge regionale stabilisce norme per:

a) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le istituzioni private di cui all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e garantendo l'erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali;

b) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le aziende termali di cui all'articolo 36.

3. Dette convenzioni sono stipulate dalle unità sanitarie locali in conformità a schemi tipo approvati dal Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

4. Le convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unità sanitarie locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unità sanitarie locali del territorio nazionale».

— Le lettere *b), c)* ed *e)* del comma 1 dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 così dispongono:

«*b)* le somme già destinate in via diretta e indiretta dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, nonché dagli altri enti pubblici al finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura non inferiore a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate dal 14 per cento;

c) i proventi ed i redditi derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unità sanitarie locali;

(*Omissis*);

e) i proventi derivanti da attività a pagamento svolto dalle unità sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonché da recuperi, anche a titolo di rivalsa».

— L'art. 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) così dispone: «14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di lire 100.000.000 annue, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento».

— L'art. 31, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sopracitata, è il seguente: «15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente è così ripartita: 3,80 per cento a carico del datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore».

— L'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) prevede: «3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato è fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni».

— L'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, di cui alla nota precedente, così dispone:

«Art. 7 (*Misure dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni*). — 1. Con decorrenza dal 1° luglio 1990 sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella *D* allegata alla presente legge ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni.

2. Ciascuna azienda è inclusa per ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la diversa consistenza aziendale, nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti, determinato ai sensi dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

3. I contributi per le singole unità attive appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati:

a) moltiplicando il reddito medio convenzionale di cui al comma 5 per il numero delle giornate indicate nella citata tabella *D*;

b) applicando ai rispettivi redditi imponibili l'aliquota del 12 per cento, ridotta al 9 per cento per le imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per i mezzadri e coloni i contributi sono per metà a carico del concedente e per metà a carico del mezzadro o colono. I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e coloni, salvo il diritto di rivalsa.

5. Il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella *D* è determinato annualmente su base nazionale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. La misura del reddito agrario per ciascuna fascia è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

6. Per le imprese agricole di allevamento di animali per le quali manchi il reddito agrario, l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale sarà effettuata sulla base di criteri determinati, in relazione alle dimensioni delle aziende e distintamente per singole specie di animali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il contributo addizionale di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nonché il contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualità di unità attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di età inferiore ai ventuno anni, le aliquote di cui al comma 3, lettera *b)*, sono ridotte rispettivamente al 9,50 per cento e al 4,50 per cento.

9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed ai superstiti, o dell'assegno di invalidità, non possono comunque essere computate, in favore degli iscritti, più di 156 giornate per ciascun anno.

10. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni».

Note all'art. 6:

— La legge 11 maggio 1990, n. 108, reca la disciplina dei licenziamenti collettivi.

— L'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) dispone:

«Art. 7 *(Pensioni supplementari e supplementi di pensione).* — Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (7), nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.

La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile.

Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

È abrogato l'art. 23-*septiesdecies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

Note all'art. 7:

— L'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, citata nella nota precedente è il seguente:

«Art. 8. — Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31 dicembre 1965, è corrisposto a decorrere al 1° gennaio 1969, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, numero 1338 (10/a), fino al raggiungimento dell'importo mensile dei trattamenti minimi previsti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti, con la medesima decorrenza, anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali.

Ai fini dell'attribuzione dei suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale prorata di pensione corrisposto, per effetto di tale cumulo, da organismi assicuratori esteri.

I lavoratori emigranti che siano in possesso dei prescritti requisiti per il diritto a pensione in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi di cui al secondo comma hanno diritto anche sulla base di certificazione provvisoria rilasciata dai competenti organismi esteri, alla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione che è integrata ai trattamenti minimi. Tali integrazione non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed è riassorbita in relazione agli importi di pro-rata eventualmente corrisposti da organismi assicurativi esteri».

— L'art. 20, comma sesto, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), è il seguente: «Il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si applica alla tredicesima rata di pensione, né alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale».

— L'art. 22, comma ottavo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), è il seguente: «I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati, di addetti ai servizi domestici e familiari nonché fuori del territorio nazionale».

— L'art. 9-*bis* del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizione per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è il seguente:

«Art. 9. — Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 8 non si applicano ai lavoratori, dipendenti o autonomi, e ai pensionati residenti all'estero.».

Note all'art. 8:

— Il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ha approvato il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

— La legge 19 gennaio 1955, n. 25, concerne la disciplina dell'apprendistato.

— L'art. 10, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del lavoro), è il seguente:

«Art. 10 (*Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento*). — 1. A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente:

a) 1ª classe: lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano l'iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare;

b) 2ª classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla 1ª classe, che aspirino a diversa occupazione;

c) 3ª classe: titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianità.».

Note all'art. 9:

— L'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati) è il seguente:

«Art. 2. — A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge agli operai delle aziende industriali, comprese quelle dell'edilizia e affini che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali o nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, è corrisposta per la durata di tre mesi l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale, che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato compreso fra le 0 ore ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 settimanali.

La durata di detto trattamento può essere prolungata a 6 mesi con disposizione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed, eccezionalmente, a 9 mesi con decreto interministeriale da emanarsi con le modalità indicate nell'articolo 3.».

— L'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 (Conversione in legge del D.L. 26 maggio 1979, n. 159, concernente norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno) è il seguente:

«Art. 2. — All'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

"Con effetto dal 1° gennaio 1979, nel caso di fallimento di aziende industriali, oltre ad applicarsi le disposizioni di cui al comma precedente, ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi è sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione per crisi aziendale dichiarata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il cui trattamento può essere concesso per un periodo massimo di ventiquattro mesi, e del conseguente disposto del precedente articolo 21, secondo comma".».

— L'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, citata nella nota all'art. 7, è il seguente:

«Art. 12. — Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

"Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o l'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.

L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuite a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate".».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) è il seguente:

«Art. 8 (*Partecipazione al gettito di imposte erariali*). — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi (1/b);

b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.

Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale.

La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuite alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, è determinata con la legge di bilancio.

Il fondo comune è ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:

A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico *pro capite* dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico *pro capite* sarà riferito ad altra imposta corrispondente.

La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.

Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione.

Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera *C)* del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio *pro capite* di ciascuna regione.».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40 (Norme in materia di finanza regionale) è il seguente: «2. Il fondo comune, come sopra determinato, è comprensivo delle somme di cui all'articolo 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL), all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni di parte delle funzioni dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta), alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, della legge 16 maggio 1984, n. 138, alle leggi 13 agosto 1984, n. 479, 19 maggio 1986, n. 206, nonché delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, e comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434».

— Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 40 (cit.) è il seguente: «3. Il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali».

— Il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 40 (cit.) è il seguente: «4. Per l'anno 1989, rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che affluiscono ai capitoli di entrata 3344, 3355 e 3356, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3360 e 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, nonché quelle di cui all'articolo 2, lettera *a)*, della legge 29 novembre 1977, n. 891, che affluiscono al capitolo 2224.».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531 (Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale) è il seguente:

«Art. 17. — Sono da ritenersi corrisposte a titolo di contributo a carico dello Stato le somme già pagate e da pagarsi per conto dei consorzi per l'autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela:

a) dall'ANAS, per gli interventi svolti e da svolgere in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389, nonché del primo comma dell'articolo 15 della presente legge;

b) dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, sia per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1980, n. 389, ivi compresi quelli di cui al primo comma dell'articolo 15 della presente legge, sia per gli interventi svolti in applicazione dell'operatività della garanzia fidejussoria dello Stato.

Lo stanziamento relativo alle rate di ammortamento dei mutui stipulati entro il 31 dicembre 1979, con scadenza successiva al 31 dicembre 1982, dai consorzi per l'autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela, è annualmente autorizzato, con apposita disposizione, dalla legge di approvazione del bilancio.».

— Il testo dell'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531 (cit.), è il seguente:

«Art. 15. — In attesa della legge di riordino del settore autostradale ed in pendenza del perfezionamento degli atti aggiuntivi di cui al successivo terzo comma, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1982. Per tale intervento è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per gli esercizi 1981 e 1982 la somma di lire 240 miliardi. Per far fronte inoltre all'ulteriore accertato fabbisogno di lire 80 miliardi connesso all'applicazione dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389, è assegnata all'ANAS per l'anno finanziario 1982 una somma di pari importo.

All'onere complessivo di lire 320 miliardi si provvede:

a) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 del Ministero del tesoro;

b) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982 del Ministero del tesoro;

c) per lire 120 miliardi, a valere sulle disponibilità esistenti ed in formazione sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni.

Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa sarà stipulato con ciascun ente concessionario di autostrade di trafori, ad eccezione dei consorzi per la autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela, un atto aggiuntivo alla vigente convenzione che preveda gli adeguamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, nonché la regolamentazionedi tutti i rapporti connessi ad

eventuali trasferimenti di concessioni di autostrade contigue, da porre in essere mediante accorpamento volontario delle società interessate, ivi compresa la realizzazione, in analogia e ad estensione di quanto disposto al precedente articolo 14, dei completamenti delle opere previste dalle concessioni originarie.

I piani di rimborso allo Stato dei debiti di cui all'articolo 5 della legge 23 luglio 1980, n. 389, da parte dei concessionari, al netto dei versamenti da ciascuna società effettuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno articolati sulla base di quote annue rapportate alle previste risorse derivanti dalla gestione. I concessionari debitori sono tenuti a versare al Fondo centrale di garanzia, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'intera quota prevista in piano finanziario a titolo di rimborso del debito verso lo Stato.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, sulla rete autostradale in concessione, ad eccezione delle autostrade assentite al consorzio unico siciliano di cui al successivo articolo 16, alla società Tangenziale di Napoli S.p.a. e alla società Autostrade meridionali S.p.a.:

a) non possono essere applicate tariffe inferiori a quelle previste nel sistema tariffario in vigore sulla rete della società Autostrade Sp.a.;

b) fino all'emanazione della legge di riordino del settore autostradale è istituito sulle tariffe di pedaggio un sovrapprezzo di una lira a chilometro per i motoveicoli, le autovetture, gli autobus ed i veicoli merci fino a 25 quintali di portata o fino a due assi; di tre lire a chilometro per i veicoli merci oltre 25 quintali di portata o superiori a due assi.

I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione, nonché dai sovrapprezzi di cui al comma precedente, devono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e, successivamente, al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro, e saranno dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e rimaste insolute.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32.

Con la presentazione del piano di cui all'articolo 2 della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà procedere alla revisione e ristrutturazione del sistema delle tariffe di pedaggio. Tale revisione e ristrutturazione non dovrà comportare alcuna riduzione nel preesistente gettito di introiti di pedaggio di ciascuna concessionaria.

In vista dell'emanazione della legge di riordino del settore autostradale, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS ed il Ministro del tesoro presenteranno al Parlamento entro il 30 giugno 1983 una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale, e, qualora le risultanze dei piani finanziari di cui ai precedenti commi facciano riscontrare per talune società concessionarie tra quelle indicate all'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, forniranno proposte che prevedano l'immediato trasferimento delle relative concessioni ad una o più società di gestione a partecipazione pubblica, o, in alternativa, il loro accorpamento con società concessionarie già operanti.

Ove tali proposte non venissero formulate entro i termini previsti e fino a quando non saranno definiti i provvedimenti legislativi e amministrativi all'uopo necessari, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane sospenderà i pagamenti in favore delle società sopra indicate.».

Note all'art. 12:

— L'art. 6 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in locali aperti al pubblico *o esercitata in forma stabile in aree mercatali attrezzate*";

b) nel comma 9 dell'articolo 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Resta salvo quanto disposto dall'articolo 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.".

2. Nella tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la denominazione del settore di attività II è così modificata: "Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo; di affittacamere".

3. Per l'anno 1990, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

4. Il diritto annuale in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 1988, n. 340, è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento.

5. Il 98 per cento delle somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'anno 1990 in sostituzione dei tributi soppressi, è ripartito per metà in quote uguali per ciascuna camera di commercio, e per metà in proporzione alle entrate sostitutive spettanti per l'anno 1989 al netto della quota fissa attribuita per lo stesso anno 1989. Il restante 2 per cento è ripartito interamente tra le camere di commercio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in modo da assicurare a ciascuna camera di commercio, per le medesime voci di entrata, una base di finanziamento almeno corrispondente a quella risultante dall'accertamento per il 1989 delle entrate derivanti dalle somme corrisposte in sostituzione dei tributi soppressi e dal diritto annuale.

6. Per l'anno 1990, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera *b)* del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge. Il relativo onere, stimato in lire 350 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

6-*bis*. L'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:

"Art. 69 *(Riscossione di altre entrate)* — 1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.

2. Provvede altresì, su richiesta e d'accordo con gli enti interessati, alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi di spettanza dei comuni, delle province anche autonome, dei consorzi di enti locali, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consortili, delle società di gestione di servizi comunali e di altri enti locali. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, per la riscossione delle entrate di cui al comma 3 l'accordo fisserà in favore del concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate, da determinarsi in relazione ai costi di gestione della riscossione affidata ed in misura che assicuri una adeguata remunerazione.

3. Qualora la riscossione delle entrate patrimoniali, assimilate e dei contributi non venisse affidata al competente concessionario è fatto divieto agli enti locali di avvalersi, per la riscossione di dette entrate, di enti, organismi e società, comunque strutturati e denominati; diversi dal proprio tesoriere. Il divieto si applica anche agli eventuali contratti in corso che vengono risolti di diritto al 31 dicembre 1990».

— Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, concerne disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 e 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate.

Il testo dell'art. 14 della succitata legge 9 ottobre 1971, n. 825, è il seguente:

«Art. 14. — Per il quinquennio 1973-1977 a favore dei comuni e delle province saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle riscosse nell'anno 1972 o a quelle attribuite o devolute per detto anno, maggiorate annualmente del 10 per cento, per i seguenti tributi e compartecipazioni a tributi erariali:

1) per i comuni: *a)* imposte comunali di consumo al netto delle spese di gestione valutate nella misura del 15 per cento; *b)* compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella attribuita ai comuni montani in virtù dell'articolo 17 primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014; *c)* compartecipazione al provento dell'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, nell'importo pari a quello dell'aumento disposto con il D.L. 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e successive variazioni; *d)* compartecipazione al provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli; *e)* compartecipazione al provento dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici; *f)* diritto speciale sulle acque da tavola;

2) per le province, compartecipazione al provento: *a)* dell'imposta generale sull'entrata; *b)* delle tasse erariali di circolazione; *c)* della addizionale di cinque centesimi per ogni lira di tributo, istituita con R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145.

Inoltre ai comuni è attribuita, con le stesse maggiorazioni di cui al comma precedente, una somma d'importo pari a quella attribuita per l'anno 1971 a titolo di addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'Enel.

Per le imposte comunali di consumo è data facoltà ai comuni di fare riferimento alle riscossioni realizzate nell'anno 1971.

Nei confronti dei comuni che deliberino il mantenimento in servizio, anche in soprannumero, del personale dipendente addetto agli uffici delle imposte di consumo non verrà effettuata la decurtazione del 15 per cento prevista dal n. 1, lettera *a)*, del presente articolo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non tutto il personale rimanga alle dipendenze del comune, la decurtazione sarà determinata in misura proporzionale con esclusivo riferimento al numero complessivo del personale in servizio alla data di abolizione del tributo.

A favore dei comuni e delle province saranno inoltre attribuite, per lo stesso periodo indicato nel primo comma, somme d'importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1972 per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per contributo di miglioria, maggiorate annualmente, per gli ultimi tre anni, del 7,50 per cento.

Per il quadriennio 1974-1977, ai comuni ed alle province saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria somme d'importo pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1973; per il secondo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1973 maggiorate annualmente del 7,50 per cento, per i seguenti tributi e contributi:

1) per i comuni: *a)* imposta di famiglia e sul valore locativo; *b)* sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; *c)* imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni; *d)* imposta di patente; *e)* contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;

2) per le province: *a)* sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; *b)* addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

In deroga alle disposizioni previste al n. 3) del precedente art. 12, l'amministrazione finanziaria corrisponderà agli enti indicati al numero stesso, fino al 31 dicembre 1977, somme d'importo pari a quelle devolute per l'anno 1972 per tributi e compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1° gennaio 1973, maggiorate annualmente del 10 per cento rispetto all'anno precedente ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili, la maggiorazione sarà determinata di anno in anno, sentite le ragioni interessate. Per i tributi soppressi dal 1° gennaio 1974, ferme rimanendo le maggiorazioni ed i criteri innanzi indicati, si fa riferimento alle somme devolute per l'anno 1973.

All'entrata in vigore delle norme di modificazione ed integrazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le disposizioni del presente articolo e quelle di cui al n. 3) dell'art. 12 saranno applicate tenuto conto del gettito relativo all'anno 1972 o all'anno 1973, a seconda delle ipotesi indicate nel precedente comma, dei tributi previsti dalla modifica statutaria, rispettivamente per la regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per il periodo indicato nel sesto comma del presente articolo saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria alle camere di commercio e alle aziende di cura, soggiorno e turismo somme d'importo pari alle entrate riscosse per i tributi soppressi di rispettiva competenza nell'anno 1973, maggiorate annualmente, per il secondo biennio del 5 per cento.

Gli enti di cui ai precedenti commi continueranno a percepire ogni entrata afferente agli esercizi fino al 31 dicembre 1972 per i tributi e le compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1° gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1973 per i tributi e contributi soppressi dal 1° gennaio 1974.

Per il periodo indicato nel sesto comma l'imposta di cui al precedente art. 4, per le quote di spettanza degli enti indicati al n. 3) dell'art. 12, delle province, dei comuni, delle camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo sarà applicata con l'aliquota massima. Il relativo gettito affluirà integralmente al bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 1973 affluiranno al bilancio dello Stato anche le quote di compartecipazionea tributi erariali già di spettanza degli enti locali.

Le intendenze di finanza provvederanno a disporre mensilmente a favore degli enti di cui al n. 3) dell'art. 12, delle province, dei comuni, delle camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, il pagamento delle somme dovute decurtate dell'ammontare dei tributi e compartecipazioni delegati a garanzia di mutui.

Per l'applicazione delle imposte comunali di consumo fino al 31 dicembre 1972 saranno adottati le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi dei generi determinati per l'anno 1971.

I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, con scadenza anteriore al 31 dicembre 1972, sono prorogati, alle stesse condizioni in essi previste, a detta data.

Indipendentemente dalle revisioni di legge, i contratti di appalto a canone fisso e quelli stipulati con consorzi di esercenti, prorogati ai sensi del comma precedente, potranno essere revisionati, soltanto ad istanza dei comuni e, limitatamente al periodo prorogato, sulla base delle riscossioni effettuate nei due anni anteriori alla proroga.

— Il testo dell'art. 15-*quinquies* del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è il seguente:

«Art. 15-*quinquies* (*Rilascio automatico delle certificazioni di anagrafe e di stato civile - Farmacie comunali*). — 1. Le amministrazioni comunali possono avvalersi di sistemi automatizzati per il rilascio diretto al richiedente delle certificazioni d'anagrafe e di stato civile, garantendo comunque l'assolvimento di ogni imposta o diritto sugli atti emessi. A tal fine è ammesso sostituire la firma autografa dell'ufficiale d'anagrafe o di stato civile con quella in formato grafico del sindaco o dell'assessore delegato, apposta al momento dell'emissione automatica del certificato. I certificati così emessi sono validi ad ogni effetto di legge, qualora l'originalità degli stessi sia garantita da sistemi che non ne consentano la fotoriproduzione per copie identiche, come l'utilizzo di fogli filigranati o di timbri a secco. Il sistema utilizzato deve essere approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

2. Le facoltà previste dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, competono anche alle amministrazioni comunali nelle ipotesi di cui all'articolo 9 della legge medesima».

Note all'art. 13:

— La legge 10 ottobre 1975, n. 517, disciplina il credito agevolato al commercio.

— Il testo dell'art. 3 del D.L. 26 gennaio 1987, n. 9 (Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517 - cit. - sulla disciplina del credito agevolato al commercio) convertitilo, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Il periodo di utilizzo di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificato dall'articolo 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevato ad anni tre, anche per le iniziative i cui programmi non risultano ancora realizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le operazioni approvate dal Comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è da applicare il tasso agevolato:

a) con il pagamento della prima rata in scadenza in data successiva alla predetta approvazione, per i contratti stipulati anteriormente a tale data, qualora il contratto non contenga già tale applicazione sin dall'inizio dell'operazione di mutuo;

b) sin dall'inizio dei rimborsi per preammortamento e ammortamento, per i contratti stipulati successivamente alla data di approvazione delle corrispondenti operazioni da parte del citato Comitato.

3. Con onere a carico delle disponibilità del fondo previsto dal citato articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, agli istituti di credito che compiono le operazioni di cui al comma 2 è riconosciuta la corresponsione di interessi composti, calcolati al tasso annuo del cinque per cento, sui contributi dello Stato relativamente al periodo che ha inizio con la decorrenza del diritto a detti contributi e termine alla scadenza della rata che precede la prima richiesta documentata di corresponsione dei contributi stessi da parte dei medesimi istituti di credito».

— Il testo dell'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 (cit.) è il seguente:

«Art. 6 *(Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione)*. — Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La gestione del fondo è affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.

Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il suddetto comitato:

1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse;

3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge;

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;

5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);

6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.

Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non può essere superiore al 10 per cento.

La quota di riserva per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.

Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al presente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio».

Nota all'art. 14:

— Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, reca la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5107):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica (CIRINO POMICINO) il 29 settembre 1990.

Assegnato alla V commissione (Bilancio e tesoro), in sede referente, il 4 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, II, VI, VIII, IX, X, XI e XII.

Esaminato dalla V commissione il 9, 11, 18 ottobre 1990.

Relazione scritta annunciata il 22 ottobre 1990 (atto n. 5107/*A* - relatore on. ZARRO).

Esaminato in aula il 22, 23, 24 ottobre 1990 e approvato il 25 ottobre 1990 (stralcio dell'art. 11 - atto n. 5107-*bis*).

Senato della Repubblica (atto n. 2509):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 6 novembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite 11ª (Lavoro) e 12ª (Sanità) il 27 novembre 1990.

Esaminato dalle commissioni riunite 11ª e 12ª il 4, 5, 6 dicembre 1990.

Relazione scritta annunciata il 7 dicembre 1990 (atto n. 2509/*A* - relatori sen. ANGELONI e MELOTTO).

Esaminato in aula l'11 dicembre 1990 e approvato, con modificazioni, il 12 dicembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5107-*ter*/*B*):

Assegnato alla V commissione (Bilancio e tesoro), in sede referente, il 13 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I, X, XI e XII.

Esaminato dalla V commissione il 17 dicembre 1990.

Esaminato in aula e approvato il 20 dicembre 1990.

90G0458

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 408.

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e alle altre norme di legge o statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del primo comma del medesimo articolo 2425 nonché le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che alla data del 31 dicembre 1989 e fino alla data in cui viene eseguita la rivalutazione si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo che non si provveda ad affrancare le relative riserve, eventualmente iscritte nel passivo della situazione patrimoniale, con le modalità previste nell'articolo 8.

ART. 2.

1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie omogenee gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri. Per gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello indicato nel primo periodo del presente comma. La rivalutazione può riguardare anche i beni ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento previste dalla presente legge, purché i beni stessi siano stati acquisiti dall'ente o società conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultino dal bilancio relativo a tale esercizio.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro ca-

pacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati.

ART. 3.

1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi pari al 16 per cento dei maggiori valori dei beni immobili e dei beni non ammortizzabili, e pari al 20 per cento dei maggiori valori degli altri beni ammortizzabili.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in due rate del 58 e del 42 per cento con scadenza rispettivamente nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di detto periodo del periodo d'imposta successivo. Sull'importo della seconda rata sono dovuti gli interessi nella misura del 9 per cento da versare contestualmente. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

3. A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini fiscali, le quote di ammortamento dei beni rivalutati possono essere commisurate al nuovo valore ad essi attribuito fino ad esaurimento del predetto valore.

4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, pagata nei precedenti esercizi, riferibile ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.

5. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel secondo periodo del comma 4 i saldi attivi di cui al comma 1 dell'articolo 4, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 4.

6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 4 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o società che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio.

7. Per gli enti e le società conferitari indicati nel comma 6, ai fini dell'applicazione del comma 3 gli esercizi sono computati a decorrere da quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita dal conferente.

8. Nel caso in cui gli enti e le società conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al comma 4, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 6, la differenza tra valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione

concorre a formare il reddito imponibile delle società od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la disposizione di cui al terzo periodo del comma 4.

9. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 8, il soggetto conferitario è tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni.

ART. 4.

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e 2 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, anche per la commisurazione degli ammortamenti e per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente.

ART. 5.

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano, per i beni di cui all'articolo 1 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società ed enti di cui alla lettera *d*) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 4, della presente legge si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1989 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 4, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

ART. 7.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 19 marzo 1983, n. 72, e quelle relative di attuazione.

ART. 8.

1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento, possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento.

2. Le riserve e i fondi di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, ovvero della società o dell'ente e, in caso di distribuzione, non sono soggetti alla maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta previsto dall'articolo 14 del suddetto testo unico è ridotto al 25 per cento.

3. Le riserve e i fondi di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 7 dell'articolo 105 del menzionato testo unico possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio di cui al predetto articolo 105 in misura pari rispettivamente al 6 e al 15 per cento.

4. Ai fini della maggiorazione di conguaglio, le riserve ed i fondi di cui al comma 3 si comprendono tra quelli indicati nella lettera *a*) del comma 7 dell'articolo 105 del menzionato testo unico, a condizione che la distribuzione sia deliberata dopo la chiusura del secondo esercizio successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione indicata al comma 6 del presente articolo. Se la distribuzione avviene prima di detto termine la maggiorazione è dovuta secondo i criteri ordinari, al netto dell'imposta sostitutiva corrisposta, salvo che in sede di corresponsione dell'imposta sostitutiva la relativa aliquota sia stata elevata rispettivamente al 10 e al 19 per cento.

5. L'ammontare delle riserve o fondi di cui ai commi 2 e 4 deve essere distintamente indicato nella dichiarazione dei redditi. Nell'apposito prospetto da allegare alla dichiarazione stessa va altresì indicato l'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva, al lordo e al netto dell'imposta stessa, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi.

6. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo devono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva nella prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione delle riserve e dei fondi di cui ai commi 1 e 3, è indeducibile ed è riscossa mediante versamento diretto; a richiesta del contribuente il versamento dell'imposta dovuta può essere effettuato in ragione del 60 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui al comma 6 e, per la differenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti d'imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti o risultanti da quella presentata nel periodo d'imposta in cui il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato, gli importi da versare possono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente.

8. Le società ed enti che distribuiscono i fondi e le riserve di cui al comma 1 devono rilasciare al percipiente apposito certificato, che deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi dello stesso, dal quale risultino gli utili posti a carico dei fondi o riserve assoggettati ad imposta sostitutiva e l'ammontare del relativo credito di imposta.

ART. 9.

1. Nella lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole: « tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari ».

2. Dopo la lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

« *e*-bis) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre ».

3. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già elevati da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono elevati, rispettivamente, a 8 e a 16 milioni di lire.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai redditi prodotti a partire dal 1° gennaio 1992.

5. Nel comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole: « 31 dicembre 1990 » sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 1991 ».

ART. 10.

1. È consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere ai fini fiscali la parte di costo delle partecipazioni sociali sostenuto e comunque i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.

2. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dagli uffici in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ed i relativi interessi sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi e nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le decisioni della commissione tributaria di primo grado ovvero decorso un anno dalla presentazione del ricorso se alla scadenza di tale termine la commissione non ha ancora emesso la propria decisione.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale deliberate da tutti i soggetti interessati entro il 30 ottobre 1990.

ART. 11.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, anche mediante certificato sostitutivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devono indicare i dati relativi alle somme versate, nell'anno cui la predetta dichiarazione si riferisce, a titolo di contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni.

2. Con decreti dei Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabiliti criteri e modalità di versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale; saranno altresì previste, al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, le modalità tecniche per lo scambio di dati e notizie relativi ai versamenti di cui al comma 1 e per la loro rilevazione automatica. Nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei predetti dati si applica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

ART. 12.

1. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 dovranno essere emanate le disposizioni concernenti:

a) l'adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

b) l'adeguamento e correzione dei coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

c) i programmi e i criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e i criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, nonché i programmi e i criteri per l'effettuazione di controlli incrociati e di accertamenti automatici e sintetici, anche in relazione al potenziamento degli ausili informatici e del personale addetto, in applicazione degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

d) le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 dovranno assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 4.151 miliardi nel 1991, a 6.890 miliardi nel 1992 e a 9.990 miliardi nel 1993.

ART. 13.

1. All'articolo 46, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 26 aprile 1986, n. 131, la parola « ventuplo » è sostituita dalla parola « decuplo ».

2. Il prospetto dei coefficienti allegato al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal prospetto allegato alla presente legge.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 16 dicembre 1990, data di entrata in vigore della disposizione relativa all'aumento della misura del saggio degli interessi legali, di cui all'articolo 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a partire dal 16 dicembre 1990, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni, si tiene conto del decuplo della annualità e si applicano, altresì, i coefficienti previsti nel prospetto di cui al comma 2, in luogo di quelli della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

ART. 14.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, può comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'articolo 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32 »;

b) all'articolo 54, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risulterà dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa è ridotta al 15 per cento. La soprattassa è aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo ».

2. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

3. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: « nella quale l'operazione doveva essere computata; », sono aggiunte le seguenti: « se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo la soprattassa è elevata al 40 per cento; »;

b) nel penultimo periodo, dopo le parole: « termine di presentazione della dichiarazione annuale », sono aggiunte le seguenti: « ; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo le sanzioni sono ridotte a due terzi. ».

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabilite le modalità per i versamenti delle imposte dovute in sede di dichiarazione integrativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative soprattasse.

5. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e la regolarizzazione degli adempimenti ai sensi del primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate, escludono la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

ART. 15.

1. I processi concernenti i tributi erariali soppressi con provvedimenti emanati in attuazione della delega legislativa prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, pendenti dinanzi alle commissioni tributarie e all'amministrazione finanziaria alla data di entrata in vigore della presente legge, si estinguono e la controversia si intende definita sulla base dell'ultima decisione di merito ovvero, in mancanza, dell'accertamento dell'ufficio tributario, con riduzione del 10 per cento del tributo risultante dovuto e senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo a rimborso di somme già pagate e il tributo risultante dovuto non può essere inferiore a quello corrispondente ai valori dichiarati.

2. L'estinzione del processo, dichiarata con ordinanza del presidente della commissione tributaria o della sezione, per i ricorsi già assegnati, è comunicata alle parti a cura della segreteria e diviene definitiva, ove, entro il termine di sessanta giorni, non venga richiesta da una delle parti la riassunzione del giudizio con formale istanza notificata alla controparte. L'istanza dell'ufficio tributario deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale competente. Per le controversie pendenti dinanzi all'amministrazione finanziaria, l'estinzione è dichiarata dall'intendente di finanza.

ART. 16.

1. Le pene pecuniarie dovute per l'inosservanza delle disposizioni relative ai tributi indicati nel comma 2 sono trasformate in soprattasse pari al minimo delle misure od importi delle pene pecuniarie medesime.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1992 l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse relative ai tributi per i quali non è ammesso il ricorso alle commissioni tributarie è demandato agli uffici del registro del territorio in cui le violazioni sono state constatate. I responsabili possono definire la controversia con il pagamento del tributo e di due terzi delle soprattasse, da eseguirsi con le modalità che saranno indicate nel regolamento di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, del processo verbale redatto dall'organo che ha constatato la violazione.

3. Se non interviene la definizione della controversia prevista dal comma 2, l'ufficio del registro provvede alla riscossione coattiva del tributo e della soprattassa nella misura intera, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Avverso l'iscrizione a ruolo di tali somme è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, all'intendente di finanza territorialmente competente. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche all'ufficio del registro ed al concessionario della riscossione, sospende l'esecutività del ruolo. La decisione dell'intendente di finanza è

definitiva. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato può proporre entro centottanta giorni dalla notifica della decisione dell'intendente di finanza o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso.

4. Il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 17.

1 Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono comunque deroga ai princìpi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere *a*) e *b*) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei princìpi e criteri direttivi indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonché una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni

successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1.

ART. 18.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei paesi della Comunità economica europea, e prevedendo idonee norme di chiusura volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate; in particolare la nuova disciplina sarà ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 e il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito. Per i redditi di capitale, con esclusione di quelli attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, corrisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potrà essere prevista la opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta; in tal caso la misura della ritenuta non potrà essere superiore al 30 per cento. Dalla disciplina prevista nel presente comma saranno esclusi gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati negli articoli 13 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli emessi all'estero ed equiparati; a tali interessi e proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni di legge.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il termine indicato nel comma 1.

ART. 19.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) facoltà per i contribuenti di chiedere l'applicazione dell'imposta sul reddito sull'insieme dei redditi del nucleo familiare;

b) determinazione del nucleo familiare, comprendendovi i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, i figli adottivi e gli affidati o gli affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito nonché le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore all'importo della pensione sociale vigente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

c) commisurazione dell'imposta alla capacità contributiva del nucleo familiare tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi da esse posseduti;

d) determinazione dell'imposta mediante l'applicazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'aliquota media corrispondente al reddito stesso diviso per il numero di parti risultante dalla attribuzione ad un componente del nucleo familiare di un coefficiente pari ad uno e a ciascuno degli altri componenti di un coefficiente non superiore a 0,5 considerando anche i rapporti derivanti da convivenza di fatto da almeno tre anni con la previsione di opportune cautele volte ad evitare abusi e simulazioni; tale limite potrà essere superato qualora nella famiglia siano presenti componenti con più di 65 anni a ciascuno dei quali è comunque attribuito un ulteriore coefficiente; l'applicazione del quoziente familiare non potrà comunque dar luogo a un risparmio di imposta superiore alle 400.000 lire annue per ciascun componente della famiglia oltre il primo; si avrà particolare riguardo alla capacità contributiva del nucleo familiare di cui faccia parte una persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, specialmente nei casi di non autosufficienza; nella determinazione del livello dei coefficienti si dovrà garantire che la perdita di gettito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche a regime non eccederà la somma indicata a tal fine nella previsione del bilancio programmatico per gli anni finanziari 1991-1993 maggiorata del 50 per cento;

e) previsione dell'entrata in vigore graduale nel tempo del nuovo trattamento tributario dei redditi della famiglia;

f) i provvedimenti delegati conterranno le disposizioni occorrenti per il coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, nonché per il coordinamento delle norme in vigore, relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso e ad ogni altro adempimento connessó all'introduzione dell'imposizione sul nucleo familiare.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine indicato nel comma 1.

ART. 20.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato, per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere, anche in deroga a qualsiasi norma limitativa od ostativa in materia, il personale necessario per la copertura dei due terzi dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali entro i limiti quantitativi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1988; il rimanente terzo dei posti disponibili resta accantonato per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Nel triennio suddetto non si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, limitatamente alle assunzioni relative alla quarta qualifica funzionale.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono operate con le seguenti modalità:

a) nelle qualifiche funzionali e nei corrispondenti profili professionali per cui in data non anteriore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge risultino approvate con decreto ministeriale le graduatorie di merito di concorsi precedentemente indetti, si provvede all'assunzione degli idonei, secondo le procedure indicate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per i posti disponibili che non sia possibile coprire ai sensi della lettera *a)*, sono indetti concorsi su base nazionale con ripartizione regionale dei posti; tali concorsi sono espletati mediante prove selettive con domande a risposta sintetica, per i profili professionali appartenenti alle qualifiche funzionali fino alla quinta, e per quelli delle qualifiche funzionali superiori mediante prove psico-attitudinali integrate da un colloquio diretto ad accertare il livello culturale dei candidati; al colloquio è ammesso a partecipare, sulla base delle graduatorie formate fra coloro che risultino idonei a seguito delle predette prove psico-attitudinali, un numero di aspiranti non superiore al doppio dei posti disponibili;

c) qualora la procedura prevista dai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, non consenta la totale copertura dei posti riservati ai sensi del comma 1, tali posti potranno essere conferiti agli idonei dei concorsi di cui alle lettere *a)* e *b)*, fino alla totale copertura della quota di riserva.

3. Il personale nominato all'impiego in seguito alle procedure di cui al comma 2 deve permanere per almeno cinque anni in un ufficio ubicato nel territorio della regione di prima assegnazione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa generale in materia di concorsi nelle pubbliche amministrazioni.

4. Ai fini della graduale soppressione delle qualifiche ad esaurimento, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze ed il 50 per cento di quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1995 nei predetti ruoli, sono assegnati con la procedura indicata nell'articolo 1, primo comma, lettera *a)*, della legge 10 luglio 1984, n. 301, ai funzionari delle predette qualifiche ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale. I posti vengono assegnati con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la vacanza. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferite qualifiche ad esaurimento a dipendenti del Ministero delle finanze.

ART. 21.

1. All'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 605, alla lettera g-bis), introdotta dall'articolo 31 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per la riscossione dei titoli di pagamento aventi ad oggetto gli indennizzi di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 135 ».

ART. 22.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO
(*articolo 13*)

PROSPETTO DEI COEFFICIENTI

Coefficienti per la determinazione dei valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 10 per cento.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	9,5
da 21 a 30	9
da 31 a 40	8,5
da 41 a 45	8
da 46 a 50	7,5
da 51 a 53	7
da 54 a 56	6,5
da 57 a 60	6
da 61 a 63	5,5
da 64 a 66	5
da 67 a 69	4,5
da 70 a 72	4
da 73 a 75	3,5
da 76 a 78	3
da 79 a 82	2,5
da 83 a 86	2
oltre 86	1,5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 2425 del codice civile:

«Art. 2425 *(Criteri di valutazione)*. — Nella valutazione degli elementi dell'attivo devono essere osservati i seguenti criteri:

1) gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, e la valutazione deve essere in ogni esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso, mediante l'iscrizione al passivo di un fondo di ammortamento;

2) le materie prime e le merci non possono essere iscritte per un valore superiore al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio;

3) i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione e i marchi di fabbrica non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di acquisto o di costo, e questo prezzo deve essere in ogni esercizio ridotto in proporzione della loro durata o della perdita o della diminuzione della loro utilizzazione;

4) il valore delle azioni e dei titoli a reddito fisso deve essere determinato dagli amministratori, secondo il loro prudente apprezzamento, tenendo presente, per i titoli quotati in borsa, l'andamento delle quotazioni. I criteri seguiti in tale determinazione devono essere comunicati al collegio sindacale, che deve tenerne conto nella relazione all'assemblea;

5) le partecipazioni non azionarie devono essere valutate per un importo non superiore a quello risultante dall'ultimo bilancio delle imprese alle quali si riferiscono;

6) i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione;

7) l'eventuale differenza in più tra le somme dovute alla scadenza delle obbligazioni emesse e quelle ricavate al momento dell'emissione può essere iscritta in una apposita posta dell'attivo. In tal caso deve essere in ogni esercizio ammortizzata una parte della differenza, in conformità dei piani di ammortamento.

Le svalutazioni degli elementi dell'attivo possono risultare da partite iscritte nel passivo, separatamente per le singole poste dell'attivo.

Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme di questo articolo, gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea».

— Si trascrive il testo dell'art. 2359 del codice civile:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;

3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa».

— Si trascrive il testo dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576:

«Art. 34. — Per i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, posti in essere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano ai fini delle imposte sul reddito, le disposizioni del primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. La differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito non concorre a formare il reddito imponibile dell'impresa o società apportante fino a quando non sia stata realizzata o distribuita ai soci.

Se per effetto del conferimento l'aumento del capitale della società esistente o il capitale della società da costituire è superiore a 5 miliardi di lire le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentite le regioni dove hanno sede le aziende o i complessi aziendali da conferire, abbia accertato che l'operazione risponde a finalità di razionalizzazione della produzione e non pregiudica il mantenimento dei livelli di occupazione. Ai fini di tale accertamento l'impresa o società apportante deve presentare alla segreteria del Comitato una relazione sulle modalità dell'operazione e sui motivi per cui vi si procede, indicando il proprio domicilio fiscale e l'ufficio delle imposte competente. L'accertamento si intende intervenuto in senso positivo qualora il Comitato, nel termine di sei mesi dalla data di presentazione della relazione, non ne abbia comunicato l'esito negativo, con lettera raccomandata, all'ufficio delle imposte e all'impresa o società interessata. Copia della relazione, vistata e datata dalla segreteria del Comitato, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi dell'impresa o società stessa per il periodo di imposta in cui è avvenuto il conferimento.

Le disposizioni del presente articolo sono state prorogate dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, il cui testo si trascrive di seguito.

Ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, eseguiti entro il 31 dicembre 1980, si applicano agli effetti delle imposte sui redditi la disciplina stabilita nell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quella stabilita per le fusioni nell'art. 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni».

Nota all'art. 2:

— La legge 30 luglio 1990, n. 218 reca: «Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico».

Nota all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 2445 del codice civile:

«Art. 2445 *(Riduzione del capitale esuberante)*. — La riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2412.

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese [att. 100], purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia».

Note all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 87 del T.U.I.R. (approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917):

«Art. 87 *(Soggetti passivi)*. — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'art. 5.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata».

— Si trascrive il testo degli articoli 16 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:

«Art. 16 *(Registro dei beni ammortizzabili)*. — Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.

Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 6, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione».

«Art. 18 *(Contabilità semplificata per le imprese minori)*. — Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che a norma del Codice civile non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso Codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, conseguiti in un anno non abbiano superato l'ammontare di *trecentosessanta milioni* di lire, sono esonerati per il successivo triennio dalla tenuta delle scritture contabili prescritti dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto.

I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.

Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma.

I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 34, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei due commi precedenti.

Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di triennio in triennio qualora l'ammontare indicato nel primo comma non venga superato nell'ultimo anno di ciascun triennio.

Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario, con effetto per l'intero triennio, nella dichiarazione relativa al primo anno di ciascun triennio.

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore a *trecentosessanta milioni* di lire, possono per il primo anno tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del terzo comma».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo dell'art. 32-*bis* del codice penale:

«Art. 32-*bis* *(Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)*. — L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio».

Nota all'art. 7:

— La legge 19 marzo 1983, n. 72, reca norme sulla: «Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari».

Nota all'art. 8:

— Si trascrive il testo dell'art. 105 del T.U.I.R. (approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917):

«Art. 105 *(Maggiorazione dell'imposta a titolo di conguaglio)*. — 1. Se la somma distribuita ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio, diminuita della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore, è superiore al 64 per cento del reddito dichiarato, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta è aumentata di un importo pari a nove sedicesimi della differenza.

2. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'imposta a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribuzione è aumentata di un importo pari a nove sedicesimi del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.

3. Se il 64 per cento del reddito dichiarato in un esercizio, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, è superiore all'utile risultante dal bilancio, la differenza è computata in diminuzione delle riserve o fondi di cui al comma 2, i quali si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente. Se la differenza è superiore all'ammontare complessivo delle riserve o fondi di cui al comma 2 l'eccedenza si computa in aumento degli utili dei successivi esercizi che possono essere distribuiti senza maggiorazione.

4. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983, o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribuzione è aumentata di un importo pari al 15 per cento del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.

5. La maggiorazione di conguaglio si applica, a norma dei commi da 1 a 4, anche se le riserve o i fondi sono stati imputati al capitale e questo viene ridotto mediante rimborso ai soci.

6. Le disposizioni dei commi 2 e 4 non si applicano se le somme distribuite sono prelevate: *a)* da riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente; *b)* da riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

7. Nella relazione degli amministratori allegata al bilancio o rendiconto e nella dichiarazione dei redditi devono essere distintamente indicati: *a)* l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'imposta; *b)* l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 4; *c)* l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 2; *d)* l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera *a)* del comma 6; *e)* l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera *b)* del comma 6.

8. Le somme distribuite, se nella relativa deliberazione non è stato stabilito diversamente, si considerano prelevate dalle riserve o dagli altri fondi nell'ordine in cui sono indicati nel comma 7. Se nella relazione degli amministratori o nella dichiarazione dei redditi è stata omessa l'indicazione di cui al comma 7 l'imposta è in ogni caso aumentata di un importo pari a nove sedicesimi delle somme distribuite mediante prelievo da riserve o altri fondi.

9. Ai fini della applicazione agli enti commerciali delle disposizioni dei commi 2, 4 e 7 e di quelle che vi fanno riferimento si ha riguardo alla data di entrata in vigore del presente testo unico anziché a quella del 1° dicembre 1983».

Note all'art. 9:

— Si trascrive il testo dell'art. 51 del T.U.I.R. (approvato con D.P.R. n. 917/86):

«Art. 51 *(Redditi di impresa)* — 1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari;

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 87.

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo».

— Il testo dell'art. 2195 del codice civile è il seguente:

«Art. 2195 *(Imprenditori soggetti a registrazione).* — Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un'attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano».

— Si trascrive il testo dell'art. 115, comma 2, del T.U.I.R. (approvato con D.P.R. n. 917/1986) come integrato dall'art. 9, comma 2, della presente legge:

«Art. 115 *(Presupposto dell'imposta).* — 1. Presupposto dell'imposta locale sui redditi è il possesso di redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi prodotti nel territorio dello Stato, ancorché esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

2. Sono esclusi dall'imposta:

a) i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato;

c) i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori a norma del comma 4 dell'art. 5;

d) i redditi indicati alle lettere *l)* e *m)* del comma 1 dell'art. 81;

e) i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

e-bis) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre».

— Il testo dell'art. 87 del T.U.I.R. sopra richiamato (approvato con D.P.R. n. 917/1986) è il seguente:

«Art. 87 *(Soggetti passivi).* — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'art. 5.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato».

— Si trascrive il testo dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R. (approvato con D.P.R. n. 917/1986):

«Art. 120 *(Deduzioni).* — 1. Dal reddito agrario e dal reddito di impresa delle persone fisiche si deduce una quota pari al 50 per cento del rispettivo ammontare e comunque non inferiore a 7 né superiore a 14 milioni di lire ragguagliati ad anno, a condizione che il contribuente presti la sua opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente.

2. Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo, per le imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiera, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e per le imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne, si deduce un'ulteriore quota pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione di cui al comma 1, a condizione che

l'opera prestata in tali imprese costituisca l'occupazione prevalente del contribuente. L'ulteriore deduzione spetta in misura non inferiore a 2 milioni né superiore a 4 milioni di lire ragguagliate ad anno; tali misure sono elevate a 3 ed a 6 milioni di lire o a 4 ed 8 milioni di lire per le imprese artigiane che per la maggior parte del periodo di imposta hanno impiegato, rispettivamente, un apprendista o più apprendisti.

3. Nei confronti dei possessori di redditi agrario e di impresa derivanti dall'esercizio di un'unica impresa, l'ammontare della deduzione, ferme restando le misure minima e massima, è calcolato sul cumulo dei redditi stessi ed è imputato proporzionalmente a ciascuno di essi.

4. La deduzione prevista nei commi da 1 a 3, calcolata con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che prestano la propria opera nell'impresa come occupazione prevalente, spetta anche alle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato.

5. La deduzione, nelle misure stabilite nei commi da 1 a 3, si applica a condizione che l'imprenditore o la società attesti, nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, l'esistenza dei requisiti indicati nei commi stessi.

6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per i redditi di impresa dei titolari di autorizzazioni all'autotrasporto soci di organismi cooperativi esercenti l'attività di autotrasporto di merci ai quali sono applicate le forme e le modalità previdenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602».

— Si trascrive il testo del comma 1-*bis* dell'art. 1 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154:

«1-*bis*. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'art. 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire con effetto dall'anno 1989.».

— Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 6, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165/1990) così come modificato dall'art. 9, comma 5, della presente legge:

«Art. 8. — 1. Nel primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine predetto è anticipato al giorno 20 di ciascun mese per il contribuente che esegue il versamento mediante delega a soggetti di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.».

2. All'art. 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se i termini di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cadono in giorno festivo o comunque non lavorativo per le aziende di credito e per le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38 dello stesso decreto, nonché per i soggetti di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma dell'art. 27 del predetto decreto n. 633 del 1972, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente.".

3. Le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattica e culturale a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, sono da ritenersi attività non commerciali a tutti gli effetti tributari. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

4. Gli enti che effettuano operazioni di credito indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono presentare, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, in luogo della dichiarazione ivi prevista, due dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda, relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell'esercizio stesso. Le dichiarazioni devono essere presentate rispettivamente, entro tre mesi dalla scadenza del primo semestre o dalla chiusura dell'esercizio. L'ufficio annota su un esemplare di ciascuna delle dichiarazioni l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente che deve effettuare il relativo pagamento entro trenta giorni. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente comma, nonché le modalità per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni, avvalendosi anche di sistemi meccanografici.

5. Le ritenute alla fonte da versarsi al concessionario della riscossione, il cui ammontare non è superiore al limite minimo della commissione spettante al concessionario stesso, devono essere versate cumulativamente e in unica soluzione nei primi venti giorni del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state operate.

6. L'effetto delle disposizioni del comma 3-*bis* dell'art. 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, previsto per il periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1989 dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 267, è differito al periodo di imposta che ha inizio dopo il *31 dicembre 1991*.

7. Le disposizioni dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, non si applicano agli atti di trasferimento a favore delle regioni delle province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio.

8. Gli oneri indicati alle lettere *b), c), d), i)* e *m)* del comma 1 dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili all'anno 1989, possono, se sostenuti nel periodo dal 1° al 10 gennaio 1990, essere dedotti ai sensi del predetto articolo dal reddito complessivo dell'anno 1989 ovvero, ricorrendone le condizioni, dai singoli redditi che concorrono a formarlo. La disposizione si applica altresì agli oneri di cui alla lettera *d)* per i quali compete la detrazione d'imposta di cui all'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

9. Il termine di cui all'art. 124, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è prorogato al 31 maggio 1990.

10. Il termine del 30 giugno 1990, stabilito dall'art. 1 della legge 15 luglio 1988, n. 275, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 31 dicembre 1991 per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale entrerà in funzione, entro la medesima data, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1992 per i residui uffici.».

Nota all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602:

«Art. 15 *(Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi)*. — Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto, di accertamento, per un terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'ufficio.

Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

a) dopo al decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza della metà dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;

b) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;

c) dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte d'appello, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi».

Nota all'art. 11:

— Si trascrive il testo dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41:

«Art. 31. — 1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è fissata nella misura del 10,95 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,35 per cento a carico dei lavoratori. L'aliquota del 9,60 per cento è ridotta, per gli anni 1986 e 1987, rispettivamente al 5,60 e al 7,60 per cento per i datori di lavoro di cui all'art. 3, primo comma, lettera *d)*, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

2. Sono soppressi i contributi istituiti dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posti a carico delle Amministrazioni statali, delle Aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi erogati.

3. Le economie risultanti nei bilanci delle Aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato conseguenti all'applicazione del comma precedente sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.

4. Per tutti gli aventi diritto alle indennità economiche di maternità, restano fermi i contributi stabiliti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.

5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella *G*.

6. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono applicate, sia per quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come individuata dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di diaria o indennità di trasferta fino all'ammontare esente da imposizione fiscale. Restano fermi i minimali di retribuzione imponibile fissati per ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Restano altresì confermate le retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari categorie di lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

7. È soppresso il comma 23 dell'art. 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonché dai lavoratori dipendenti e pensionati, è dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono, per la parte eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire.

9. Il contributo di cui al precedente comma 8 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonché da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto è ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non può comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di L. 648.000 e di L. 324.000, frazionabile per i mesi di effettiva attività svolta nell'anno. Per le aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la misura predetta è ridotta del 50 per cento.

11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri.

12. I soggetti di cui al comma 11, che siano tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi del comma predetto, decurtato delle somme già pagate come contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8, 9 e 10. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce.

13. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 1, 8, 9 e 11 del presente articolo si applicano sulla quota degli imponibili complessivi assoggettabili a contribuzione non superiore a L. 40.000.000 annue.

14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di L. 100.000.000 annue, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento.

15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente è così ripartita: 3,80 per cento a carico del datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore.

16. Fino al 31 dicembre 1986, resta fermo il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato dall'art. 6, primo comma, lettera *a)*, della legge 28 luglio 1967, n. 669, dall'art. 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e dall'art. 11, lettera *a)*, della legge 13 maggio 1958, n. 250.

17. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1, 13, 14 e 15 le Amministrazioni statali, ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa, l'Ente ferrovie dello Stato, gli enti locali con esclusione delle aziende municipalizzate, nonché gli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alla quota a loro carico, sulla base della normativa vigente al 31 dicembre 1985, restando a carico del bilancio dello Stato il versamento diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento recato dal predetto comma 1, determinato, in via forfettaria, in lire 2.200 miliardi. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamentoiscritto nell'allegata tabella *B* per "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia" e, quanto a lire 1.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

18. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986».

Note all'art. 12:

— Si trascrive il testo del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 (convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165):

«Art. 7. — 1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa, le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al numero 7 del titolo II dell'indicata tabella, nonché le pene pecuniarie in misura fissa, possono, tenuto conto degli obiettivi programmatici di politica economica, essere adeguati ogni due anni nei limiti delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre del secondo anno antecedente quello in cui il decreto viene emanato rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre dell'anno in corso alla data del medesimo decreto. Salvo quanto disposto dall'art. 9, comma 1, i decreti possono prevedere che l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti ivi indicati siano adeguate entro i limiti quantitativi idonei a far variare i prezzi al consumo dei prodotti stessi in misura corrispondente alle predette variazioni degli indici.

3. I decreti previsti dai commi 1 e 2 accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i tributi che, in ragione della loro oggettiva importanza e della complessità che la loro gestione comporta, sono indicativi ai fini della valutazione del recupero dell'evasione fiscale. Nello stesso decreto sono fissati i criteri in base ai quali si procede alla stima delle correlative entrate, tenendo conto della evoluzione economica, dell'andamento dell'inflazione, delle variazioni normative e degli altri elementi che incidono sulle previsioni di gettito. A decorrere dall'anno 1990, l'eccedenza netta delle entrate rilevata a consuntivo con i predetti criteri, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e tenuto conto del quadro economico effettivamente verificatosi, è determinata entro il 30 settembre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Il primo decreto è emanato entro il 30 settembre 1990. Nella legge finanziaria relativa all'anno successivo gli importi come sopra determinati sono attribuiti alla riduzione del carico tributario relativo alle imposte sui redditi, salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che è destinata al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e attribuita agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze».

— Si trascrive il testo dell'art. 11 del D.L. n. 213/89, n. 69, convertito con modificazioni, della legge 27 aprile 1989, n. 154:

«Art. 11. — 1. In relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attività svolta, coefficienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti positivi e negativi di reddito: i coefficienti sono determinati in relazione al settore di attività economica e al rispettivo andamento, alla localizzazione geografica, alle dimensioni del comune e alle sue caratteristiche socio-economiche, alle dimensioni dei locali, al numero, qualità e retribuzione degli addetti, ai consumi di materie prime e semilavorati e merci e di energia, alle caratteristiche dei beni strumentali impiegati, al numero delle prestazioni mediamente effettuabili nell'unità di tempo, agli altri parametri economici che siano utilizzabili in relazione a singoli settori di attività anche con riferimento al periodo iniziale dell'attività.

2. Con gli stessi criteri di cui al comma 1 possono essere altresì determinati coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili.

3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al presente articolo possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ad elementi in possesso dell'amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categorie e ad enti ed istituti. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

4. Con decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente entro il 10 maggio 1989, ed entro il 31 dicembre 1989, si provvederà alla prima determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 e alla determinazione dei coefficienti di cui al comma 2.

5. Se l'indicazione di elementi di cui al comma 3 è richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, in caso di omessa, incompleta o infedele indicazione, la pena pecuniaria di cui al secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5-*bis*. Il Ministro delle finanze istituisce un apposito ufficio centrale, gestito unitariamente dalle Direzioni generali delle imposte dirette e dalla Direzione generale delle tasse per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, con il compito di elaborare ed aggiornare periodicamente i coefficienti di cui al comma 1; a tal fine il suddetto ufficio dovrà individuare dati ed elementi informativi, da richiedere ai contribuenti in allegato alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA o ad integrazione di essi su esplicita richiesta degli uffici. Tali dati ed informazioni devono avere caratteristiche di analiticità sufficienti a consentire una agevole collocazione del contribuente all'interno delle categorie di attività di cui al comma 1 ed una corretta individuazione dei coefficienti di ricavi, compensi e corrispettivi attribuibili».

— Si trascrive il testo degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146:

«Art. 6. — Il primo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso.

Al primo comma dell'art. 51 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi».

Art. 7. — L'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, come sostituito dall'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, è sostituito dal seguente:

«Fermi restando i poteri in materia di accertamenti, controlli e verifiche attribuiti agli organi dell'Amministrazione finanziaria dalle singole leggi tributarie, la Guardia di finanza procede a controlli globali per tutti i tributi nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio.

Il sorteggio è effettuato, secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, nell'ambito di categorie economiche e professionali, con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto o ai redditi dichiarati agli effetti delle relative imposte ovvero con riguardo ad indizi di consistente evasione fiscale rilevabili da divari tra le dichiarazioni dei contribuenti e gli accertamenti degli uffici nonché a specifici indici di capacità contributiva desunti anche da fonti esterne all'Amministrazione finanziaria. Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze può stabilire che fino al 10 per cento i sorteggi avvengano nei confronti della generalità dei soggetti passivi di imposta.

Con il decreto di cui al comma precedente può stabilirsi che i controlli si estendano agli amministratori e ai soci delle società ed ai componenti il nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.

I controlli previsti nei precedenti commi possono essere effettuati, con i criteri e le modalità ivi indicati, anche da nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, costituiti con decreto del Ministro delle finanze».

— Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825:

«Art. 2. — L'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui al precedente art. 1 e le sue variazioni sono effettuate con decreto del Ministro per le finanze, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori per i generi importati, sentito in proposito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, ed ai prezzi proposti dallo stesso Consiglio di amministrazione per i rimanenti.

Per i generi importati la tariffa di vendita è aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita».

Note all'art. 13:

— Si trascrive il testo dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131), così come modificato dall'art. 13, comma 1, della presente legge:

«Art. 46. — 1. Per la costituzione di rendita o pensioni la base imponibile è costituita dalla somma pagata o del valore dei beni ceduti dal beneficiario, ovvero, se maggiore, del valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile è costituita dal valore della pensione.

2. Il valore della rendita o pensione è costituito:

a) dal decuplo dell'annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;

b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse [1284 c.c.], ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualità, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;

c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.

3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, è determinato a norma della lettera *c)* del comma 2 tenendo conto dell'età del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione è costituita congiuntamente a favore di più persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore è determinato tenendo conto dell'età del più giovane dei beneficiari.

4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, è valutata nei modi previsti dalla lettera *b)* del secondo comma, ma il suo valore non può superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera *c)* con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona è diversa dal beneficiario».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353:

«Art. 1. — L'art. 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 1284 *(Saggio degli interessi).* — Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale"».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, reca: «Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni».

Note all'art. 14.

— Si trascrive il testo dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 così come integrato dal presente art. 14, comma 1, lettera *a)*:

«Art. 9 *(Termini per la presentazione delle dichiarazioni).* — Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.

Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro quattro mesi dalla fine del periodo d'imposta.

I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 7 tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente.

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 7 la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, può comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'articolo 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'art. 32».

Il testo dell'art. 54 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come integrato dall'art. 14, comma 1, lettera *b)*, della presente legge è riportato alla nota predisposta per detto ultimo articolo.

Si trascrive il testo dell'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:

«Art. 32. *(Poteri degli uffici).* — Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;

2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti anche relativamente ai rapporti con altri soggetti, che hanno dato luogo alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del successivo n. 7), o rilevante a norma dell'art. 33, secondo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalla scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale.

3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione o la trasmissione dei bilanci o rendiconti e dei registri indicati negli artt. 16, 17, 18 e 19;

4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati;

5) richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, alle società ed enti di assicurazione e agli enti e società che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente e per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono

essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e all'individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere forniti, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;

7) richiedere, nei soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'art. 35 e con le modalità previste, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi o conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere chiesti — negli stessi casi e con le medesime modalità — con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti con modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

8) richiedere alle società, enti e imprenditori commerciali indicati nel primo comma dell'art. 13 dati e notizie relativi alle vendite, agli acquisti, alle forniture e alle corresponsioni a titolo di compenso e rimborso spese verificatisi in un determinato periodo d'imposta con clienti, fornitori, prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati.

Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale».

— Si trascrive il testo dell'art. 54 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, così come integrato dal presente articolo:

«Art. 54 *(Determinazione delle pene pecuniarie)*. — Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno o del pericolo per l'erario e della personalità dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

La pena può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in più disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune.

Le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nell'inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia già stata constatata formalmente.

Quando il reddito netto è definito per mancata impugnazione dell'accertamento dell'ufficio o per rinuncia al proposto gravame prima che sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di primo grado, le pene pecuniarie applicabili ai sensi degli articoli da 46 a 50 sono ridotte alla metà.

In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risulterà dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa è ridotta al 15 per cento. La soprattassa è aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo».

— Si trascrive il testo degli articoli 46 e 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Al riguardo si fa presente che per effetto dell'articolo 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito in legge 27 novembre 1989, n. 384, le pene pecuniarie stabilite in misura fissa dal predetto articolo 46 sono sestuplicate [*n.d.r.*]:

«Art. 46 *(Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione)*. — Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire cinquantamila. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire cinquantamila, elevabile fino a lire cinquecentomila nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria può essere ridotta fino a lire diecimila nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera *d)* del terzo comma dell'art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto.

Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati.

Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria è aumentata di un terzo.

Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, è indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalla indeducibilità di spese, passività e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa, a ciascuna imposta, è aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, è ridotta alla metà se la maggiore imposta è inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non è superiore a lire diecimila *(comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920)*.

Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-*bis* ovvero ai sensi dell'art. 36-*ter* *(comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309)*.

Se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto».

«Art. 49 *(Deduzioni e detrazioni indebite)*. — Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall'imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli articoli 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e all'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il quinto comma dell'art. 55».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come integrato dal presente articolo:

«Art. 20 *(Interessi per ritardata iscrizione a ruolo)*. — Decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione si applica a carico del contribuente l'interesse del 4,5% sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data della consegna all'esattore dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione.

L'interesse calcolato dall'ufficio delle imposte è riscosso mediante ruolo.

È in facoltà del contribuente di richiedere, nel ricorso alla commissione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare con l'interesse semestrale del 4,5% già maturato, ovvero per una parte dell'ammontare stesso in misura diversa da quella prevista dall'art. 15.

Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

— Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è riportato un una nota precedente, sempre relativa all'art. 14.

— Si trascrive il testo dell'art. 48 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall'art. 14, comma 3, della presente legge:

«Art. 48 *(Circostanze attenuanti ed esimenti)*. — Se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, relativi ad operazioni imponibili, risultano regolarizzati entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, in luogo delle sanzioni stabilite negli articoli precedenti si applica la soprattassa del 20 per cento dell'imposta relativa alle operazioni regolarizzate, ridotta al 5 per cento se la regolarizzazioneè eseguita entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 nella quale l'operazione doveva essere computata; *se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo la soprattassa è elevata al 40 per cento.* l'ammontare dei versamenti eseguiti a titolo di soprattassa, con gli estremi delle relative quietanze, deve essere annotato nel registro di cui all'art. 23 o 24 ovvero in quello di cui all'art. 39, secondo comma. La disposizione si applica anche alle regolarizzazioni effettuate ai sensi dell'art. 26, primo e quarto comma, relativamente alle variazioni dell'imposta in aumento. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamenti d'imposta le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte rispettivamente ad un quinto e alla metà se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultano regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza ovvero entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; *se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo le sanzioni sono ridotte a due terzi.*

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'art. 52.

Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse più violazioni punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita per la più grave di esse, aumentata da un terzo alla metà.

Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al volume d'affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e seguenti, a meno che il volume d'affari non risulti superiore di oltre il cinquanta per cento al limite stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse.

Le sanzioni previste negli articoli 43 e 44 non si applicano qualora, entro i termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o il versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da quello indicato nel primo comma dell'art. 40.

La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma dell'art. 46 non si applica qualora la differenza fra i dati indicati nella comunicazione prevista nel secondo comma dell'art. 8 e quelli accertati non si superiore al dieci per cento.

Nei casi in cui l'imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente.

Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce».

— Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 — così come integrato dall'art. 14, comma 1, lettera *a)*, della presente legge — è riportato nelle note a detto ultimo articolo.

— Il testo dell'art. 9, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è riportato nelle note all'art. 14 della presente legge.

— Il testo dell'art. 48 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è riportato nelle note all'art. 14 della presente legge.

— Il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, reca: «Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria».

Nota all'art. 15:

— I tributi erariali soppressi con provvedimenti emanati in attuazione della delega legislativa prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, per la riforma tributaria, sono i seguenti:

«I.

a) imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, l'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, delle relative sovrimposte erariali e locali; *b)* imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, dell'imposta sulle società e dell'imposta sulle obbligazioni; *c)* imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e della relativa addizionale provinciale; *d)* imposte comunali di famiglia, di patente e sul valore locativo e del contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; *e)* contributo speciale di cura, delle contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e tassa di musica applicati nelle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo; *f)* imposte camerali previste dall'articolo 52, lettere *c)* e *d)* del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; *g)* addizionali erariali e locali agli indicati tributi;

II.

a) imposta generale sull'entrata e relative addizionali; *b)* imposta corrispondente all'imposta sull'entrata e imposta di conguaglio dovute per il fatto obiettivo dell'importazione; *c)* tasse di bollo sui documenti di trasporto e tasse erariali sui trasporti, della tassa di bollo sulle carte da gioco, tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi e imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono; *d)* imposte di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, sugli oli e grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, sugli acidi grassi di origine animale e vegetale aventi punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonché sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati di caffè, delle corrispondenti sovrimposte di confine e dell'imposta erariale sul consumo del gas; *e)* imposta di consumo sul sale; *f)* imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette; *g)* imposte comunali di consumo, compreso il diritto speciale sulle acque da tavola; *h)* dell'imposta erariale sulla pubblicità; *i)* tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno; *l)* diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali; *m)* imposta sulle utenze telefoniche».

Note all'art. 16:

— Si trascrive il testo dell'art. 67 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43:

«Art. 67 *(Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette)*. — 1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione è demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalità relativi ai predetti tributi.

2. La riscossione coattiva è effettuata secondo le seguenti modalità:

a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile; consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 17:

— Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825:

«Art. 17. — Le disposizioni previste dagli articoli precedenti, salvo quanto stabilito dal numero 3) dell'articolo 12, saranno emanate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio, sentito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il parere, da richiedere non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente detto termine, di una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati nominati, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, ed entreranno in vigore il 1° gennaio 1972.

Disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dalla presente legge e previo parere della commissione di cui al comma precedente, potranno essere emanate, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria fino al 31 dicembre 1972, e sulle materie indicate dall'articolo 11, fino alla scadenza del termine di cui al comma seguente.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal primo comma sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o più testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonché quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

Per l'impianto e la gestione degli uffici necessari per l'applicazione dei tributi istituiti con la presente legge e per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 11, il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare, a partire dal 1° gennaio 1971 e nei limiti degli stanziamenti in bilancio per gli anni dal 1971 al 1975, contratti e convenzioni relativi all'acquisto o all'affitto di locali, macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed altri mezzi tecnici, nonché per le forniture e somministrazioni di beni e servizi.

In relazione alle esigenze amministrative, organizzative e tecniche connesse alla prima fase di applicazione dei tributi istituiti o modificati con la presente legge, è autorizzata la costituzione, per il primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge stessa, di un comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, alle dirette dipendenze del Ministro per le finanze, formato di funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di cinquanta unità di cui non più di venti estranee alla pubblica amministrazione. Le persone estranee all'amministrazione dello Stato, scelte tra esperti delle materie giuridiche, amministrative, economiche, statistiche, organizzative, di tecnica e di contabilità aziendale e di pubbliche relazioni, saranno incaricate, a tempo determinato, di far parte del predetto comitato, con retribuzioni da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sulla base di quelle correnti nel settore privato. Al personale dell'amministrazione dello Stato, chiamato a far parte del comitato tecnico, saranno corrisposte adeguate indennità.

Saranno stabilite norme particolari per la organizzazione di corsi di aggiornamento tecnico-professionale per il personale interessato alla riforma, e sarà prevista la concessione di una indennità temporanea di aggiornamento professionale per il personale finanziario che, in dipendenza della riforma sarà adibito a più complessi compiti conseguenti alla introduzione delle nuove tecniche della riforma stessa.

Il reclutamento del personale del Ministero delle finanze, nell'ambito dei posti disponibili nei ruoli organici del personale periferico, potrà essere effettuato anche mediante concorsi indetti su base regionale, con il vincolo per i vincitori dei concorsi stessi della permanenza in uffici situati nel territorio della regione per un periodo di dieci anni.

Per ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di otto miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'organizzazione e la gestione di corsi di informazioni fiscali per i contribuenti, nelle sedi periferiche dell'amministrazione finanziaria, per l'azione di divulgazione del nuovo sistema tributario e per le altre spese di cui ai precedenti commi quinto e sesto.

Agli oneri derivanti dai provvedimenti che saranno emanati nell'esercizio della delega si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei tributi esistenti e di quelli di nuova istituzione in relazione all'aumento del reddito nazionale secondo le previsioni del programma economico nazionale.

Le spese previste dal presente articolo saranno effettuate anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio».

— Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550:

«4. La commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è composta da quindici senatori e quindici deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari».

Note all'art. 18:

— Si trascrive il testo dell'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601:

«Art. 13 *(Finanziamenti dei soci)*. — Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi a condizione:

a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire venti milioni. Tale limite è elevato a lire quaranta milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro;

b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi».

— Si trascrive il testo dell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601:

«Art. 31 *(Interessi delle obbligazioni pubbliche)*. — Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province, comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio».

— Si trascrive il testo dell'art. 433 del codice civile:

«Art. 433 *(Persone obbligate)*. — All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali».

— Il testo dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è riportato nelle note all'art. 17 della presente legge.

— Il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, è riportato nelle note all'art. 17 della presente legge.

Note all'art. 19:

— Il testo dell'art. 17, è riportato nelle note all'art. 17 della presente legge.

— Il testo dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1987, n. 550, è riportato nelle note all'art. 17 della presente legge.

Note all'art. 20:

— Si trascrive il testo dell'art. 4, commi nono e decimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312:

«I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo articolo 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate.

Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni può essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità».

— La legge 28 febbraio 1987, n. 56, reca: «Norme sull'organizzazione del lavoro».

— Il testo dell'articolo 4, commi nono e decimo, è riportato in queste stesse note.

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301:

«Art. 1 *(Regime transitorio di accesso)*. — L'accesso ai posti di primo dirigente delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1983, avviene in via transitoria mediante i sistemi seguenti:

a) il 50 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico è conferito, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 22, ultimo comma, dello stesso decreto;

b) il 30 per cento dei posti è conferito al personale direttivo della stessa Amministrazione che abbia superato il concorso speciale per esami di cui al successivo articolo 2;

c) il 10 per cento dei posti è destinato al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al successivo articolo 3;

d) il 10 per cento dei posti è coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

Le nomine conferite secondo il sistema di cui alla lettera *a)* del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state deliberate da parte dei consigli di amministrazione delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

I procedimenti per l'attribuzione dei posti di primo dirigente di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma del presente articolo costituiscono un ciclo unico di accesso alla dirigenza.

I posti messi a concorso con i sistemi del concorso speciale e del corso-concorso di formazione dirigenziale costituiscono oggetto di un unico bando da emanarsi a cura delle singole Amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le nomine conferite secondo il sistema di cui al precedente comma decorrono dal 1° gennaio 1985. I vincitori del concorso di formazione precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera *a)* del presente articolo partecipa altresì il personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di direttore di divisione aggiunto alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Al personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato si applicano le norme di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ed ai relativi decreti delegati.

— Si trascrive il testo dell'articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, così come integrato dall'articolo 21 della presente legge:

«Art. 6 *(Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale)*. — Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:

a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente;

b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma del presente articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha facoltà, con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1° gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data nonché nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico;

c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla società emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla società emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonché agli altri soggetti per cui tale indicazione è richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro per le finanze. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati anteriormente al 1° gennaio 1978;

d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati in elenchi nominativi la cui allegazione è prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei relativi certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale è limitata ai soggetti per i quali è stata operata la ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione del numero di codice fiscale delle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli Uffici finanziari, limitatamente

alle persone che hanno redditi propri. Nelle dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono è cessato anteriormente al 1° gennaio 1978; non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui all'art. 3, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dalle Amministrazioni dello Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le somme corrisposte e le ritenute per il periodo precedente il 1° gennaio 1978; distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi, relativamente ai soggetti di cui provengono i versamenti; bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento: atti di delega alle aziende di credito previsti dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti attestazioni di pagamento rilasciate dalle aziende delegate, relativamente ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette a norma dell'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai soggetti in essi indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente ai soggetti interessati. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura relative ad atti pubblici formati ed a scritture private autenticate anteriormente al 1° gennaio 1978; dichiarazioni e relativi allegati, da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in essi indicati. Non è obbligatoria, negli elenchi nominativi da allegare alle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del numero di codice fiscale dei contraenti per le operazioni effettuate, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anteriormente al 1° gennaio 1978; distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero delle finanze all'accertamento e alla riscossione dei tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione dei documenti; denunce di successione, relativamente al dante causa ed agli aventi causa. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale del dante causa se il decesso è avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1978; dichiarazioni decennali da presentare ai sensi dell'art. 18, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, relativamente ai soggetti interessati; note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può escludere dall'obbligo le note relative ad atti non indicativi di capacità contributiva;

e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialità medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze d'esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazioni di oggetti e metalli preziosi; domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici, automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali; concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni ed ai progettisti dell'opera: domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni; domande per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro per le finanze ha facoltà di indicare con proprio decreto, entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte negli albi degli artigiani tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività; domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività;

g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera *e)*, relativamente ai soggetti beneficiari. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di domande presentate prima del 1° gennaio 1978;

g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Non è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per la riscossione dei titoli di pagamento aventi ad oggetto gli indennizzi di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 135;

g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti.

I soggetti tenuti a indicare il numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto, a richiesta, di riceverne da questi ultimi comunicazioni per iscritto. Qualora l'indicazione del numero di codice fiscale debba essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera *c)* del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarlo possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevono comunicazione da questi ultimi.

La registrazione degli atti, diversi da quelli degli organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in conformità ai modelli approvati con decreti del Ministro per le finanze e deve contenere le indicazioni prescritte nei modelli stessi».

Gli indennizzi di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 135, sono quelli corrisposti a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero [*n.d.r.*].

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5108):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro delle finanze (FORMICA) il 29 settembre 1990.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 4 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, X e XI.

Esaminato dalla VI commissione l'11, 17, 18, 23, 24, 25 ottobre 1990.

Esaminato in aula il 26, 29 ottobre 1990 e approvato il 30 ottobre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2514):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 7 novembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 11ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6ª commissione il 14, 20, 21, 29 novembre 1990; 5, 6 dicembre 1990.

Relazione scritta annunciata il 10 dicembre 1990 (atto n. 2514/*A* - relatore sen. FAVILLA).

Esaminato in aula il 12 dicembre 1990 e approvato, con modificazioni, il 13 dicembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5108/*B*):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 13 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I, II, V, X, XI e XII.

Esaminato dalla VI commissione il 18 dicembre 1990.

Esaminato in aula e approvato il 20 dicembre 1990.

90G0459

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1990, n. 409.

Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediata riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici e privati, al fine di perequare gli importi ed il correlato potere reale di acquisto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Miglioramenti delle pensioni del regime generale dei lavoratori dipendenti gestito dall'INPS

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 i trattamenti pensionistici di importo superiore ai trattamenti minimi ed i relativi supplementi di pensione liquidati a norma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, sono riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. L'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 è aumentato, rispettivamente, del 40 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, del 32 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 ed il 31 dicembre 1968, del 25 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1975, del 20 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1976 ed il 30 giugno 1982.

3. L'importo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, come determinato ai sensi del comma 2, e l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988 sono rivalutati con l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegata tabella *A* in relazione all'anno di decorrenza.

4. Per le pensioni riliquidate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989, l'importo di cui al presente articolo è quello calcolato sul limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto dalla richiamata norma.

5. Nel caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti, la determinazione degli importi di cui al presente articolo è effettuata, con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilità, ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliquidazione.

6. Per le pensioni contributive, riliquidate in forma retributiva con decorrenza successiva a quella originaria, la riliquidazione di cui al presente articolo è effettuata con riferimento alla decorrenza della riliquidazione in forma retributiva ed all'importo spettante a tale decorrenza.

7. L'aumento complessivo mensile risultante dalla differenza tra il trattamento pensionistico calcolato secondo le disposizioni di cui al presente articolo e quello spettante al 1° gennaio 1990 secondo la previgente normativa, al netto della maggiorazione di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 100.000, in misura pari al 60 per cento per la quota da lire 100.001 a lire 200.000, in misura pari al 30 per cento per la quota da lire 200.001 a lire 300.000, in misura pari al 15 per cento per la quota oltre lire 300.000.

8. È fatto salvo in ogni caso, se più elevato, l'importo del trattamento pensionistico in pagamento.

9. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, in misura pari al 20 per cento del loro ammontare.

10. I trattamenti pensionistici riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica dalla prima perequazione successiva al 1° gennaio 1990.

Art. 2.

Miglioramenti delle pensioni del regime di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989

1. Con effetto dal 1° settembre 1990 l'aumento dei trattamenti pensionistici previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989, è ulteriormente corrisposto per il restante 40 per cento del suo ammontare.

Art. 3.

Miglioramenti delle pensioni a carico del bilancio dello Stato

1. Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con eccezione di quelle a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono aumentate, a decorrere dal 1° luglio 1990, nelle misure percentuali indicate, con riferimento alle date di decorrenza dei trattamenti, nella allegata tabella *B*.

2. I miglioramenti previsti dal comma 1 sono da computare sull'importo annuo lordo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1989, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, dei trattamenti di famiglia e degli assegni accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

3. Per le pensioni indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, gli aumenti percentuali sono applicati sull'importo di pensione annuo lordo fino a due milioni in misura intera, sull'ulteriore importo da due a tre milioni in misura pari all'85 per cento e sull'importo eccedente i tre milioni in misura pari al 65 per cento.

4. Per le restanti pensioni gli aumenti percentuali sono applicati sull'importo di pensione annua lorda fino a due milioni in misura intera, sull'ulteriore importo da due a tre milioni in misura pari al 40 per cento e sull'importo eccedente i tre milioni in misura pari al 20 per cento.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella *A* annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

6. L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

7. Gli aumenti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro e dagli altri uffici che hanno in carico le relative partite di pensione, con decorrenza dal 1° luglio 1990, limitatamente al 23 per cento del loro ammontare.

Art. 4.

Miglioramenti delle pensioni a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza

1. L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1988, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensioni di privilegio, rispettivamente, per i primi 5.000.000, per l'eccedenza fino a 10.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 50, del 35 e del 25 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969;

b) del 35, del 25 e del 20 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982.

2. Con le stesse modalità di calcolo e date di riferimento l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari è aumentato applicando le seguenti percentuali, rispettivamente, per i primi 15.000.000, per l'eccedenza fino a 20.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 70, del 40 e del 30 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969;

b) del 45, del 35 e del 25 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974;

c) del 35, del 30 e del 20 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

d) del 25, del 15 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982.

3. Per le pensioni a carico delle Casse indicate ai commi 1 e 2 relative a cessazioni dal servizio comprese nel periodo dal 31 dicembre 1975 al 30 dicembre 1976 e dal 31 dicembre 1976 al 30 dicembre 1977 è concesso un ulteriore aumento, rispettivamente, del 4 per cento e del 6 per cento da calcolarsi sull'importo spettante al 31 dicembre 1988 con le stesse modalità previste dal comma 1.

4. L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori è aumentato, con le stesse modalità di calcolo e date di riferimento, nella misura unica del 25 per cento.

5. I miglioramenti previsti dal presente articolo sono corrisposti dalle Direzioni provinciali del tesoro, con decorrenza dal 1° luglio 1990, limitatamente al 33 per cento del loro ammontare.

6. Agli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo si provvede, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e

per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, con un contributo a partire dal 1° gennaio 1991 pari allo 0,60 per cento delle retribuzioni imponibili. Del predetto contributo lo 0,35 per cento delle retribuzioni imponibili è a carico degli iscritti alle predette Casse e la parte rimanente è a carico degli enti datori di lavoro. Per la Cassa per le pensioni ai sanitari si provvede con un contributo a partire dal 1° gennaio 1991, a carico degli enti datori di lavoro, pari allo 0,25 per cento delle retribuzioni imponibili.

7. Per gli oneri derivanti dall'aumento del contributo a carico degli enti datori di lavoro provvedono gli enti stessi all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi.

8. All'onere derivante dall'aumento del contributo per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori, valutato in ragione d'anno in lire 200 milioni per l'anno 1991 e seguenti, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento «Interventi vari in favore della Giustizia», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. L'onere a regime derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'articolo 4, è valutato in annue lire 1.000 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990.

2. All'onere valutato in lire 1.000 miliardi in ragione d'anno per il 1990, 1991, 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 1, comma 3)

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI IN RELAZIONE ALL'ANNO DI DECORRENZA

Anno di decorrenza del trattamento pensionistico	Coefficiente di rivalutazione
1965 ed anteriori	17,8264
1966	17,1875
1967	16,4634
1968	15,9735
1969	15,0151
1970	12,8640
1971	11,6713
1972	10,1166
1973	9,2646
1974	6,8154
1975	6,3894
1976	5.4310
1977	4,7921
1978	4,2596
1979	3,4077
1980	2,6623
1981	2,1298
1982	1,7038
1983	1,5973
1984	1,3844
1985	1,2779
1986	1,1714
1987	1,1181
1988	1,0649

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 3, comma 1)

CATEGORIE

DECORRENZA	Magistrati ordinari e amministrativi	Dirigenti civili dello Stato e aziende autonome professori universitari	Dirigenti militari ed equiparati	Personale scuola docente e non docente	Personale non dirigente Stato ed università	Militari Forze armate e Corpi di polizia non dirigenti	Personale non dirigente ente F.vie dello Stato	Personale non dirigente aziende autonome
fino al 1972	102	63	85	59,43	29,18	91,68	74,63	43,79
1973	102	63	85	58,83	25,40	88,14	88,06	54,61
1974	102	63	85	58,83	25,40	88,14	70,23	54,61
1975	102	63	85	58,83	25,40	80,56	70,23	54,61
1976	72	67	90	66,41	26,80	78,77	68,02	48,45
1977	75	64	88	26,09	23,96	68,92	13,66	56,17
1978	78	72	74	26,09	2,27	31,33	13,66	—
1979	—	—	—	26,09	2,27	31,69	13,66	—
1980	—	—	—	26,09	2,27	30,69	13,66	—
1981	—	—	—	26,09	2,27	30,69	13,66	—
1982	—	—	—	26,09	2,27	19,50	5,35	—
1983	—	—	—	9,26	—	10,32	—	—
1984	—	—	—	9,26	—	4,63	—	—
1985	—	—	—	9,26	—	4,63	—	—
1986	—	—	—	—	—	—	—	—
1987	—	—	—	—	—	—	—	—

90G0453

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1990, n. 410.

Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire ai comuni impegnati nella realizzazione di sistemi ferroviari passanti di assumere mutui per il finanziamento dei lavori già iniziati e per l'ulteriore prosecuzione degli interventi, nonché di determinare il concorso dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui, di durata quindicennale, fino alla concorrenza di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, da destinare al parziale finanziamento delle opere. I mutui possono essere assunti nel secondo semestre di ciascun anno.

2. Per l'attuazione unitaria e coordinata degli interventi previsti dal presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei trasporti, su richiesta dei comuni interessati, può promuovere la conclusione di appositi accordi di programma tra i comuni stessi, la regione, l'ente Ferrovie dello Stato e le altre amministrazioni interessate. A tali accordi si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; per l'attuazione degli interventi previsti negli accordi stessi l'amministrazione procedente può indire una o più conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, è stabilita la misura del concorso statale nell'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, entro il limite massimo di dodici punti percentuali. Il contributo è disposto in misura costante per tutto il periodo di ammortamento ed è commisurato al capitale iniziale mutuato.

4. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni in conformità di accordi risultanti dagli accordi di programma di cui al comma 2 o da apposite convenzioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 36 miliardi per l'anno 1991, lire 72 miliardi per l'anno 1992 e lire 108 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0456

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1990, n. 411.

Proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di proroga all'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino al 28 febbraio 1991 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature è stabilita nella misura del 9 per cento.

2. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: «La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione».

3. Le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane delegate al versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono effettuare per conto del contribuente il versamento dell'imposta liquidata per il mese di novembre 1990, ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto, nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il giorno 28 del successivo mese di dicembre.

Art. 2.

1. La disposizione del comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applica a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 1992.

2. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi per cause sopraggiunte o non prevedibili nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione, i compensi determinati ai sensi dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, possono essere integrati a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti sono stati accertati disavanzi di gestione alla data del 31 agosto 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio avuto riguardo alle spese sostenute per il personale mantenuto o assunto in servizio ai sensi degli articoli 122 e 123 del medesimo decreto, nonché alla riduzione dell'area o del volume della riscossione. Il Ministro delle finanze previo accertamento della sussistenza, dell'entità e delle ragioni del disavanzo, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, determina con apposito decreto da emanarsi entro il 31 gennaio 1991 per l'anno 1990 la misura dell'integrazione del compenso per ciascun concessionario o commissario nei limiti della dotazione del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990, non utilizzata alla chiusura dell'esercizio 1990 e che può essere impegnata nell'esercizio successivo.

Art. 3.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano, alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonché ai giudizi, relativi alle medesime violazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ai fini del computo dei termini previsti negli articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si fa riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, dell'articolo 1, valutato in lire 116 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0457

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1990, n. 412.

Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle Forze di polizia, nonché di disporre di ulteriori risorse per il potenziamento tecnico-logistico delle medesime Forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sull'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1990 dall'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1990, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1990, n. 159, è ulteriormente prorogato fino alla data di entrata in vigore della normativa organica di cui all'articolo 98, terzo comma, della Costituzione.

Art. 2.

1. Per le necessità prioritarie di potenziamento tecnico-logistico delle forze di polizia, è autorizzata nell'anno finanziario 1990 la spesa di lire 37 miliardi, da utilizzare, da parte del Ministero dell'interno, con le modalità previste dal capo I della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4295 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0454

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1990, n. 413.

Disposizioni urgenti in favore delle comunità montane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare gli stanziamenti in bilancio per il corrente anno, finalizzati al sostegno delle comunità montane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo della montagna, pari a lire 100.000 milioni per l'anno 1990, iscritta nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è integrata per l'anno 1990 di lire 50.000 milioni.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 50.000 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante parziale riduzione dell'accantonamento «Contributi a favore delle comunità montane», iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0455

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1990, n. 414.

Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle popolazioni colpite dal terremoto verificatosi nel dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, nonché in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in numerose zone dell'Italia settentrionale e centro-meridionale nell'autunno 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, per i beni culturali ed ambientali e del turismo e dello spettacolo;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e le indispensabili attività assistenziali in favore delle popolazioni dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione siciliana, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato di lire 100 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991.

2. Entro il 31 gennaio 1991 è definita l'entità complessiva dei danni al fine di determinare l'impegno di spesa da assumere con successivo provvedimento. Entro il medesimo termine le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministro per il coordinamento della protezione civile, dandone comunicazione alla regione siciliana, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi di competenza. Nelle opere di cui al presente comma è compreso il patrimonio storico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco della Val di Noto.

3. Per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la regione siciliana, avvalendosi della

consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, determina con proprie ordinanze i criteri e le modalità in ordine alla riattazione e ricostruzione degli edifici danneggiati ed alle procedure finalizzate alla erogazione dei contributi per il recupero del patrimonio edilizio privato, al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi.

4. I lavori di riparazione, ricostruzione e miglioramento delle opere pubbliche di cui al presente articolo sono considerati urgenti e indifferibili ai sensi della vigente normativa statale e regionale. Per i lavori che interessano i beni di interesse storico, artistico e archeologico, anche di proprietà privata, possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, e si applicano, per quelli di competenza statale, le disposizioni di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292.

5. Su indicazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la regione siciliana, i Ministri competenti provvedono su pertinenti capitoli di bilancio al finanziamento dei progetti di opere pubbliche ricadenti nel territorio colpito dal sisma con carattere di priorità, anche a stralcio dei programmi generali di finanziamento.

Art. 2.

1. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio e delle infrastrutture, con riguardo alle varie situazioni di rischio sismico, è avviato, nella Sicilia orientale, un programma di adeguamento antisismico da attuare con priorità nei confronti degli edifici pubblici strategici, in conformità della normativa tecnica vigente in materia. Le modalità di attuazione del programma sono definite con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con la regione siciliana, avvalendosi della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti. Per l'avvio del programma di adeguamento antisismico è autorizzata, a carico del Fondo per la protezione civile, la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1990.

2. Al fine di realizzare un sistema di sorveglianza sismica estesa alla Sicilia orientale, nonché un sistema di sorveglianza dei vulcani attivi della Sicilia, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1990. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede con proprie ordinanze alla realizzazione di tali sistemi, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia, anche mediante la stipula di apposite convenzioni. Alla gestione dei sistemi il Ministro provvede d'intesa con la regione siciliana.

Art. 3.

1. Ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, è riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'I.N.A.I.L. per la esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le sessanta rate.

3. Ai superstiti dei cittadini deceduti in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili, in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni, viene immediatamente corrisposta l'indennità giornaliera per inabilità temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'I.N.A.I.L. con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, e rimborsata dalla regione siciliana, alla quale è concesso, a carico del Fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 39 del testo unico di cui al comma 2, delle rendite costituite dall'I.N.A.I.L. ai sensi del presente articolo.

6. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 4.

1. Nel periodo 13 dicembre 1990-30 giugno 1991 è sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza

esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 13 dicembre 1990. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei comuni indicati nell'articolo 1, comma 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente articolo. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo i termini di prescrizione o di decadenza da qualsiasi diritto, di esecuzione dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili, nonché i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari.

2. I redditi dei fabbricati distrutti o colpiti da ordinanze di sgombero, perché inagibili per effetto degli eventi di cui all'articolo 1, sono esclusi per l'anno 1991 dal calcolo dell'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi purché alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione, ovvero l'inagibilità dei fabbricati dovute al sisma. Non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate.

3. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi connessi agli interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 1, si applica l'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta prevista dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

4. Le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati anche destinati ad uso diverso da abitazione, nonché le cessioni di terreni edificabili siti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono soggette, fino al 31 dicembre 1991, alla imposta sul valore aggiunto nella aliquota ridotta di cui al comma 3 ed all'imposta di registro nella misura del 2 per cento, nonché alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

5. Le successioni dei deceduti a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, nonché da ogni altra tassa o diritto.

6. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 3, nonché qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici ivi previsti, sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dalle tasse ipotecarie di cui all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, nonché dai tributi speciali di cui alla tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

7. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali ed i titoli di credito.

8. Al minor gettito derivante dal comma 2, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1,3 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile, mediante versamento dei corrispondenti importi all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5.

1. Per far fronte agli interventi urgenti in varie regioni italiane colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1990 è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile che, a tal fine, è integrato per l'anno 1991 del corrispondente importo.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, sentiti gli enti locali, comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile la stima dei danni ed il quadro economico globale dei progetti delle opere da eseguire e da completare, nonché il programma degli interventi necessari.

3. Entro i successivi trenta giorni, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentite le regioni a statuto ordinario interessate e d'intesa con le regioni a statuto speciale, propone al CIPE il programma degli interventi e delle opere da realizzare, unitamente al riparto, tra le amministrazioni statali, regionali e locali competenti, delle risorse disponibili.

4. All'onere relativo all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno stesso di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

5. Per gli interventi a favore delle aziende agricole singole o associate e delle aziende florovivaistiche, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali dell'autunno 1990, dichiarati eccezionali per singoli territori regionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è integrato di lire 120 miliardi per il 1991. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarietà nazionale».

6. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche, aventi impianti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di novembre e dicembre 1990, si applicano le provvidenze previste dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Al fine di consentire il completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e da movimenti franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, il Fondo per la protezione civile è integrato di lire 50 miliardi per l'anno 1991 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. La somma annua di lire 30 miliardi è destinata agli interventi urgenti ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per i gravi dissesti idrogeologici in atto e per movimenti franosi.

3. Per l'attuazione delle misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi nelle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia, il Fondo per la protezione civile è reintegrato per la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 275 miliardi per l'anno 1991 e a lire 335 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti «Reintegro Fondo per la protezione civile», «Completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, nonché gli interventi urgenti nei territori della regione siciliana colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto», «Misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi a favore delle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia di cui all'articolo 30-*bis* della legge n. 38 del 1990».

Art. 7.

1. I mutui concessi e da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 23 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988, si intendono aggiuntivi rispetto a quelli assumibili dai comuni interessati in via ordinaria con la medesima Cassa depositi e prestiti.

Art. 8.

1. Per assicurare la continuità degli interventi dell'Autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57, che si rendono necessari per la tutela delle acque di balneazione in conformità agli obiettivi della direttiva n. 76/160/CEE e in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1991 e di lire 45 miliardi annui nel periodo 1992-1995.

2. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno dell'offerta turistica di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, è autorizzata, in favore di iniziative nelle aree di operatività dell'autorità di cui al comma 1 già dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi annui nel periodo 1993-1996.

3. Per il completamento dei programmi in corso concernenti l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, l'integrazione del sistema di collettamento fognario, il completamento delle reti fognarie e il risanamento dei corpi idrici a debole ricambio che interessano le aree urbane e che risultano collegate al fiume Po, i comuni e loro consorzi ricadenti in territori dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, compresi nella parte terminale del bacino idrografico del Po, sono autorizzati a contrarre nell'anno 1991 mutui con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente, per l'ammontare complessivo di lire 100 miliardi. L'onere di ammortamento dei predetti mutui, valutato in lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1992, è posto a carico del bilancio dello Stato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nel triennio 1991-1993, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1991, in lire 100 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 110 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti «Interventi di competenza dell'Autorità per l'Adriatico», «Interventi a favore dei comuni turistici ad alto rischio ambientale», «Completamento degli interventi per il potenziamento degli impianti di depurazione, integrazione del sistema fognario, risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane nel bacino del Po (rate ammortamento mutui)» e «Disposizioni in materia di tutela delle acque di balneazione».

Art. 9.

1. All'onere di lire 150 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991, derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, si provvede, relativamente all'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 100 miliardi, parte dell'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali» e, quanto a lire 50 miliardi, parte dell'accantonamento «Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale»; relativamente all'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, nonché gli interventi urgenti nei territori della regione siciliana colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0460

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1990, n. 415.

Proroga di termini in materia di assistenza sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'efficacia di talune disposizioni in materia di assistenza sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I termini di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, concernenti le procedure per l'espletamento dei concorsi di ammissione all'impiego nelle unità sanitarie locali, prorogati al 31 dicembre 1990 dall'articolo 5, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1991. È altresì prorogata di un anno la validità delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990.

Art. 2.

1. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge 31 maggio 1990, n. 128, relativo ai provvedimenti da adottarsi dal Governo in materia di inquadramento e promozioni del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

2. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 28, comma 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128, relativo alla validità degli inquadramenti stabiliti nei ruoli nominativi regionali approvati e resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 1987.

Art. 3.

1. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, riguardante le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia, in regime di convenzionamento esterno e già convenzionate al 31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche se in forma societaria.

Art. 4.

1. Per l'anno 1991, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. I rapporti di lavoro dei medici inquadrati ai sensi dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e del decreto del Ministro della sanità 18 novembre 1987, n. 503, in essere alla data del 30 dicembre 1990, sono confermati ad esaurimento.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0464

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1990.

Adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, il quale stabilisce che le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure fisse vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989;

Visto il comma 3 del predetto art. 7 del medesimo decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, il quale stabilisce che i decreti del Presidente del Consiglio emanati in applicazione della disposizione sopra richiamata accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati;

Considerata la opportunità di adeguare le aliquote di importo fisso di taluni tributi, in considerazione delle variazioni percentuali del valore dell'indice sopra richiamato, intercorse tra la data del 30 settembre successivo a quella in cui i predetti importi vennero determinati, e il valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989;

Su proposta del Ministro delle finanze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli effetti di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 7 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei seguenti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989, sono le seguenti:

a) variazione percentuale dal 30 settembre 1947, data successiva a quella del 21 novembre 1946 in cui sono state determinate le vigenti misure della tassa per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate negli articoli 1 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382; della tassa per gli esami di procuratore e avvocato; della tassa per gli esami per la iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e della tassa per la partecipazione alle sessioni per la nomina a revisione dei conti: 1596,9%;

b) variazione percentuale dal 30 settembre 1952, data successiva a quella del 9 settembre 1952 in cui è stata determinata la vigente misura della tassa per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento: 1511%;

c) variazione percentuale dal 30 settembre 1957, data successiva a quella del 23 dicembre 1956 in cui è stata determinata la vigente misura della tassa di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni: 1311,5%;

d) variazione percentuale dal 30 settembre 1977, data successiva a quella del 1° febbraio 1977 in cui è stata determinata la vigente misura della tassa sulle concessioni governative per l'abbonamento all'autoradio per apparecchi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi con potenza fiscale fino a 26 CV e altri autoveicoli: 269,3%;

e) variazione percentuale dal 30 settembre 1978, data successiva a quella del 28 maggio 1978 in cui è stata determinata la vigente misura delle tasse sulle concessioni governative per l'abbonamento alle radiodiffusioni per apparecchi installati a bordo di autoveicoli, autoscafi con potenza fiscale superiore a 26 CV e navi: 229%;

f) variazione percentuale dal 30 settembre 1961, data successiva a quella del 14 marzo 1961 in cui è stata determinata la vigente misura dei diritti di licenza relativi al settore degli spiriti, della birra, degli zuccheri, del glucosio, maltosio ed altre sostanze zuccherine: 1179,5%;

g) variazione percentuale dal 30 settembre 1950, data successiva a quelle dell'11 ottobre 1949 e dell'11 marzo 1950 in cui sono state determinate le vigenti misure dei diritti di licenza relativi al settore dell'energia elettrica e degli oli minerali: 1706,7%;

h) variazione percentuale dal 30 settembre 1973, data successiva a quella del 30 dicembre 1972 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di consumo sul caffè: 625,6%;

i) variazione percentuale dal 30 settembre 1970, data successiva a quella del 1° ottobre 1969 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di consumo sul cacao: 793,3%;

l) variazione percentuale dal 30 settembre 1982, data successiva a quella del 20 novembre 1981 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero: 67,5%;

m) variazione percentuale dal 30 settembre 1964, data successiva a quella del 5 settembre 1964 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta in confine sul glucosio, malvosio e analoghe materie zuccherine: 960,8%;

n) variazione percentuale dal 30 settembre 1976, data successiva a quella del 1° ottobre 1975 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sulla margarina: 340,2%;

o) variazione percentuale dal 30 settembre 1957, data successiva a quella del 1° dicembre 1956 in cui è stata determinata la vigente misura del diritto per l'applicazione di piombi e di altri contrassegni: 1311,5%;

p) variazione percentuale dal 30 settembre 1988, data successiva a quella del 16 gennaio 1988 in cui è stata determinata la vigente misura dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla birra: 6,6%.

Art. 2.

1. Le tasse fisse di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, sono adeguate come segue:

a) per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate agli articoli 1 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, da L. 800 a L. 13.000;

b) per gli esami di procuratore e di avvocato, da L. 1.600 a L. 25.000;

c) per gli esami per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, da L. 2.400 a L. 40.000;

d) per la partecipazione alle sessioni per la nomina a revisore dei conti da L. 2.400 a L. 40.000.

2. La tassa di ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento, di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1132, è adeguata da L. 4.000 a L. 64.000.

3. La tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, di cui all'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è adeguata da L. 6.000 a L. 96.000.

Art. 3.

1. Le tasse sulle concessioni governative per l'abbonamento alle radiodiffusioni per apparecchi radio e telericeventi, di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del numero 125 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono adeguate come segue: quelle della lettera *c)*, da L. 750 a L. 2.700; quelle della lettera *d)*, da L. 10.000 a L. 30.000; quelle della lettera *e)*, da L. 5.500 e L. 36.500, rispettivamente, a L. 18.000 e a L. 120.000; quelle della lettera *f)*, da L. 16.000 e L. 109.000, rispettivamente, a L. 50.000 e a L. 350.000.

Art. 4.

1. La misura dei diritti annuali di licenza stabilita dall'art. 7 della legge 14 marzo 1961, n. 173, è adeguata come segue:

a) Settore spiriti:

1) Fabbriche di spiriti considerati di prima categoria a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito dalla legge 8 aprile 1937, n. 594, e opifici di rettificazione	da L. 62.500 a L. 799.000
2) Fabbriche di spiriti di seconda categoria ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito dalla legge 8 aprile 1937, n. 594, e opifici di concentrazione vini	da L. 25.000 a L. 319.000
3) Fabbriche ammesse a produrre spiriti sia di prima che di seconda categoria	da L. 75.000 a L. 959.000
4) Fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera	da L. 5.000 a L. 63.000
5) Fabbriche che ottengono prodotti con procedimento a caldo	da L. 25.000 a L. 319.000
6) Fabbriche che ottengono prodotti con procedimento a freddo; importatori e condizionatori, che pur non fabbricando i generi di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, li mettono, a scopo di commercio, in recipienti	da L. 15.000 a L. 191.000
7) Fabbriche vermut, marsala, cognac, vino liquoroso e di liquori tonici aperitivi a base di vino con impiego di spirito	da L. 25.000 a L. 319.000
8) Stabilimenti di concia dei vini, dei mosti e della frutta con impiego di spirito	da L. 20.000 a L. 255.000

9) Magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti o magazzini annessi alle fabbriche di aceto . . . . da L. 12.500 a L. 159.000

10) Depositi di spiriti liberi di imposta, non denaturati o denaturati da L. 5.000 a L. 63.000

11) Esercenti la vendita di liquori, di profumerie alcooliche e di estratti od essenze, anche non contenenti alcole, destinati alla preparazione di liquori. . da L. 5.000 a L. 63.000

12) Magazzini fiduciari sussidiari di fabbrica da L. 12.500 a L. 159.000

13) Stabilimenti che oltre all'impiego di alcole denaturato procedono al recupero del medesimo per il reimpiego, attraverso un processo di ridistillazione da L. 25.000 a L. 319.000

14) Stabilimenti ammessi all'impiego di alcole denaturato che procedono o non al recupero dell'alcole senza ridistillazione . . . . da L. 15.000 a L. 191.000

15) Stabilimenti che ridistillano alcole di recupero non denaturato, libero da imposta . . . . da L. 25.000 a L. 319.000

16) Stabilimenti che impiegano alcole etilico nella preparazione dell'etere o degli eteri salini . . . . da L. 25.000 a L. 319.000

17) Opifici che trasformano, con procedimento a caldo, alcole libero da imposta per la fabbricazione di prodotti diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 6 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353 . . . . da L. 25.000 a L. 319.000

18) Opifici che ottengono i prodotti di cui al numero 17) con procedimento a freddo da L. 15.000 a L. 191.000

19) Imbottigliatori di spirito . . . . da L. 15.000 a L. 191.000

20) Esercenti minuta vendita di spirito condizionato . . . . da L. 5.000 a L. 63.000

b) Settore zucchero:

1) Fabbriche e raffinerie . . . . da L. 75.000 a L. 959.000

2) Fabbriche di marmellata o di latte condensato con impiego di zucchero agevolato . . . . da L. 50.000 a L. 639.000

3) Magazzini fiduciari sussidiari di fabbrica . . . . da L. 12.500 a L. 159.000

c) Settore glucosio, maltosio, sciroppo di maltosio, levulosio, e zucchero invertito:

1) Fabbriche prodotti solidi . . . . da L. 25.000 a L. 319.000

2) Fabbriche prodotti liquidi . . . . da L. 15.000 a L. 191.000

3) Fabbriche prodotti sia solidi che liquidi da L. 37.500 a L. 479.000

d) Settore birra:

1) Fabbriche che producono non più di 300 ettolitri all'anno da L. 12.500 a L. 159.000

2) Fabbriche che producono più di 300 ettolitri all'anno . . . . da L. 37.500 a L. 479.000

Art. 5.

1. La misura dei diritti annuali di licenza stabilita dall'art. 6, primo comma, e dall'art. 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1949, n. 870, e dall'art. 10 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 202, è adeguata come segue:

a) Settore oli minerali e gas di petrolio liquefatti:

1) Raffinerie . . . . da L. 5.000 a L. 90.000

2) Opifici di trasformazione, rettificazione o comunque elaborazione di oli minerali o di oli combustibili; opifici di trasformazione, rettificazione o comunque elaborazione di oli derivati da carbon fossile, lignite, catrame, rocce asfaltiche e scisti bituminosi; opifici di rigenerazione di oli minerali lubrificanti; opifici di composizione di miscele carburanti contenenti prodotti provenienti dagli oli minerali o dalle sostanze suindicate; opifici di estrazione di oli di resina . . . . da L. 2.000 a L. 36.000

b) Settore energia elettrica:

1) Officine di produzione per uso proprio in impieghi esenti . . . . da L. 1.000 a L. 18.000

2) Officine di produzione per uso proprio di un solo stabilimento della ditta esercente in impieghi promiscui od anche soltanto tassabili; acquirenti considerati fabbricanti . . . . da L. 2.500 a L. 45.000

3) Officine di produzione e acquirenti considerati fabbricanti che rivendono in blocco l'energia prodotta o acquistata a ditte che siano a loro volta da considerare come fabbricanti . . . . da L. 2.500 a L. 45.000

4) Officine carica accumulatori elettrici.	da L. 2.500 a L. 45.000
5) Officine di produzione a scopo commerciale e cabine o punti di presa di acquirenti a scopo commerciale per potenza fino a 1.000 kW	da L. 5.000 a L. 90.000
6) Officine di produzione a scopo commerciale e cabine o punti di presa di acquirenti a scopo commerciale per ogni 100 kW o frazione oltre 1.000 kW	da L. 180 a L. 3.000
7) Officine di produzione a scopo commerciale e cabine o punti di presa di acquirenti a scopo commerciale per potenze non superiori a 20 kW	da L. 1.000 a L. 18.000
8) Officine commerciali e cabine o punti di presa di acquirenti a scopo commerciale per potenze superiori a 20 ma non a 100 kW	da L. 2.500 a L. 45.000
9) Officine di produzione costituite da gruppi elettrogeni di potenza complessiva non superiore a 20 kW ed impiantate per uso proprio di un solo stabilimento	da L. 1.000 a L. 18.000

Art. 6.

1. La misura dell'aliquota dell'imposta di consumo sul caffè stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 919, è adeguata come segue:

a) Caffè crudo	da L. 50.000 a L. 205.000 per 100 kg.
b) Caffè tostato	da L. 62.500 a L. 256.250 per 100 kg.
c) Caffè solubile	da L. 150.000 a L. 615.000 per 100 kg.

2. La misura dell'aliquota dell'imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao stabilita dalla legge 1° ottobre 1969, n. 684, è adeguata come segue:

a) Cacao in grani non torrefatto, bucce e pellicole di cacao	da L. 18.000 a L. 126.000 per 100 kg.
b) Cacao in grani torrefatto, non decorticato	da L. 20.000 a L. 140.000 per 100 kg.
c) Cacao torrefatto decorticato, infranto, in pasta o in polvere	da L. 22.500 a L. 157.500 per 100 kg.
d) Burro di cacao	da L. 28.000 a L. 196.000 per 100 kg.
e) Polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'1 per cento	da L. 17.000 a L. 119.000 per 100 kg.

3. La misura dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero stabilita dal decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito dalla legge 29 gennaio 1982, n. 19, è adeguata come segue:

a) Zucchero di prima classe	da L. 8.818 a L. 14.770 per 100 kg.
b) Zucchero di seconda classe	da L. 8.465 a L. 14.170 per 100 kg.

4. La misura dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine stabilita dal decreto-legge 5 settembre 1964, n. 721, convertito dalla legge 30 ottobre 1964, n. 1069, è adeguata come segue:

a) Glucosio solido	da L. 1.650 a L. 2.760 per 100 kg.
b) Glucosio liquido	da L. 825 a L. 1.380 per 100 kg.
c) Zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi materia esclusi i sughi concentrati di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84 per cento in peso espresso in zucchero invertito	da L. 2.475 a L. 4.140 per 100 kg.
d) Zucchero invertito liquido ottenuto dai sughi di uva e di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore all'84 per cento; si considera come tale il sugo di uva concentrato ad un terzo od a meno di un terzo in peso quando il tenore di acidità sia inferiore allo 0,70 per cento, nonché il concentrato di carrube quando sia stato depurato od anche parzialmente depurato	da L. 2.062 a L. 3.450 per 100 kg.
e) Zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia solida od avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito	da L. 2.887 a L. 4.830 per 100 kg.
f) Maltosio o sciroppo di maltosio, escluso l'estratto di malto, che nel consumo possono servire ad usi del glucosio	le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido;
g) Levulosio	le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

5. La misura dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla birra stabilita dall'art. 8, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è adeguata da L. 2.600 a L. 2.770 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

6. La misura dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sulla margarina stabilita dalla legge 4 agosto 1975, n. 417, è adeguata come segue:

a) Oli di semi da L. 200 a L. 800 per 100 kg.

b) Margarina .... da L. 1.000 a L. 4.400 per 100 kg.

Art. 7.

1. La misura del diritto per l'applicazione dei piombi e di altri contrassegni prevista dall'art. 5 della legge 1° dicembre 1956, n. 1436, è elevata, per ciascun piombo o contrassegno, da L. 100 a L. 1.000.

Art. 8.

1. Gli adeguamenti disposti con gli articoli precedenti si applicano dal 1° gennaio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

90A5492

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 dicembre 1990, n. 416.

Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano duro.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'art. 10;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 3103/76 del 16 dicembre 1976, che determina le condizioni necessarie per la concessione dell'aiuto al grano duro, previsto dal succitato art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75, e successive modifiche o integrazioni;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1738/89 del 19 giugno 1989, modificato da ultimo dal regolamento CEE della Commissione n. 920/90 del 10 aprile 1990, concernente le modalità di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., in particolare il punto *e)* dell'art. 3;

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1989, n. 436, concernente le disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano duro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 del 19 gennaio 1990;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1987, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 1987, recante «Nuove

norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola»;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55 recante disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Considerato che i regolamenti comunitari sopra citati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime di aiuto;

Considerata la necessità di affidare all'A.I.M.A. il compito di individuare, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, gli organismi a cui affidare, per il tramite di apposita convenzione, l'incarico di procedere all'effettuazione dei controlli in azienda delle dichiarazioni di coltivazione prescelte secondo i criteri e le modalità previste dal presente regolamento;

Considerata la necessità di apportare all'attuale regolamento nazionale gli adeguamenti conseguenti alle nuove disposizioni dettate in materia dalla commissione CEE con il summenzionato regolamento n. 920/90 e alle esigenze che scaturiscono dalla esperienza acquisita in proposito, soprattutto in ordine all'attività di controllo;

Considerato che il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 16 novembre 1989 si è pronunciato in ordine alla gran parte delle disposizioni contenute nel presente regolamento;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge n. 400 del 23 agosto 1988;

Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato, espressasi in data 6 dicembre 1990;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, commi terzo e quarto, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il presente regolamento:

CAPO PRIMO

Art. 1.

Beneficiari dell'aiuto

1. Ai sensi dell'art. 1, punto 2 del regolamento del Consiglio CEE n. 3103/76, citato in premessa, l'aiuto sarà concesso ai produttori di grano duro seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.

2. L'aiuto è concesso per ogni ettaro di superficie su cui è stata effettuata la semina ed è stato conseguito il raccolto. In conformità delle disposizioni di cui all'art. 1, punto 2, del regolamento CEE n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, si considera che su una superficie a grano duro sia stata effettuata la semina e sia stato conseguito il raccolto quando tale superficie è stata ed è oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di grano duro e ne è in corso la vegetazione.

3. Le superfici devono essere interamente seminate. Sono assimilate alle superfici interamente coltivate anche le colture miste, di grano duro e piantagione arborea, allorché il primo offra il reddito prevalente.

4. Nella dichiarazione di coltivazione di cui agli articoli successivi, il produttore dovrà fare specifica menzione della coltura consociata e della relativa densità arborea, riportandone i dati nell'apposito prospetto, allegato «B» al presente regolamento.

5. La superficie del terreno riservata alla piantagione arborea deve essere dedotta dal produttore interessato.

Art. 2.

Concessione dell'aiuto

1. Il rilascio del provvedimento di concessione dell'aiuto ha luogo in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'interessato deve presentare la dichiarazione di coltivazione delle superfici seminate;

b) la richiesta di concessione dell'aiuto deve riguardare l'attività di produzione di una varietà di grano duro compresa nell'allegato *A* del presente regolamento;

c) il richiedente è tenuto a documentare che l'attività produttiva ha per oggetto la varietà specificata nella dichiarazione di coltivazione, mediante una certificazione della semente impiegata. A tal proposito, il produttore deve allegare alla dichiarazione di coltivazione:

1) per le superfici inferiori ad ettari 5, la copia delle etichette ufficiali e delle relative fatture di acquisto;

2) per le superfici superiori ad ettari 5, la copia della fattura di acquisto con l'indicazione della categoria, del numero d'identificazione del lotto e della numerazione, anche in forma sintetica, delle etichette ufficiali;

d) gli originali delle etichette ufficiali e delle fatture di acquisto restano in possesso del richiedente, il quale è tenuto ad esibirle agli organi di controllo al momento del sopralluogo aziendale;

e) nel caso di produttore che soggiace all'obbligo di fornire all'Ente nazionale sementi elette (ENSE), per la certificazione, le etichette delle varietà coltivate, l'adempimento di cui alla precedente lettera *d)* è soddisfatto con la presentazione, in sede di controllo in azienda, di apposita documentazione rilasciata dallo stesso Ente, attestante l'avvenuto ritiro delle stesse;

f) il «reimpiego» di sementi certificate è consentito esclusivamente nell'ambito della medesima azienda:

1) per due anni nel caso di acquisto di semente di base;

2) per un anno nel caso di acquisto di semente di prima riproduzione;

g) deve intervenire l'esito favorevole dei controlli previsti dalle disposizioni comunitarie.

2. Se il produttore non dispone della documentazione di cui alla precedente lettera *c)*, deve farne menzione nella dichiarazione di coltivazione, barrando l'apposita casella. In tal caso, contestualmente alla verifica delle superfici delle aziende costituenti il campione individuato secondo i criteri e le modalità di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 7, l'organo di controllo procede all'accertamento della o delle varietà in causa sulla coltura in una fase di vegetazione tale da consentire l'acquisizione degli elementi morfologici differenziativi propri alla o alle varietà di cui trattasi. In caso di contestazione, il produttore può avvalersi dell'intervento dell'organo tecnico regionale localmente operante (ispettorato agrario, ufficio agricolo di zona o altri uffici equipollenti). Il parere del funzionario tecnico di detto organo, debitamente sottoscritto, viene allegato al verbale di accertamento ed assume carattere vincolante ai fini del provvedimento da adottare.

3. Nel caso di cui al comma precedente, la corresponsione dell'aiuto, ferma restando la sussistenza di tutte le altre condizioni previste nel presente regolamento, è subordinata all'esito favorevole della verifica effettuata secondo le modalità sopra descritte.

4. Qualora non si sia in presenza di tutti i presupposti necessari per il rilascio del provvedimento di concessione, l'amministrazione rigetta la domanda.

Art. 3.

Pagamento dell'aiuto

1. Al pagamento dell'aiuto, per l'importo unitario annualmente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, provvede, in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., entro il 30 aprile dell'anno successivo.

CAPO SECONDO

Art. 4.

Compilazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di coltivazione deve essere firmata per esteso dal produttore. Costui, se analfabeta, dovrà apporre nella dichiarazione il segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni che devono indicare il proprio domicilio. In ambedue i casi, le sottoscrizioni devono essere autenticate secondo quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. La dichiarazione di coltivazione, redatta in conformità al modello di cui all'allegato *B* del presente regolamento e corredata dal certificato di stato di famiglia, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi:

a) cognome, nome, luogo, data di nascita, codice fiscale o partita IVA, residenza del produttore e sua qualifica (proprietario, conduttore o diretto coltivatore, proprietario concedente a qualsiasi titolo, titolare di contratto agrario associativo o di affittanza);

b) i dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina del grano duro (comune, località e denominazione del fondo stesso, con l'indicazione del suo proprietario);

c) la specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è stata effettuata, riportando la superficie catastale delle singole particelle, nonché le frazioni delle stesse, che compongono detta superficie;

d) la o le varietà di grano duro seminate;

e) il modo di conduzione dell'azienda e l'indicazione degli eventuali compartecipanti alla coltivazione, specificandone le generalità, la residenza e il rapporto di compartecipazione, ed indicando, riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi;

f) il numero delle piante arboree consociate ai fini della dichiarazione relativa alla superficie «effettivamente seminata» a grano duro.

3. L'organo istruttorio può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nelle domande di aiuto.

4. Qualora intervenga la richiesta di notizie o di documenti da parte dell'organo istruttorio, spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, il produttore deve ottemperare alla richiesta, in conformità al contenuto di questa, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data di ricevimento della raccomandata postale. Nel caso di inottemperanza, l'amministrazione respinge la domanda di concessione.

Art. 5.

Presentazione della dichiarazione

1. La presentazione della dichiarazione di coltivazione equivale, a tutti gli effetti, alla presentazione della domanda di concessione dell'aiuto, ai sensi del punto 2 dell'art. 4 del regolamento CEE n. 3103/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976. Essa deve essere presentata in duplice esemplare dai produttori interessati, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ogni anno.

2. In ogni provincia ciascun produttore di grano duro deve presentare una sola dichiarazione di coltivazione per tutte le superfici seminate nella provincia stessa: se è

presentata più di una dichiarazione di coltivazione, l'amministrazione rigetta le domande di concessione dell'aiuto.

3. Nel caso in cui la superficie seminata sia ripartita tra più partecipanti ad una impresa agricola, ciascun produttore può presentare la dichiarazione di coltivazione per la parte di propria spettanza. Tale dichiarazione può essere presentata da uno solo dei compartecipanti purché sottoscritta dagli altri secondo le quote di spettanza di ciascuno.

4. Eventuali correzioni od integrazioni alla dichiarazione di coltivazione possono essere presentate, solo con le stesse modalitá previste dagli articoli 4 e 6 e nel termine stabilito dal primo comma del presente articolo, pena la irricevibilità.

5. Se la dichiarazione di coltivazione è presentata ad un ufficio incompetente e cioè ad un organo diverso da quello indicato nell'art. 6, comma 1, del presente regolamento, l'amministrazione respinge la domanda di concessione dell'aiuto.

6. Le dichiarazioni pervenute dovranno essere sottoposte ad elaborazione informatica per quanto concerne i dati relativi alle particelle catastali su cui insistono gli appezzamenti dichiarati seminati a grano duro (foglio di mappa, numeri mappali, superfici delle particelle, relative superfici degli appezzamenti seminati, ditta catastale, partita catastale).

7. In assenza di sistema informatico, l'organo istruttorio assicurerà eguale verifica preventiva delle particelle denunciate attraverso registrazione idonea degli stessi dati catastali.

CAPO TERZO

Art. 6.

Organi di controllo

1. La dichiarazione di coltivazione deve essere presentata direttamente presso l'ufficio competente o spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 5 del presente regolamento. La competenza alla ricezione della dichiarazione di coltivazione è così determinata:

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sardegna agli uffici degli enti di sviluppo agricolo esistenti nel capoluogo di provincia, tranne che per la provincia di Catanzaro il cui ufficio ha sede in Crotone;

nelle province delle regioni Campania e Sicilia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;

nelle province della regione Lazio ai rispettivi settori decentrati provinciali agricoltura;

nelle province della regione Marche ai rispettivi servizi decentrati agricoltura foreste ed alimentazione;

nelle province della regione Toscana alle rispettive amministrazioni provinciali - assessorato agricoltura.

2. L'ufficio competente provvede alla istruttoria, al controllo, all'acquisizione della documentazione ritenuta necessaria ivi compresa la certificazione antimafia prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, ed alla emanazione dei provvedimenti che hanno per oggetto le domande di concessione dell'aiuto.

CAPO QUARTO

Art. 7.

Criteri relativi ai controlli

1. Il campione delle aziende da sottoporre a controllo deve essere rappresentativo dell'intera provincia e formato tenendo conto dei seguenti parametri:

a) fisici:

1) altimetria;
2) maglia poderale;
3) grado di accorpamento fondiario;

b) economici:

1) modo di conduzione;
2) indirizzo produttivo;
3) avvicendamento colturale.

2. Per i criteri di sorteggio delle aziende l'amministrazione deve elaborare trasparenti criteri di sorteggio delle aziende da sottoporre a controllo, disponendo la individuazione di esse in base alla successione alfabetica o numerica ed effettuando l'estrazione di una lettera o del numero di protocollo della dichiarazione di coltivazione. L'amministrazione può seguire qualsiasi altro metodo, previamente determinato, che assicuri comunque la casualità della scelta.

3. Per la formazione del campione, che dovrá costituire oggetto di apposito verbale, si ritiene necessaria la presenza di un rappresentante dei produttori di grano duro designato dalle organizzazioni professionali agricole.

4. La percentuale minima delle domande da assoggettare al controllo non può essere inferiore;

a) al 10% per le domande relative a superfici inferiori a 50 Ha;

b) al 35% per le domande relative a superifici pari o superiori a 50 Ha.

5. Le percentuali di cui sopra sono aumentate, rispettivamente al 15% e al 50%, se nell'unità amministrativa:

a) all'atto del controllo delle domande di aiuto, per ciascuno dei gruppi di aziende menzionati nel precedente comma 4, considerati separatamente, viene accertata una superficie effettivamente coltivata inferiore al 96% della superficie dichiarata nelle domande controllate, oppure

b) se la superficie globale dichiarata supera del 15% quella risultante dalle domande accolte per la campagna precedente.

6. Ferma restando, in ogni caso, la competenza dell'organo regionale interessato in materia di ricezione delle dichiarazioni di coltivazione, di verifica amministrativa e di liquidazione dell'aiuto, l'A.I.M.A., d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, provvederà ad individuare gli organismi ai quali affidare, mediante la stipulazione di apposita convenzione, l'incarico di procedere all'espletamento, secondo i criteri e le modalità previste dal presente regolamento, delle operazioni relative alla verifica delle superfici e, se del caso, delle operazioni complementari e di supporto.

Art. 8.

Modalità di controllo

1. Il controllo delle superfici oggetto del sopralluogo aziendale, da ultimare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il 15 luglio di ogni anno, deve essere effettuato:

a) preliminarmente, mediante identificazione sulla base dell'estratto della mappa catastale;

b) successivamente, mediante metodo agrimensorio unitamente o disgiuntamente ad altri metodi che utilizzino le tecniche aereofotogrammetriche o di telerilevamento nonché quelli che eventualmente, in relazione alla evoluzione tecnologica, saranno previsti dalla specifica regolamentazione comunitaria.

2. La misurazione prevista nel precedente primo comma lettera *b)* deve essere eseguita secondo il metodo seguente:

a) superfici seminate costituenti un solo appezzamento: misurazione dello stesso.

b) superfici costituite da appezzamenti non accorpati:

1) da 2 a 5 appezzamenti non accorpati: misurazione dell'appezzamento più esteso e di quello di estensione media;

2) da 6 a 10 appezzamenti non accorpati: misurazione dei due appezzamenti più estesi e di uno di media estensione;

3) oltre 10 appezzamenti non accorpati: misurazione delle due superfici più estese e di tre appezzamenti di estensione media.

3. Lo scarto di superficie che risulti dalla misurazione, effettuata con i criteri di cui sopra, rispetto alla superficie dichiarata per gli stessi appezzamenti, viene estrapolato sull'intera superficie dichiarata.

4. Nell'ipotesi prevista dal precedente terzo comma, il produttore può richiedere l'immediata misurazione della superficie totale.

Art. 9.

Tolleranze

1. Qualora la differenza riscontrata rispetto alla superficie dichiarata non risulti superiore al 10% e comunque non superiore ad un ettaro, l'aiuto è egualmente concesso.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla superficie accertata, previa deduzione dell'eccedenza constatata.

3. Negli altri casi di discordanza, tutte le superfici facenti parte dell'azienda sono escluse dal beneficio dell'aiuto per la campagna in corso e il richiedente è, inoltre, escluso dal beneficio dell'aiuto per la campagna successiva con provvedimento motivato dell'amministrazione.

4. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, l'organo di controllo dovrà compilare un apposito elenco dei produttori per i quali ricorre l'esclusione dal diritto all'aiuto per la campagna successiva.

5. Con l'apposita attestazione riportata nel modello di cui all'allegato *B* del presente regolamento, il produttore interessato afferma, sotto la propria responsabilità, di non essere incorso nel provvedimento sanzionatorio previsto dal precedente comma 3.

Art. 10.

Verbalizzazione

1. Gli incaricati dell'organismo abilitato ad effettuare i sopralluoghi aziendali, sono tenuti, in occasione dell'accertamento in campo, a compilare e a sottoscrivere apposito verbale, redatto conformemente allo schema di cui all'allegato *C* del presente regolamento e firmato in tutte le sue parti.

2. Il verbale previsto dal precedente comma deve essere redatto in contraddittorio con il produttore interessato e sottoscritto dallo stesso.

3. I dati riepilogativi dei verbali redatti nei modi previsti dal precedente comma 1, devono essere mensilmente trasmessi al Ministero dell'agricoltura - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Roma, e all'A.I.M.A. - Roma, utilizzando lo schema di cui all'allegato *D* del presente regolamento.

CAPO QUINTO

Art. 11.

Esclusione dall'aiuto

1. Nel caso in cui, a seguito di avversità atmosferiche o di altre cause non imputabili al produttore, la superficie di terreno denunciata subisca una riduzione superiore al limite di tolleranza di cui al precedente art. 9, primo comma, il produttore medesimo, ove non provveda a

darne immediata comunicazione all'ufficio al quale è stata presentata la dichiarazione di coltivazione, soggiace alla sanzione prevista dal terzo comma dello stesso art. 9.

2. Alla sanzione prevista dal terzo comma dello stesso art. 9 soggiace il produttore che, senza giustificato motivo, non è presente, né delega altri, al sopralluogo, o, pur presentandosi o delegando altri, non fornisce i documenti necessari alla individuazione delle superfici dichiarate, soggette al controllo disposto dall'ufficio istruttorio.

3. Se il sopralluogo non è stato effettuato, per colpa del richiedente e per motivi diversi da quelli di cui al precedente comma, si applica egualmente la sopra citata sanzione di cui al precedente art. 9, terzo comma.

4. L'amministrazione deve dare comunicazione all'interessato della data nella quale avrà luogo la verifica, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno due giorni. L'interessato, in caso di impedimento, può fornire le proprie osservazioni ed inviare i documenti giustificativi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla data fissata per l'effettuazione delle operazioni di verifica.

CAPO SESTO

Art. 12.

Disposizioni generali

1. Il produttore deve comunicare all'ufficio presso il quale ha presentato la domanda di coltivazione eventuali cambi di residenza o di domicilio. La comunicazione va effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'amministrazione abbia inviato la comunicazione dell'effettuazione del sopralluogo ed il produttore abbia omesso di comunicare, nelle prescritte forme, il cambio di residenza o di domicilio, l'amministrazione respinge la domanda di concessione dell'aiuto, applicando eventualmente la disposizione di cui al comma successivo.

2. In tutti i casi in cui il provvedimento concessorio dell'aiuto è stato emesso sulla base di presupposti successivamente verificati insussistenti, parzialmente o totalmente, l'amministrazione ne dispone la decadenza recuperando gli importi eventualmente già erogati ed avviando, se del caso, le procedure per la comminazione delle sanzioni amministrative e penali previste dal decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1987, e, dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 1987.

3. La mancata sottoscrizione della dichiarazione di coltivazione, redatta in tutte le sue parti conformemente allo schema di dichiarazione di cui all'allegato *B* del presente regolamento, comporta il rigetto della domanda di concessione dell'aiuto. La medesima sanzione si applica nei confronti delle domande di aiuto prive dell'autenticazione della sottoscrizione nelle forme di legge.

Art. 13.

1. Il decreto ministeriale 20 dicembre 1989, n. 436, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 del 19 gennaio 1990, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 dicembre 1990

Il Ministro: SACCOMANDI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1990
Registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 81

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE VARIETÀ AMMESSE ALL'AIUTO

Adamello
Alcantara
Ambral
Amedeo
Antas
Appio
Appulo
Arcangelo
Ardente
Bravo
Berillo
Capeiti
Cappelli
Castello
Celso
Creso
Crispiero
Curzio
Daunia
Duilio
Durango
Endura
Grazia
Icaro
Isa
Latino
Lira
Martino
Messapia
Mito
Nepal
Neodur
Norba
Ofanto
Olinto
Peleo
Perseo
Plinio
Piceno
Primadur
Ringo
Rodeo
S. Alberto
S. Paolo
Salapia
Simeto
Trinakria
Valforte
Vento
Valnova
Valriccardo
Vezio
Vespro
Vitron
Tappo
Tresor
Ulisse

ALLEGATO *B*

DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE E DOMANDA DI CONCESSIONE DELL'AIUTO
PER IL GRANO DURO DI PRODUZIONE ....

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura e/o alimentazione....
....
ovvero : ai settori decentrati prov.li agricoltura di.....................
ovvero : all'ente sviluppo agricolo - dir. prov. di.......................
ovvero : ai servizi decentrati agricoltura foreste e alimentazione di......
....
ovvero : alle amministrazioni provinciali - assessorati alla agricoltura
di...

Il sottoscritto (1) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nato a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
il |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| codice fiscale o partita IVA|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
e residente a |_|_|_|_|_|_|_|_|_| in via (o località) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_| dichiara di aver seminato grano duro delle varietà e sugli appezzamenti di seguito descritti:

Comune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| località |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Ditta catastale (2) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Partita n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Titolo del possessore (3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Qualifica del richiedente non possessore (4) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Residenza del possessore non dichiarante |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

N. foglio di mappa (5)	N. mappale	varietà	PARTICELLE – seminativo – superficie catastale		superficie seminata – denunciata		superficie seminata – accertata (a)		seminativo arborato – superficie catastale		Numero alberi (b)	Numero alberi (c)	superficie seminata – denunciata		superficie seminata – accertata (a) (c)		total superf
			ha.	a.	ha.	a.	ha.	a.	ha.	a.	N.	N.	ha.	a.	ha.	a.	ha.
																	//////
																	//////
																	//////
																	//////
																	//////
																	//////
TOTALE / denunciato							/////	/////							//////	//////	
TOTALE \ accertato					/////	////							//////	/////			

a) riservato all'Organo di controllo
b) denunciati
c) verifiche Organo di controllo (vedi istruzioni telex MAF n. D/1400 del 6/6/1989)

COMPARTECIPAZIONE (6):

Ditta compartecipante (7)	Qualifica (8)	Luogo e data di nascita	Residenza	Quota richiesta (9)	Totale superficie Denunciata – ettari	Totale superficie Denunciata – are	Firma per deleg compartecipante

N. B. I/l quadro/i deve/ono essere compilato/i separatamente per ciascun Comune, nel caso di terreni ricadenti in più Comuni della stessa provincia.

Ai sensi del regolamento ministeriale 17.12.1990, pertanto, chiede che l'aiuto previsto dalle vigenti norme comunitarie gli venga corrisposto per le superfici totali di cui al/ai quadro/i compilati.

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità:

--- attesta che non ricorrono i motivi di esclusione dal diritto all'aiuto previsti dal sopra citato regolamento;
--- si impegna sin da ora a consentire agli incaricati degli organi di controllo il libero accesso nell'azienda, per gli accertamenti previsti;
--- allega il certificato di stato di famiglia;
--- chiede che il pagamento dell'importo dell'aiuto sia disposto mediante (11):
|_| accreditamento su conto corrente bancario numero ...., presso l'Istituto di credito................................, Agenzia........................ della Città..........................;
|_| accreditamento su conto corrente postale numero......................., del Comune ....;
|_| consegna diretta dell'assegno, previo tempestivo invito all'incasso, anche presso Istituto di credito corrispondente, avente sportello bancario nel Comune di residenza;
|_| assegni circolari non trasferibili all'uopo ordinati dall'A.I.M.A. e spediti a mezzo del servizio postale.
--- per ciò che concerne la/e varità seminata/e (11):
|_| dispone della documentazione di cui all'art.2, comma 1, lettera c), che allega in copia;
|_| non dispone della documentazione di cui all'art.2, comma 1, lettera c).
--- dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge n.15 del 4 gennaio 1968, che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale;

......., li............ Firma del dichiarante (12)

....

---

(1) Indicare prima il cognome e poi il nome, senza abbreviazioni e senza titoli.
(2) Specificare ""dichiarante"" oppure cognome e nome del possessore iscritto in catasto. Nel caso in cui l'azienda sia composta da appezzamenti apparteneti a più ditte catastali, utilizzare prospetti supplementari.
(3) Proprietario, conduttore o diretto coltivatore, conduttore titolare di contratto associativo.
(4) Affittuario, o titolare di altro contratto agrario.
(5) Se il prospetto è insufficente a contenere i numeri dei fogli di mappa interessanti l'azienda, ricorrere a prospetti supplementari.
(6) Compilare il quadro in tutti i casi di partecipazione, indipendentemente dalla presentazione di domande uniche o separate.
(7) Indicare cognome e nome del partecipante.
(8) Titolo di compartecipazione.
(9) Indicare il 100% nei casi in cui il richiedente ha concordato con i comportecipanti la presentazione di unica domanda; indicare la percentuale di spettanza, rispondente alla ripartizione del prodotto, nei casi di domande separate.
(10) Nei casi in cui, per intercorso accordo, viene presentata unica domanda.
(11) Barrare la relativa casella;
(12) La firma deve essere autenticata secondo le modalità previste dalla legge.

ALLEGATO C

VERBALE DI CONTROLLO

SEZIONE DI ....

Giorno .... i...../l..... sottoscritt... incaricati del controllo, si sono recati presso l'azienda agraria di proprietà del..... signor..... ubicata in comune di .... loc. .... per effettuare la verifica dell'estensione delle superfici coltivate a grano duro e della varietà dichiarata;

Visto il Reg. Min. del 17 dicembre 1990;

Vista la dichiarazione di coltivazione e domanda di concessione dell'aiuto per il grano duro di produzione ...., presentata in data .... n. .... all.. dal ..... sig..... .... in qualità di .... dell'azienda agraria suddetta;

Vista la documentazione allegata alla dichiarazione stessa;

Visti gli atti necessari per l'individuzione delle superfici seminate a grano duro;

Accertano

alla presenza, continua, del..... signor..... .... del..... quale e stata verificata l'identità personale, quanto riportato nei 7 (sette) quadri allegati.

Il presente verbale è redatto in tre copie: una per il rappresentante dell'azienda agraria e due da allegare alla dichiarazione di coltivazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il rappresentante dell'azienda *I funzionari verbalizzanti*

1)

APPEZZAMENTI	SUPERFICI DICHIARATA	SUPERFICI ACCERTATA
- ISPEZIONATI no_______	ha_____ a_____	-------
- MISURATI no_______	ha_____ a_____	ha_____ a_____

2) AGRIMENSURA

- [_] SQUADRO AGRIMENSORIO
- [_] TACHEOMETRO
- [_] TEODOLITE
- [_] ALTRO ______________________________

3)

DIFFERENZE RISCONTRATE	DICHIARATA ha	DICHIARATA a	ACCERTATA ha	ACCERTATA a
- APPEZZAMENTI no_____ (TOTALE)	____	____	____	____
A) - UNICO CORPO	____	____	____	____
B) - DA 2 A 5 APPEZZAMENTI / 1 più esteso	____	____	____	____
B) - DA 2 A 5 APPEZZAMENTI \ 2 medi (______ + _______)	____	____	____	____
C) - DA 6 A 10 APPEZZAMENTI / 2 più estesi (______ + ______)	____	____	____	____
C) - DA 6 A 10 APPEZZAMENTI \ 1 medio	____	____	____	____
D) - OLTRE 10 APPEZZAMENTI / 2 più estesi (______ + ______)	____	____	____	____
D) - OLTRE 10 APPEZZAMENTI \ 3 medi(_____ + _____ + _____)	____	____	____	____
E) - DIFFERENZA (%) RISCONTRATA	______			
F) - ESTRAPOLAZIONE SU INTERA SUPERFICIE	____	____	____	____
G) - APPLICAZIONE ART. 9 COMMA 4 (RILEVAMENTO PLANIMETRICO TOTALE)	____	____	____	____
H) - DIFFERENZA (%) RISCONTRATA	______			

FIRMA
IL RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA

FIRMA
INCARICATO/I DEL CONTROLLO

4)

MOTIVAZIONI ESCLUSIONE DALL'AIUTO	
A) TOTALE:	B) PARZIALE:
a) [_] DIFFERENZA SUPERIORE ALLA TOLLERANZA	a) [_] DIFFERENZA RISCONTRATA NEI LIMITI DELLA TOLLERANZA
b) [_] ASSENZA DELLA COLTURA	
c) [_] VARIETA' NON AMMESSA	
d) [_] INGIUSTIFICATA ASSENZA DEL PRODUTTORE AL SOPRALLUOGO	
e) [_] ASSENZA O INIDONEITA' DELLA DOCUMENTAZIONE	

5)

SUPERFICI AMMESSE ALL'AIUTO	ASSOLUTA CONCORDANZA		ENTRO LIMITI TOLLERANZA	
	ha	a	ha	a
a) - DICHIARATA	____	____	____	____
b) - ACCERTATA	____	____	____	____
c) - DIFFERENZA (a - b)	____	____	____	____
d) - PERCENTUALE (%)	____		____	
e) - LIQUIDATA (b - c)	____	____	____	____

6)

APPLICAZIONE ART. 10 COMMA 3	SUPERFICIE		NOTE
	ha.	are	
a) ESCLUSIONE RELATIVA ALLA CAMPAGNA IN CORSO	____	____	
b) ESCLUSIONE RELATIVA ALLA CAMPAGNA SUCCESSIVA: - RICHIEDENTE .... - CODICE FISCALE O PARTITA IVA..........................			

F I R M A
IL RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA

F I R M A
INCARICATO/I DEL CONTROLLO

ALLEGATO D

(riepilogo mensile dei moduli di accertamento - allegato "c" pagg. 2 e 3)

PROVINCIA di..............................

Trasmissione N. ...... del ......, mese ....
(da inviare entro il 2o mese successivo)

PAGINA 1

		SUPERFICI			
1)	APPEZZAMENTI no_____ (TOTALE)	DICHIARATA		ACCERTATA	
	- ISPEZIONATI no_____	___	___	___	___
	- MISURATI no_____	___	___	___	___

			DICHIARATE	
2)	RISULTATI DEI CONTROLLI	N. aziende	ha.	are
	A) - APPEZZAMENTI no_____ (TOTALE)	_____	___	___
	B) - SUPERFICIE IN UNICO CORPO	_____	___	___
	C) - SUPERFICIE SUDDIVISA IN PIU' APPEZZAMENTI	_____	___	___
	D) - ESTRAPOLAZIONI EFFETTUATE SU INTERA SUPERFICIE (di cui al punto F/ allegato "C" pagina 2)	_____	___	___
	E) - APPLICAZIONE ART.9 COMMA 4 (RILEVAMENTO PLANIMETRICO TOTALE) (di cui al punto G/ allegato "C" pagina 2)	_____	___	___

MOTIVAZIONI ESCLUSIONE DALL'AIUTO

3)	A) TOTALE:	N. aziende	ettari	are
	a) DIFFERENZA SUPERIORE ALLA TOLLERANZA: - ESLUSIONE CAMPAGNA IN CORSO	______	________	________
	- ESLUSIONE CAMPAGNA SUCCESSIVA	______	________	________
	b) ASSENZA DELLA COLTURA	______	________	________
	c) VARIETA' NON AMMESSA	______	________	________
	d) INGIUSTIFICATA ASSENZA DEL PRODUTTORE AL SOPRALLUOGO	______	________	________
	e) ASSENZA O INIDONEITA' DELLA DOCUMENTAZIONE	______	________	________
	B) PARZIALE	N. aziende	ettari	are
	a) DIFFERENZA RISCONTRATA NEI LIMITI DELLA TOLLERANZA	______	________	________

4) SUPERFICI AMMESSE ALL'AIUTO	ASSOLUTA CONCORDANZA			ENTRO LIMITI TOLLERANZA		
	N. aziende	ha.	are	N. aziende	ha.	are
a) - DICHIARATA	____	___	___	____	___	___
b) - ACCERTATA				____	___	___
c) - DIFFERENZA (a - b)				____	___	___
d) - PERCENTUALE (b : a)				____		
e) - TOTALE LIQUIDATO	____	___	___	____	___	___

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dai regolamenti CEE n. 1143/76, n. 1451/82 e n. 1900/87:

«Art. 10. — 1. Un aiuto è concesso per la produzione di frumento duro nelle zone della Comunità in cui tale produzione costituisce una parte tradizionale e importante della produzione agricola.

2. L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie su cui sono state effettuate la semina e il raccolto. L'aiuto può essere differenziato secondo le zone di produzione. L'aiuto è concesso soltanto per frumento duro che presenti caratteristiche qualitative e tecnologiche da determinare.

3. L'importo dell'aiuto è fissato secondo la procedura prevista all'art. 43, par. 2, del Trattato.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo, in particolare le zone di produzione di cui al paragrafo 1, nonché i criteri per la determinazione delle caratteristiche qualitative e tecnologiche di cui al paragrafo 2.

5. Secondo la procedura prevista dall'art. 26 sono stabilite:
le modalità di applicazione del presente articolo;
le caratteristiche qualitative e tecnologiche cui il frumento duro deve rispondere per beneficiare dell'aiuto o, eventualmente, l'elenco delle varietà in causa».

— Si trascrive il testo dell'art. 3 punto *e)* della legge 14 agosto 1982, n. 610:

«l'A.I.M.A. cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.
Per tali attività l'A.I.M.A. può avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni di durata anche pluriennale».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

«Art. 20. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

— Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 2 della legge di conversione 23 dicembre 1986, n. 898 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701:

«Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se o per gli altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiori a lire 20 milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. L'articolo 3, comma 1, così recita: «Indipendentemente dalla sanzione penale e qualunque sia l'importo indebitamente percepito, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2 il percettore è tenuto, oltre alla restituzione dell'indebito, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito».

— Si riportano i testi dei commi 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, coordinato con la legge di conversione 4 novembre 1987, n. 460:

«2. Ai fatti contemplati all'ultimo comma dell'art. 6 e dall'ultimo comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1969, n. 829, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. Il penultimo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 645 del 1969 è abrogato.

3. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e nell'art. 4, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1979, n. 424, nonché per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (*e*).

3-*bis*. La disposizione di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni.

3-*ter*. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è sostituito dal seguente: «1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2 il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito».

3-*quater*. Chi commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione del presente decreto o del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per le quali sia prevista sanzione amministrativa, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la sanzione più grave, aumentata sino al triplo».

— Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 1, riportando i punti 1, 2, 6 e 14 inseriti nell'art. 10-*sexies* della legge 19 marzo 1990, n. 55:

«1. Dopo l'art. 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente: «Art. 10-*sexies* 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 ovvero del secondo comma dell'art. 10-*quater* nonché dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'art. 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale.

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

(*Omissis*).

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentate alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta ed indicare le amministrazioni o enti pubblici ai quali la certificazione deve essere inviata ovvero il numero di esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione è valida per tre mesi dalla data del rilascio e può essere esibita anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La certificazione rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa all'amministrazione o all'ente pubblico interessato entro venti giorni dalla data del rilascio.

(*Omissis*).

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del regolamento CEE n. 3103/76, concernente l'aiuto per la produzione del grano duro, nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dal regolamento CEE n. 1455/82:

«1. L'aiuto previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75 è concesso dagli Stati membri per la produzione di frumento duro nel loro territorio nelle regioni indicate nell'allegato e alle condizioni definite negli articoli successivi.

2. Si considera che su una superficie a frumento duro siano stati effettuati la semina e il raccolto, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75, quando tale superficie è oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di frumento duro e ne è in corso la vegetazione».

Si trascrive inoltre, l'allegato menzionato dall'art. 1 del regolamento CEE n. 3103/76 (il cui testo è riportato nella nota all'art. 2), nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dai regolamenti CEE n. 1455/82, n. 3796/85 e n. 1583/86; è trascritta in particolare soltanto la parte dell'allegato concernente l'Italia:

«ITALIA

Regioni:

Abruzzo	Molise
Basilicata	Puglia
Calabria	Sardegna
Campania	Sicilia
Lazio	Toscana».
Marche	

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 4 del regolamento CEE n. 3103/76, concernente l'aiuto per la produzione di grano duro:

«Art. 4. — 1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo amministrativo che garantisca che il prodotto per il quale l'aiuto è richiesto è conforme ai requisiti per la concessione di tale aiuto.

2. Ai fini di tale controllo, gli Stati membri istituiscono un regime di dichiarazioni delle superfici coltivate e delle varietà di sementi utilizzate. Tale dichiarazione vale quale domanda.

90G0446

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 novembre 1990.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 1990, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del

titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di novembre 1990;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di novembre 1990 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.116,311
Marco tedesco	»	751,814
Franco francese	»	223,268
Fiorino olandese	»	666,620
Franco belga	»	36,447
Lira sterlina	»	2.193,930
Lira irlandese	»	2.012,743
Corona danese	»	196,153
Dracma greca	»	7,336
E.C.U.	»	1.550,237
Dollaro canadese	»	959,453
Yen giapponese	»	8,662
Franco svizzero	»	889,395
Scellino austriaco	»	106,905
Corona norvegese	»	192,559
Corona svedese	»	200,667
Marco finlandese	»	313,829
Escudo portoghese	»	8,542
Peseta spagnola	»	11,880
Dollaro australiano	»	863,186

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 30 novembre 1990, è accertato, per il mese di novembre 1990, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	22,18
Albania:		
Lek	»	217,87
Algeria:		
Dinaro algerino	»	117,78
Angola:		
Kwanza	Lit.	37,42
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	289,00
Argentina:		
Austral	»	0,21
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.004,09
Bangla Desh:		
Taka	»	31,81
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	556,72
Belize:		
Dollaro Belize	»	559,58
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.121,11
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	62,28
Birmania:		
Kyat	»	190,17
Bolivia:		
Peso boliviano	»	337,58
Botswana:		
Pula	»	608,86
Brasile:		
Nuovo cruzado	»	9,18
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	655,36
Bulgaria:		
Leva	»	410,30
Burundi:		
Franco Burundi	»	7,00
Cambogia:		
Riel	»	2,34
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	17,02
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	414,48
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.348,39
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	47,49
Cile:		
Peso cileno	»	3,51
Cina:		
Renmimbi	»	225,27
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.630,89
Colombia:		
Peso colombiano	»	2,04
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,48
Corea del nord:		
Won	»	1.153,83

Paese / Valuta		
Corea del sud:		
Won	Lit.	1,56
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	11,09
Cuba:		
Peso cubano	»	1.405,17
Dominicana:		
Peso dominicano	»	101,32
Ecuador:		
Sucre	»	1,28
Egitto:		
Lira egiziana	»	396,20
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	176,39
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	304,25
Etiopia:		
Birr	»	545,64
Filippine:		
Peso filippino	»	41,82
Gambia:		
Dalasi	»	148,33
Ghana:		
Cedi	»	3,26
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	143,77
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	6,33
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.723,35
Guatemala:		
Quetzal	»	199,76
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	1,72
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	1,80
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	24,98
Haiti:		
Gourde	»	223,94
Honduras:		
Lempira	»	191,54
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	143,61
India:		
Rupia indiana	»	62,28
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,59
Iran:		
Rial iraniano	»	17,58
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.609,47
Islanda:		
Corona islandese	»	20,56
Israele:		
Shekel	»	556,84
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	Lit.	107,70
Kenia:		
Scellino keniota	»	48,65
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	0,00
Laos:		
Nuovo kip	»	1,60
Libano:		
Lira libanese	»	1,58
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.121,11
Libia:		
Dinaro libico	»	4.216,44
Macao:		
Pataca	»	139,15
Madagascar:		
Franco rep. malgascia	»	0,92
Malawi:		
Kwacha	»	439,93
Malaysia:		
Ringgit	»	415,88
Maldive:		
Rufiyaa	»	115,60
Malta:		
Lira maltese	»	3.777,43
Marocco:		
Dirham Marocco	»	137,77
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,20
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	79,86
Messico:		
Peso messicano	»	0,38
Mongolia:		
Tugrik	»	333,52
Mozambico:		
Metical	»	1,14
Nepal:		
Rupia nepalese	»	37,86
Nicaragua:		
Cordoba	»	0,00
Nigeria:		
Naira	»	138,21
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	684,06
Oman:		
Rial Oman	»	2.904,83
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	51,80
Panama:		
Balboa	»	1.121,11
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.182,23
Paraguay:		
Guarani	»	0,92
Perù:		
Inti	»	0,00
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,38

Polonia:		
Zloty	Lit.	0,11
Qatar:		
Riyal Qatar	»	306,94
Romania:		
Leü	»	45,01
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	15,86
São Tomé:		
Dobra	»	7,42
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	228,17
Sierra Leone:		
Leone	»	6,59
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	655,36
Siria:		
Lira siriana	»	53,29
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,42
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	28,04
Sud Africa:		
Rand	»	444,53
Sudan:		
Lira sudanese	»	97,74
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	626,97
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	41,11
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	5,73
Thailandia:		
Baht	»	43,65
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T	»	263,32
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.353,12
Turchia:		
Lira turca	»	0,40
Uganda:		
Scellino ugandese	»	2,19
Ungheria:		
Forint	»	18,47
Urss:		
Rublo	»	2.037,27
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,77
Venezuela:		
Bolivar	»	22,36
Vietnam:		
Dong	»	0,17
Yemen merid.		
Dinaro Yemen	»	2.427,98
Yemen sett		
Rial	»	92,87
Zaire:		
Zaire	»	1,49
Zambia:		
Kwacha	Lit.	26,55
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	439,50

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1990

Il Ministro: FORMICA

89A5550

DECRETO 27 dicembre 1990.

Nuovi termini di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio dovuti dal 1° gennaio e 1° febbraio 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1985, concernente nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la disciplina degli abbonamenti all'autoradio;

Ritenuto che a seguito delle variazioni apportate dalle regioni a statuto ordinario alle proprie tasse automobilistiche ai sensi dell'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, come modificato dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, si rende necessario modificare, per esigenze gestionali, i termini di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio dovute a decorrere dal 1° gennaio e 1° febbraio 1991;

Visto il decreto del Ministro delle poste 22 giugno 1990, con il quale è stato disposto l'aumento dei canoni di abbonamento all'autoradio, a decorrere dal 1° luglio 1990;

Visto il decreto 26 settembre 1990, con il quale è stato previsto che i conguagli del canone di abbonamento all'autoradio dovuti per effetto dell'aumento predetto venissero corrisposti all'atto del rinnovo del pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio da effettuarsi entro il 28 febbraio 1991;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, che dà facoltà al Ministro delle finanze di stabilire e modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento delle tasse automobilistiche;

Decreta:

In deroga alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1985, le tasse automobilistiche e l'abbonamento all'autoradio dovuti a decorrere dal 1° gennaio e dal 1° febbraio 1991 devono essere corrisposti, rispettivamente, nel mese di marzo e di aprile dello stesso anno. Negli stessi mesi, contestualmente al rinnovo delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio, devono essere versati, ove non ancora corrisposti, i conguagli del canone d'abbonamento all'autoradio dovuti a seguito degli aumenti disposti con il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 giugno 1990. Qualora non si proceda al predetto rinnovo, i conguagli dovranno essere corrisposti, entro il 30 aprile 1991, esclusivamente agli uffici postali con versamento sul conto corrente postale G.U. 1008, intestato a «ACI - Tasse automobilistiche», mediante i normali bollettini mod. CH8-*bis* AUT, specificando nel retro della ricevuta e nella causale di versamento gli estremi di identificazione del veicolo ed il numero dei mesi per il quale il conguaglio viene corrisposto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A5532

DECRETO 28 dicembre 1990.

Modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dalle imprese esercenti servizi di trasporto a fune, i cui termini di versamento sono stati sospesi ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 222.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 184 dell'8 agosto 1990, concernente disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune, che prevede, fra l'altro, nei confronti di dette imprese, la sospensione degli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (23 agosto 1990) fino al 30 novembre 1990;

Visto in particolare il comma 4 del richiamato art. 1 della medesima legge n. 222 del 1990, il quale dispone che il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle predette sospensioni avverrà mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi o altri oneri, a decorrere dal 31 dicembre 1990;

Ritenuto che occorre provvedere a disciplinare la prevista rateizzazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese esercenti il trasporto a fune di cui all'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 222, che hanno sospeso le liquidazioni e i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto dal 23 agosto al 30 novembre 1990 per effetto di quanto previsto nel comma 2 del medesimo articolo 1, debbono versare le somme dovute per tale periodo, senza interessi o penalità, con le seguenti modalità:

a) i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni devono versare l'imposta dovuta per il periodo suindicato in dodici rate mensili di uguale importo entro i termini previsti dal comma 1 del citato art. 27.

La prima rate deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa al mese di dicembre 1990, scadente nel mese di gennaio 1991;

b) i contribuenti di cui all'art. 33 del richiamato decreto n. 633 del 1972 debbono versare l'imposta dovuta per il periodo suddetto in tre rate di uguale importo entro i termini previsti dal comma 1, lettera *a)*, dello stesso art. 33, per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai primi tre trimestri del 1991.

2. Qualora l'importo della rata non superi il limite di L. 50.000, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo alla rata successiva.

Art. 2.

1. I versamenti previsti dall'articolo precedente devono essere eseguiti a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, distintamente da quelli i cui termini non sono stati sospesi e per i quali restano fermi tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa.

2. Nelle deleghe conferite alle aziende di credito per il versamento di ciascuna rata, i contribuenti interessati devono indicare quale anno di imposta di riferimento il 1990 e, come periodo, il mese di settembre (codice 09) per i contribuenti di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo precedente e il terzo trimestre (codice 33) per i contribuenti di cui al comma 1, lettera *b)*, dello stesso articolo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A5549

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 dicembre 1990.

Prezzo di vendita del contrassegno per l'acquisto di macchine utensili.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, concernente provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1966 contenente norme per l'applicazione della legge 28 novembre 1966, n. 1329;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 21 febbraio 1973 che fissa il prezzo di vendita massimo di ogni contrassegno in lire 200;

Ritenuto necessario adeguare il prezzo di vendita di detto contrassegno al mutato potere d'acquisto della lira;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita di ciascun contrassegno non potrà essere superiore a L. 2.000.

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 febbraio 1973 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1990

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

90A5541

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 dicembre 1990.

Revisione delle tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;

Vista la convenzione postale universale, stipulata ad Amburgo il 27 luglio 1984 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198, ed il relativo regolamento di esecuzione, che prevedono — tra l'altro — l'aggiornamento annuale delle tariffe con riferimento alla determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1989, concernente la revisione delle tariffe per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1990, concernente la revisione delle tariffe di bancoposta internazionali;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1990, concernente la revisione di alcune tariffe postali per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 1990, concernente la ristrutturazione tariffaria dei reclami;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti - ufficio controllo p.t., il 14 dicembre 1990, registro n. 50, foglio n. 9, concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione per i servizi internazionali postali e di bancoposta;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe postali per l'estero, nonché i limiti di peso, di dimensione e di valore e le indennità per perdita, manomissione o avaria, sono stabiliti nelle misure indicate nella annessa tabella 1, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

1. Gli invii normalizzati indirizzati all'estero devono presentare tutti i requisiti stabiliti nell'annessa tabella 2, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Dalla medesima data sono abrogati i decreti ministeriali 21 dicembre 1989, 27 aprile 1990, 21 giugno 1990 e l'art. 1, voci 4.15 e 4.16 del decreto 9 agosto 1990, citati nelle premesse.

Roma, 28 dicembre 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1990
Registro n. 52 Poste, foglio n. 7

TABELLA 1

TARIFFE POSTALI

1. — CORRISPONDENZE

1.1. Lettere (1):

fino a 20 g invii normalizzati (2)	L.	800
da oltre 20 g fino a 50 g	»	1.500
da oltre 50 g fino a 100 g	»	2.000

da oltre 100 g fino a 250 g	L. 3.800
da oltre 250 g fino a 500 g	» 7.300
da oltre 500 g fino a 1000 g	» 13.000
da oltre 1000 g fino a 2000 g	» 22.000

1.2. Aerogrammi L. 800

1.3. Cartoline postali (1) L. 650

1.4. Stampe - Cartoline illustrate e biglietti di visita, con non più di cinque parole di convenevoli - Partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e simili, a stampa:

fino a 20 g invii normalizzati (2)	L. 600
da oltre 20 g fino a 50 g	» 900
da oltre 50 g fino a 100 g	» 1.300
da oltre 100 g fino a 250 g	» 2.400
da oltre 250 g fino a 500 g	» 4.300
da oltre 500 g fino a 1000 g	» 7.300
da oltre 1000 g fino a 2000 g	» 10.300
per ogni 1000 g o frazione in più	» 5.150

(valida per i libri fino a 5 kg e per le stampe o libri spediti in sacchi speciali diretti allo stesso destinatario e alla stessa destinazione fino a 30 kg).

Stampe a tariffa ridotta:

per i giornali e scritti periodici, pubblicati in Italia e rispondenti alle condizioni richieste dal regolamento interno per usufruire della tariffa ridotta con esclusione, qualunque sia la regolarità della loro pubblicazione, delle stampe commerciali come cataloghi, listini di prezzi, pagine pubblicitarie aggiunte ai giornali ed agli scritti periodici;

per i libri, opuscoli, carte da musica e carte geografiche, purchè non contengano alcuna pubblicità all'infuori di quella che figura sulla copertina o sulle pagine di custodia:

fino a 20 g	L. 300
da oltre 20 g fino a 50 g	» 450
da oltre 50 g fino a 100 g	» 650
da oltre 100 g fino a 250 g	» 1.200
da oltre 250 g fino a 500 g	» 2.150
da oltre 500 g fino à 1000 g	» 3.650
da oltre 1000 g fino a 2000 g	» 5.150
per ogni 1000 g o frazione in più	» 2.575

(valida per i libri fino a 5 kg e per le stampe o libri spediti in sacchi speciali, diretti allo stesso destinatario e alla stessa destinazione fino a 30 kg).

Tassa fissa per la restituzione di stampe non potute recapitare per qualunque ragione (stessi limiti previsti nel servizio interno):

per ciascun oggetto: tariffa in vigore per l'interno.

1.5. Pacchetti postali:

fino a 100 g	L. 1.200
da oltre 100 g fino a 250 g	» 2.200
da oltre 250 g fino a 500 g	» 4.000
da oltre 500 g fino a 1000 g	» 6.600

1.6. Tassa fissa di trattamento degli invii ordinari non od insufficientemente affrancati L. 600

(1) Nei rapporti con la Francia e il Principato di Monaco:

lettere fino a 100 g, tariffe in vigore per l'interno; per le lettere di peso superiore a 100 g si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali: tariffe in vigore per l'interno.

Nei rapporti con il Belgio, la Repubblica Federale di Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Gran Bretagna, l'Irlanda, la Grecia, il Portogallo e la Spagna:

lettere fino a 20 g, tariffe in vigore per l'interno; per le lettere di peso superiore a 20 g si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali: tariffe in vigore per l'interno.

(2) Per gli invii normalizzati vedasi art. 2 del presente decreto, per quelli non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

2. — PACCHI

2.1. Bollettino di spedizione L. 200

2.2. Tassa sul peso (quota - parte territoriale di partenza):

fino a 1 kg	DTS 6,21
da oltre 1 kg fino a 3 kg	» 6,51
da oltre 3 kg fino a 5 kg	» 7,01
da oltre 5 kg fino a 10 kg	» 8,01
da oltre 10 kg fino a 15 kg	» 9,24
da oltre 15 kg fino a 20 kg	» 10,50

2.3. Quota-parte di transito:

a) territoriale: tassa stabilita in relazione alla distanza ed alle categorie di peso;

b) marittima: tassa stabilita in relazione alle miglia marine ed alle categorie di peso;

c) aerea: tassa stabilita in relazione alla distanza aeropostale ed alle categorie di peso.

3. — INVII CAI-POST

3.1. Tariffa sul peso:

Invii diretti a Paesi dell'Europa e del Bacino del Mediterraneo:

fino a kg 1	DTS 17,50
per ogni kg o frazione in più	» 2,75

Invii diretti a Paesi dell'Africa (ad eccezione di quelli del Bacino del Mediterraneo) e dell'America del Nord:

fino a kg 1	DTS 30,00
per ogni kg o frazione in più	» 9,00

Invii diretti a Paesi dell'America Centrale e del Sud:

fino a kg 1	DTS 34,00
per ogni kg o frazione in più	» 10,50

Invii diretti a Paesi dell'Asia (ad eccezione di quelli del Bacino del Mediterraneo) e dell'Oceania:

fino a kg 1	DTS 42,00
per ogni kg o frazione in più	» 16,75

4. — SERVIZI ACCESSORI E SERVIZI VARI

4.1. Tassa di raccomandazione, oltre la francatura ordinaria:

per le corrispondenze chiuse e aperte	L. 3.200
per ogni sacco speciale di stampe	» 16.000

4.2. Tassa di consegna in mani proprie di oggetti raccomandati e di lettere assicurate L. 300

4.3. Soprattasse aeree per le corrispondenze:

L.C. — Lettere, cartoline postali, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento;

A.O. — Tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C.

Destinazione	L.C.	A.O.
	per ogni 20 g Lire	per ogni 50 g Lire
Europa (3)	—	150
Bacino Mediterraneo	200	200
Africa	350	500
Americhe	400	600
Asia	400	600
Oceania	500.	950

4.4. Tassa di espresso oltre la francatura ordinaria:

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco	L. 3.000
per ogni sacco speciale di stampe	» 15.000

(3) Per lo Stato della Città del Vaticano e per la Repubblica di San Marino vigono le tariffe per l'interno.

4.5. Tassa di assicurazione:

a) sulle corrispondenze, oltre la tassa di francatura ordinaria:

tassa fissa	L.	6.000
tassa proporzionale per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione.	»	3.500

b) sui pacchi, oltre la tassa di francatura:

tassa fissa.	»	8.000
tassa proporzionale per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione.	»	4.500

4.6. Tassa di assegno da riscuotere all'atto dell'impostazione degli invii:

	da liquidare con vaglia di rimborso R3 - R4 Lire	da liquidare con vaglia versamento R6 - R7 Lire
fino a L. 300.000	5.000	4.000
da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000	6.000	4.500
da oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000	7.000	5.000
da oltre L. 1.000.000 fino a L. 2.000.000	7.500	5.500
oltre L. 2.000.000.	8.000	6.500

4.7. Tassa di avviso di ricevimento, di pagamento o di iscrizione sul conto corrente L. 800

4.8. Tassa di presentazione in dogana all'importazione:

per ogni invio di corrispondenza	L.	2.000
per ogni sacco speciale di stampe di peso superiore a kg 2 (se trattasi di libri kg 5)	»	4.000
per ogni pacco	»	4.000

La tassa non viene riscossa per tutti gli invii della posta lettere e per i pacchi provenienti dai Paesi membri della Comunità economica europea. Per i pacchi provenienti da alcuni Paesi membri della CEPT la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di diritti di confine (dazi doganali, diritti di monopolio, imposte di fabbricazione, sovraimposte di confine od ogni altra eventuale imposta o sovraimposta di consumo a favore dello Stato) e dell'IVA. Per tutti gli invii ed i sacchi speciali contenenti libri, cataloghi di opere librarie, riviste e scritti periodici, provenienti da Paesi non membri della Comunità economica europea, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di dazi doganali, tra i quali non è compresa l'IVA.

4.9. Tassa di presentazione in dogana all'esportazione:

per ogni pacco L. 650

4.10. Tassa per la presentazione in dogana delle bollette doganali A/24, A/47, T/EX, dei Carnets E.C.S. e A.T.A. e dei pacchi contenenti oggetti d'arte e di antichità L. 650

4.11. Tassa di piombo doganale:

per ogni pacco contenente oggetti d'arte e di antichità L. 400

4.12. Tassa di giacenza e di custodia, per ogni pacco, con un massimo di 6,53 DTS:

dopo tre giorni non festivi, per ogni giorno: tariffe in vigore per l'interno.

4.13. Tassa per risposta ad un avviso di mancata consegna:

per ogni pacco L. 500

4.14. Tassa per avviso di imbarco:

per ogni pacco L. 500

4.15. Tassa di reclamo:

per ogni pacco L. 800

4.16. Tassa relativa alla domanda per ritiro di corrispondenza, pacco o vaglia; per modificazione o correzione di indirizzo; per annullamento o modificazione dell'assegno o del vaglia; per la richiesta in visione di titoli pagati L. 2.200
per conoscere l'esito di titoli postali. » 100

4.17. Buoni risposta internazionale L. 1.800

4.18. Tassa per spese riconfezionamento invii postalettere e pacchi aperti dalle dogane:
per ogni invio o pacco L. 1.000

4.19. Servizio pubblico di posta elettronica (4)

1. Accettazione a lotti (minimo 500 pezzi per lotto — massimo 3 pagine — non sono ammessi inserti e buste di risposta)

		Lettere 1ª pag.		Per ogni ulteriore pagina
Europa (5)	L.	900	L.	40
Bacino Mediterraneo	»	1.050	»	190
Africa	»	1.150	»	290
Americhe	»	1.200	»	340
Asia	»	1.150	»	290
Oceania	»	1.400	»	540

2. Accettazione non a lotti (massimo 50 pagine)

		Lettere non urgenti 1ª pag.		Per ogni ulteriore pagina fino a 3		Per ogni ulteriore pag. da 4 fino a 50
Europa (5)	L.	950	L.	75	L.	120
Bacino del Mediterraneo	»	1.100	»	225	»	270
Africa	»	1.200	»	325	»	370
Americhe	»	1.250	»	375	»	420
Asia	»	1.200	»	325	»	370
Oceania	»	1.450	»	575	»	620

5. — SERVIZI DI BANCOPOSTA

5.1. Vaglia internazionali ordinari, allo scoperto o in lista:

tassa di emissione:

fino a L. 300.000	L.	5.000
da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000	»	6.000
da oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000	»	7.000
da oltre L. 1.000.000 fino a L. 2.000.000	»	7.500
oltre L. 2.000.000	»	8.000

5.2. Attestazione di emissione o di pagamento del vaglia:

per ogni attestazione L. 900

---

(4) Le tariffe si riferiscono a corrispondenze stampate in Italia e avviate al Paese di destinazione mediante trasporto aereo.

(5) Alle corrispondenze indirizzate allo Stato della Città del Vaticano ed alla Repubblica di San Marino si applicano le tariffe per le comunicazioni nazionali. Alle corrispondenze indirizzate in Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Principato di Monaco, Belgio, Repubblica Federale di Germania, Lussemburgo, Olanda, Danimarca, Gran Bretagna ed Irlanda, e contenenti fino ad un massimo di 3 pagine, si applicano le tariffe per le comunicazioni nazionali.

5.3. Vaglia internazionali telegrafici:

oltre la tassa indicata alla voce 5.1, è dovuta la tassa telegrafica.

5.4. Pagamento di vaglia ordinari e telegrafici internazionali presso un ufficio diverso da quello di prima localizzazione:

per ogni vaglia. L. 1.500

il diritto fisso non va corrisposto per i titoli presentati dagli istituti bancari nelle stanze e servizi di compensazione.

5.5. Tassa per l'emissione di vaglia internazionali con la clausola «pagamento in mani proprie» L. 800

5.6. Tassa di rivalidazione e di duplicazione: (quando la scadenza di validità o lo smarrimento non siano imputabili al servizio postale). L. 900

5.7. Conti correnti:

a) postagiro destinati all'estero:

fino a L. 500.000 L. 800

per ogni 500.000 lire o frazione in più. » 500

b) revoca di postagiro internazionali » 1.600

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONE E DI VALORE INDENNITÀ PER PERDITA, MANOMISSIONE OD AVARIA

Limiti di peso

1. Lettere e stampe kg 2
(I pieghi contenenti libri possono raggiungere il peso di kg 5).
Sacchi speciali contenenti stampe o libri diretti allo stesso destinatario e alla stessa destinazione kg 30

2. Cartoline illustrate, biglietti di visita, partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e simili, a stampa g 20

3. Pacchetti postali kg 1

4. Cecogrammi (carte punteggiate ad uso dei ciechi e lettere cecografiche) kg 7

5. Pacchi: il peso massimo dei pacchi postali nel regime internazionale è fissato, di regola, in 20 kg. Tuttavia tale limite è ridotto a 10 kg od anche a 5 kg nei rapporti con alcuni Paesi.

6. Invii CAI-POST: il peso massimo è fissato, di regola, in kg 20. Tuttavia tale limite è ridotto a kg 15 od anche a kg 10 nei rapporti con alcuni Paesi.

Dimensioni massime

1. Lettere, stampe, cecogrammi, pacchetti e spedizioni miste: lunghezza, larghezza e spessore sommati, 90 cm senza che la dimensione maggiore possa superare 60 cm; se a forma di rotolo, lunghezza e due volte il diametro, 104 cm senza che la dimensione maggiore possa oltrepassare 90 cm.

2. Cartoline dell'industria privata: cm 10,7 × cm 15.

3. Cartoline illustrate, biglietti di visita, stampe sotto forma di cartolina da spedirsi allo scoperto (senza busta o fascia, ecc.) e partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e simili a stampa: cm 12 × cm 23,5 (tolleranza + 2 mm).

4. Pacchi: m 1,50 per una qualsiasi delle dimensioni; m 3 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza. Sono considerati ingombranti i pacchi che superino le seguenti dimensioni: m 1,05 per una qualsiasi delle dimensioni; m 2 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.

5. Invii CAI-POST: lunghezza m 1,50; somma della lunghezza e del perimetro misurato in senso diverso dalla lunghezza: m 3.

Dimensioni minime

Le corrispondenze di qualsiasi specie devono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × cm 14 (tolleranza — 2 mm); se a forma di rotolo, la lunghezza più il doppio diametro non deve essere inferiore a cm 17, purché la dimensione maggiore non sia inferiore a cm 10.
Per i pacchi e gli invii CAI-POST valgono gli stessi limiti.

Limiti di valore

Assicurazione per le corrispondenze:

uffici principali ed uffici locali di rilevante entità:
diritti speciali di prelievo. DTS 1633.

uffici locali di media e minore entità:
diritti speciali di prelievo. » 900

ricevitorie:
diritti speciali di prelievo. » 100

Assicurazione per i pacchi: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione ma non possono superare i 1633 DTS.

Vaglia: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione e di provenienza.

Assegno: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione e di provenienza.

Invii CAI-POST: il limite di importo per il recapito a domicilio degli invii CAI-POST gravati di diritti è fissato in L. 1.000.000.

Indennità per perdita, manomissione o avaria

Per la perdita di invii raccomandati. DTS 24,50

Per la perdita di sacchi speciali raccomandati » 81,67

Per la manomissione o l'avaria di un invio raccomandato o di un sacco speciale raccomandato l'indennità dovuta non può in alcun caso superare l'importo fissato per la perdita.

Per la perdita, la manomissione o l'avaria di pacchi ordinari l'indennità non può superare le seguenti misure:

fino a kg 5. DTS 44,10
da oltre kg 5 fino a kg 10 » 65,34
da oltre kg 10 fino a kg 15 » 88,21
da oltre kg 15 fino a kg 20 » 111,07

Per gli invii CAI-POST, in caso di perdita o avaria totale del contenuto, oltre al rimborso delle tasse pagate L. 50.000

In caso di ritardo di un invio CAI-POST rispetto ai termini fissati e pubblicizzati dall'Amministrazione per i singoli Paesi esteri, è corrisposta una somma pari alla differenza tra la tassa pagata e quella prevista per l'affrancatura di un pacco aereo di eguale peso. Nessun rimborso è dovuto nei casi in cui il ritardo è prodotto da cause indipendenti dalle Amministrazioni postali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 2

INVII NORMALIZZATI

1. - DEFINIZIONE

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.

Gli invii possono essere:

a) in busta senza pannello trasparente;
b) in busta con pannello trasparente;
c) senza busta sotto forma di cartolina;
d) senza busta sotto forma di moduli.

2. - REQUISITI

2.1. *Requisiti comuni a tutti gli invii.*

2.1.1. Forma rettangolare.

2.1.2. La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.

2.1.3. Dimensioni:
minima: mm 90 × mm 140 (tolleranza — 2 mm);
massima: mm 120 × mm 235 (tolleranza + 2 mm).

2.1.4. Peso massimo: g 20.

2.1.5. Spessore massimo: mm 5.

2.1.6. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7. Posizione dell'affrancatura: l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2. *Requisiti particolari degli invii in busta senza pannello trasparente.*

2.2.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.2.2. Peso minimo: g 3.

2.3. *Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente.*

2.3.1 Posizione del pannello: il pannello, bene incollato lungo l'intero perimetro e posto in maniera da non compromettere sensibilmente le caratteristiche meccaniche della busta, deve essere ubicato parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura, in modo tale che l'indirizzo del destinatario traspaia ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore.

2.3.2. Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario; eventuali indicazioni non attinenti all'indirizzo possono comparire nella citata zona rettangolare purché poste al disopra della penultima riga dell'indirizzo.

2.3.3. Peso minimo: g 3.

2.4. *Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina.*

2.4.1. Grammatura della carta:
massima: g 300 al metro quadrato;
minima: g 190 al metro quadrato.

È prevista la possibilità di una grammatura inferiore, fino al limite di 160 g al metro quadrato, quando la carta presenti una sufficiente rigidità longitudinale.

2.5. *Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli.*

2.5.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione prevista per gli invii in busta con pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

2.5.2. Grammatura della carta:
massima: g 300 al metro quadrato;
minima:
se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a g 70 per metro quadrato;
se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio non deve essere inferiore a g 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a g 53 per metro quadrato.

2.5.3. Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali. Per i moduli autoimbustanti è consentito che il lato inferiore o superiore non sia incollato.

3. - INVII CHE, PUR ESSENDO RISPONDENTI AI REQUISITI DI CUI INNANZI NON SONO CONSIDERATI NORMALIZZATI

3.1. Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici, ad eccezione degli invii raccomandati o assicurati con avvisi di ricevimento fermati con punti metallici.

3.2. Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.

3.3. Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.

3.4. Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati, ad eccezione dei moduli autoimbustanti di cui al punto 2.5.3.

3.5. Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.

3.6. Invii realizzati con materiali che presentino proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

90A5548

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 475ª seduta pubblica per giovedì 3 gennaio 1991, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione - ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione - della presentazione di decreti-legge.

90A5568

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 90/00277 del 17 dicembre 1990

REGIONE CAMPANIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni strutture interaziendali)

Benevento:

grandinate del 28 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Buonalbergo, San Giorgio la Molara;

piogge persistenti dal 20 settembre 1990 al 21 settembre 1990 nel territorio dei comuni di Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Melizzano, Pietraroja, Pontelandolfo, Puglianello, San Lorenzello, San Lupo, San Salvatore Telesino, Sant'Agata De' Goti, Telese.

Decreto ministeriale n. 90/00274 del 17 dicembre 1990

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni strutture aziendali)

Pordenone:

grandinate del 10 giugno 1990 nel territorio del comune di Sacile;

grandinate del 21 giugno 1990 nel territorio del comune di Caneva;

piogge alluvionali del 21 giugno 1990 nel territorio del comune di Caneva;

venti impetuosi del 17 agosto 1990 nel territorio del comune di Brugnera;

Udine:

grandinate del 2 luglio 1990 nel territorio dei comuni di Cividale del Friuli, Prepotto;

grandinate del 18 luglio 1990 nel territorio dei comuni di Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Ruda;

tromba d'aria del 18 luglio 1990 nel territorio dei comuni di Bagnaria Arsa, Gonars.

Decreto ministeriale n. 90/00276 del 17 dicembre 1990

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica)

Forlì:

grandinate del 21 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli;

piogge alluvionali del 21 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Bertinoro, Cesena, Forlimpopoli, Meldola;

venti impetuosi del 21 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Meldola.

Piacenza:

grandinate del 10 luglio 1990 nel territorio dei comuni di Bobbio, Coli;

grandinate del 12 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Caorso, Cortemaggiore, Monticelli d'Ongina, San Pietro in Cerro.

Le regioni, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A5524

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione concernente la produzione e il commercio di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 27 novembre 1990 è stata revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa Dow Elanco Italia S.r.l., con sede in Ozzano Emilia (Bologna), via della Chimica, 3, l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio dei sottoelencati presidi sanitari registrati con i decreti ed ai numeri accanto a ciascuno indicati:

Prodotto	Numero di registrazione	Data
Acuprex	3934	16-10-1980
Acuprex 65	3935	13-10-1980
Antigermoglio 85	6400	6-5-1985
Astricol	4576	28-12-1981
Azetil	2797	29-4-1978
Azetil E 30 PB	0095	2-12-1971
Azimet	2102	14-4-1976
Azimet 30 PB	2684	18-10-1977
Azosan 35 PB	3128	25-5-1979
Azosan PB	3172	29-6-1979
Bentar	3192	29-5-1979
Bentazin	5125	22-12-1982
Biocide PB	4854	19-6-1982
Blocfos	7579	25-10-1988
Ciperex	5203	10-2-1983
Cipol	5207	10-2-1983
Corysan L	2679	18-10-1977
Cunil	1339	19-1-1974
Cyxide	5341	26-4-1983
Dangan	3481	7-2-1980
Dithane bleu	0086	4-5-1971
Dithane M 22	0089	4-5-1971
Ditrin 5G	2756	19-4-1978
Ditrin 85	3636	4-4-1980
Dottar	2396	13-12-1976
Only	0608	21-12-1971
Only 12 flowable	5319	26-4-1983
Only 20 flowable	6586	8-1-1986
Only 50 PB	5046	27-11-1982

90A5528

Revoche delle registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 27 novembre 1990 è stata revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 24 marzo 1979 all'impresa Internazionale B.P.D. con sede in località Paganica (L'Aquila), via Casale, del presidio sanitario denominato Circostan già registrato al n. 2349.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1990 è stata revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 26 luglio 1984 all'impresa Rhône Poulenc Agro S.p.a., con sede in Torino, via Pio Foà n. 65, del presidio sanitario denominato Dacothex 44-12 già registrato al n. 5985.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1990 è stata revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 30 aprile 1982 all'impresa Rhône Poulenc Agro S.p.a., con sede in Torino, via Pio Foà n. 65, del presidio sanitario denominato Coperal M già registrato al n. 4704.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1990 è stata revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1985 all'impresa Rhône Poulenc Agro S.p.a., con sede in Torino, via Pio Foà n. 65, del presidio sanitario denominato Rovramil già registrato al n. 6579.

90A5529

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

568° Elenco dei provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto distrettuale 27 luglio 1989 la concessione di talco denominata Brusada-Ponticelli in comune di Lanzada (Sondrio) è intestata alla Unitalc S.p.a., con sede in Postalesio (Sondrio), frazione Spinedi n. 2.

Con decreto distrettuale 19 marzo 1990 la concessione di talco «Sasso» in comune di Chiesa Valmalenco (Sondrio), intestata alla S.a.s. Industria chimico-mineraria Valmalenco di Gatti Savina, con sede in Castione Andevenno (Sondrio), via Nazionale n. 3, è rinnovata per la durata di anni venti dal 25 settembre 1989.

Con decreto distrettuale 20 marzo 1990, è ridotta, ad Ha 167, l'area della concessione di marna da cemento «Alpetto» nei comuni di Cesana Brianza, Suello e Civate, provincia di Como, intestata alla S.p.a. Cementeria di Merone, con sede in Milano, via Durini n. 1.

Con decreto distrettuale 11 aprile 1990 la concessione di talco «Largone superiore» in comune di Lanzada (Sondrio), di cui è titolare la S.r.l. Industria italiana mineraria Fabi, con sede in Milano, viale dei Mille n. 68, è rinnovata per la durata di anni venti a decorrere dal 13 giugno 1990.

Con decreto distrettuale 23 luglio 1990 alla Minerali industriali Calabria S.r.l., con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria), via Piria n. 25, è accordata la concessione di feldspato, mica, caolino ed associati «Acqua fredda» in comune di Fabrizia (Catanzaro) per la durata di anni sei e su una estensione di Ha 4.66.67.

90A5527

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune catastale di Sesto Pusteria

Con decreto interministeriale n. 466 in data 26 gennaio 1990 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Casermetta difensiva di Monte Elmo», contraddistinto dalla p.f. 1837/3 in p.t. 251/II ai f.m. 4 e 5 del comune catastale di Sesto Pusteria (Bolzano) per complessivi mq 10.418.

90A5525

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Sol Levante», in Melzo

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1990 i poteri conferiti al dott. Ferdinando Flora, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Sol Levante», con sede in Melzo (Milano), sono stati prorogati fino all'11 marzo 1991.

90A5526

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visto il provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990, tenuto conto della legge n. 405 del 29 dicembre 1990, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 19 dicembre 1990 e praticabili dal 1° gennaio 1991, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.515
Benzina super senza piombo	»	1.465
Benzina normale	»	1.465
Benzina agricola	»	296
Benzina pesca e piccola marina	»	1.417
Gasolio autotrazione	»	1.120
Gasolio agricoltura	»	394
Petrolio agricoltura	»	383
Gasolio pesca e piccola marina	»	361
Petrolio pesca e piccola marina	»	351

2) *Prodotti da riscaldamento:*

Prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2.000 litri:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.041	1.046	1.051	1.056	1.061
Petrolio (*)	»	766	771	776	781	786
Olio comb.le fluido	L./kg.	620	625	630	635	640

(*) In canistri da 20 litri franco negozio.

Fasce provinciali:

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia.	L./lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori.	»	23

Fino al 30 aprile 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2.000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

90A5547

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 3 0 3 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000